



---

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO  
RESOCONTO STENOGRAFICO  
ALLEGATI

**ASSEMBLEA**

858<sup>a</sup> seduta pubblica  
venerdì 21 dicembre 2012

Presidenza del vice presidente Chiti,  
indi del presidente Schifani  
e del vice presidente Nania

**INDICE GENERALE**

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i> . . . . .	Pag. VII-X
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> . . . . .	1-112
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i> . . . . .	113-253
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i> . . . . .	255-296

## I N D I C E

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		VIESPOLI (CN:GS-SI-PID-IB-FI) . . . . .	Pag. 9
		FINOCCHIARO (PD) . . . . .	10
		GASPARRI (PdL) . . . . .	12
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		SEVERINO DI BENEDETTO, ministro della giustizia . . . . .	14, 16, 17
<b>SUL PROCESSO VERBALE</b>		BERSELLI (FDI-CDN) . . . . .	14, 19
PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1, 2	DELLA MONICA (PD) . . . . .	20
MURA (LNP) . . . . .	1		
BRICOLO (LNP) . . . . .	1, 2	<b>Discussione e approvazione:</b>	
Verifiche del numero legale . . . . .	1	<b>(601-711-1171-1198-B) Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):</b>	
<b>PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO</b> . . . . .	2	PRESIDENTE . . . . .	22, 23, 24 e passim
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		VALENTINO (PdL), relatore . . . . .	23, 33, 34 e passim
<b>Discussione e rinvio in Commissione:</b>		CHIURAZZI (PD), relatore . . . . .	24, 30, 33
<b>(3596) Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):</b>		FINOCCHIARO (PD) . . . . .	25
BRICOLO (LNP) . . . . .	3	RIZZI (LNP) . . . . .	25
GAMBA (FDI-CDN) . . . . .	4	DELLA SETA (PD) . . . . .	26, 80
LI GOTTI (IdV) . . . . .	5	ADRAGNA (PD) . . . . .	26, 27
<b>SENATO</b>		PORETTI (PD) . . . . .	27, 38, 43 e passim
Composizione . . . . .	7	PERDUCA (PD) . . . . .	28, 30, 34 e passim
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		CASSON (PD) . . . . .	28, 29, 61 e passim
<b>Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3596:</b>		MAZZAMUTO, sottosegretario di Stato per la giustizia . . . . .	30, 33, 34 e passim
PRESIDENTE . . . . .	8, 9, 10 e passim	MURA (LNP) . . . . .	31
LI GOTTI (IdV) . . . . .	8, 16, 17	SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) . . . . .	34
D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) . . . . .	8, 9	DI GIOVAN PAOLO (PD) . . . . .	44, 80
		D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) . . . . .	60, 75
		BRUNO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD) . . . . .	61
		BUGNANO (IdV) . . . . .	62
		LI GOTTI (IdV) . . . . .	75
		CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB-FI) . . . . .	75
		MANCUSO (Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD) . . . . .	75
		MAZZATORTA (LNP) . . . . .	76, 77
		BERSELLI (FDI-CDN) . . . . .	78
		BENEDETTI VALENTINI (PdL) . . . . .	79
		FERRANTE (PD) . . . . .	79

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Fratelli d'Italia-Centrodestra Nazionale: FDI-CDN; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI-Centro Democratico): Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-Diritti e libertà: Misto-DL; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Pensionati: Misto-PP; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT; Misto-Unione Democratica Consumatori: Misto-UDCON.*

SANGALLI (PD) . . . . .	Pag. 81	<b>DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE</b>	
GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD). . . . .	81		
GHEDINI (PD) . . . . .	81		
PASSONI (PD) . . . . .	81, 82		
Verifiche del numero legale . . . . .	30, 35, 39 e <i>passim</i>	<b>Discussione del Doc. IV-ter, n. 28</b>	
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . . . . .	58, 59, 63	<b>Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:</b>	
<b>Discussione e approvazione:</b>		IZZO (PdL), <i>f.f. relatore</i> . . . . .	Pag. 92
<b>(3539) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):</b>		LI GOTTI (IdV) . . . . .	92
PRESIDENTE . . . . .	83, 84, 85	<b>Discussione del Doc. IV-ter, n. 29</b>	
BETTAMIO (PdL), <i>f.f. relatore</i> . . . . .	83	<b>Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:</b>	
MALASCHINI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> . . . . .	84	IZZO (PdL), <i>relatore</i> . . . . .	93
CARLINO (IdV) . . . . .	84	LI GOTTI (IdV) . . . . .	93
TONINI (PD) . . . . .	85	<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
<b>Discussione e approvazione:</b>		<b>Discussione:</b>	
<b>(3538) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):</b>		<b>(3647) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	85, 87, 88	PRESIDENTE . . . . .	94, 95, 96 e <i>passim</i>
BETTAMIO (PdL), <i>relatore</i> . . . . .	85, 87	VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), <i>relatore</i> . . . . .	94, 96
MALASCHINI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> . . . . .	87	RUPERTO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	95, 96
CARLINO (IdV) . . . . .	87, 88	PARDI (IdV) . . . . .	96, 110
DAVICO (LNP) . . . . .	88	BRICOLO (LNP) . . . . .	96, 97
TONINI (PD) . . . . .	88	FINOCCHIARO (PD) . . . . .	97, 98
<b>Discussione e approvazione:</b>		GASPARRI (PdL) . . . . .	99, 100
<b>(3536) Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi ed il protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 2004 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):</b>		D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) . . . . .	101
PRESIDENTE . . . . .	89, 90, 91	RUTELLI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD) . . . . .	104, 111
MICHELONI (PD), <i>relatore</i> . . . . .	89	GALLONE (FDI-CDN) . . . . .	106
MALASCHINI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> . . . . .	90	BELISARIO (IdV) . . . . .	100, 106
CARLINO (IdV) . . . . .	90	DIVINA (LNP) . . . . .	107
DAVICO (LNP) . . . . .	91	MORANDO (PD) . . . . .	108, 109
TONINI (PD) . . . . .	91	TONINI (PD) . . . . .	110
BETTAMIO (PdL) . . . . .	91	BALDASSARRI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD) . . . . .	111
		<b>ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 28 DICEMBRE 2012 . . . . .</b>	<b>112</b>
		<b>ALLEGATO A</b>	
		<b>DISEGNO DI LEGGE N. 601-711-1171-1198-B</b>	
		Proposte di questione pregiudiziale . . . . .	113
		Articolo 1 ed emendamenti . . . . .	118
		Articolo 2 ed emendamenti . . . . .	120
		Articolo 3 ed emendamento . . . . .	127
		Articolo 4 ed emendamento . . . . .	129

Articolo 5 ed emendamenti . . . . .	Pag. 130	Articolo 62 ed emendamenti . . . . .	Pag. 230
Articolo 6 ed emendamento . . . . .	135	Articolo 63 ed emendamenti . . . . .	232
Articolo 7 ed emendamento . . . . .	136	Articoli 64, 65 ed emendamento . . . . .	233
Articolo 8 ed emendamento . . . . .	137	Articoli 66 e 67 . . . . .	235
Articolo 9 ed emendamenti . . . . .	138	<b>RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI</b>	
Articolo 10 ed emendamenti . . . . .	141	<b>Disegno di legge n. 3539</b>	
Articolo 11 ed emendamenti . . . . .	143	Articoli da 1 a 4 . . . . .	235
Articolo 12 ed emendamenti . . . . .	145	<b>Disegno di legge n. 3538</b>	
Articolo 13 ed emendamenti . . . . .	146	Ordine del giorno . . . . .	237
Articolo 14 ed emendamenti . . . . .	149	Articoli da 1 a 4 . . . . .	238
Articolo 15 ed emendamento . . . . .	150	<b>Disegno di legge n. 3536</b>	
Articoli 16, 17 ed emendamenti . . . . .	152	Articoli da 1 a 3 . . . . .	239
Articolo 18 ed emendamenti . . . . .	157	<b>DISEGNO DI LEGGE N. 3647</b>	
Articolo 19 ed emendamenti . . . . .	159	Ordine del giorno . . . . .	240
Articolo 20 ed emendamento . . . . .	160	Articolo 1 . . . . .	241
Articolo 21 ed emendamenti . . . . .	161	<b>Decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223</b>	
Articolo 22 ed emendamenti . . . . .	168	Articoli da 1 a 6 . . . . .	242
Articolo 23 . . . . .	170	Emendamenti e ordini del giorno . . . . .	249
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 23 . . . . .	171	<i>ALLEGATO B</i>	
Articoli 24, 25, 26, 27, 28 ed emendamenti . . . . .	172	<b>INTERVENTI</b>	
Articolo 29 ed emendamenti . . . . .	177	Dichiarazione di voto della senatrice Carlino sul disegno di legge n. 3539 . . . . .	255
Articolo 30 ed emendamenti . . . . .	180	Dichiarazione di voto della senatrice Carlino sul disegno di legge n. 3538 . . . . .	256
Articoli 31, 32, 33, 34 ed emendamento . . . . .	181	Dichiarazione di voto della senatrice Carlino sul disegno di legge n. 3536 . . . . .	258
Articolo 35 ed emendamenti . . . . .	183	<b>VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . . . .</b>	259
Articoli 36, 37 ed emendamento . . . . .	186	<b>CONGEDI E MISSIONI . . . . .</b>	268
Articoli 38, 39, 40, 41, emendamenti e ordine del giorno . . . . .	188	<b>GRUPPI PARLAMENTARI</b>	
Articoli 42, 43, emendamenti e ordini del giorno . . . . .	198	Composizione . . . . .	268
Articoli 44 e 45 . . . . .	205	Variazioni nella composizione . . . . .	268
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 45 e ordine del giorno . . . . .	206	Nuove denominazioni . . . . .	268
Articolo 46 ed emendamenti . . . . .	207	Denominazione di componente . . . . .	268
Articoli 47, 48 ed emendamenti . . . . .	209	<b>COMMISSIONI PERMANENTI</b>	
Articoli 49, 50 ed emendamenti . . . . .	212	Approvazione di documenti . . . . .	268
Articoli 51, 52, 53 ed emendamenti . . . . .	217	<b>INSINDACABILITÀ</b>	
Articolo 54 ed emendamento . . . . .	219	Richieste di deliberazione . . . . .	269
Articoli 55, 56 ed emendamento . . . . .	220		
Articolo 57 ed emendamento . . . . .	222		
Articolo 58 ed emendamenti . . . . .	222		
Articolo 59 ed emendamenti . . . . .	224		
Articolo 60 ed emendamenti . . . . .	227		
Articolo 61 ed emendamenti . . . . .	229		

**DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati . . .	Pag. 269
Annunzio di presentazione . . . . .	270
Assegnazione . . . . .	270
Nuova assegnazione . . . . .	271
Rimessione all'Assemblea . . . . .	271

**GOVERNO**

Trasmissione di documenti . . . . .	271
-------------------------------------	-----

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Apposizione di nuove firme a interrogazioni . . . . .	Pag. 272
Interpellanze . . . . .	272
Interrogazioni . . . . .	274
Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento . . . . .	274

<i>AVVISO DI RETTIFICA</i> . . . . .	296
--------------------------------------	-----

## RESOCONTO SOMMARIO

*La seduta inizia alle ore 9,12.*

Dopo una sospensione per mancanza del numero legale sulla votazione del processo verbale, che è stata chiesta dal senatore MURA (*LNP*), e dopo la riunione della Conferenza dei Capigruppo, si è svolto un dibattito sull'opportunità di discutere il disegno di legge n. 3596, recante **«Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili»**, già approvato dalla Camera dei deputati, di cui la Commissione giustizia del Senato non ha completato l'esame.

I senatori BRICOLO (*LNP*), GAMBÀ (*CDN*), LI GOTTI (*IdV*) e VIESPOLI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) hanno dichiarato contrarietà alla trattazione, in tempi contingentati, di un provvedimento che sostituisce la pena carceraria con gli arresti domiciliari per delitti puniti con la reclusione non superiore a quattro anni. Ne hanno chiesto quindi il rinvio in Commissione, in considerazione del fatto che il disegno di legge non presenta carattere di urgenza, modifica numerosi articoli del codice penale, introduce una sorta di amnistia per reati gravi come la corruzione, le lesioni, il furto. A favore dell'esame in Aula del provvedimento, che affronta l'emergenza carceraria e alla Camera ha registrato un ampio consenso, si sono pronunciati il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), che ha invitato il PdL a non cedere ai ricatti populistici della Lega, e la senatrice FINOCCHIARO (*PD*), che ha ricordato gli appelli del Capo dello Stato ad affrontare il tema del sovraffollamento delle carceri. I Capigruppo del PD e dell'UDC si sono comunque rimessi alla decisione del Presidente. Il senatore GASPARRI (*PdL*) ha auspicato la trattazione di tutti i provvedimenti in calendario, ricordando che anche la riforma forense è stata approvata dall'altro ramo del Parlamento. Ha poi colto l'occasione per respingere gli attacchi della stampa contro la Commissione bilancio che questa mattina ha espresso il parere sul decreto riguardante l'incandidabilità dei condannati.

La Ministro della giustizia SEVERINO DI BENEDETTO ha replicato alle critiche di merito rivolte al provvedimento, rilevando anzitutto che l'ordinamento vigente non prevede la carcerazione preventiva per i delitti sanzionati con la pena massima di quattro anni di reclusione. Il disegno di legge non sostituisce la detenzione in carcere con gli arresti do-

miciliari o con le misure alternative, ma affida al giudice, che dovrà sentire il parere della persona offesa, uno strumento ulteriore di valutazione. Intervenendo in qualità di Presidente della Commissione giustizia il senatore BERSELLI (*CDN*) si è associato alla richiesta di rinvio, per approfondire un testo che prevede l'estinzione di alcuni gravi reati; ha quindi escluso che l'esame del provvedimento sia stato piegato a esigenze di propaganda elettorale.

Condividendo la storica battaglia di Marco Pannella per alleviare il disagio nelle carceri, il Presidente del Senato, con decisione sofferta, ha rinviato il provvedimento in Commissione in considerazione dell'impossibilità di concluderne l'iter.

L'Assemblea ha quindi discusso e approvato in via definitiva il disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B, recante «**Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense**», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori VALENTINO (*PdL*) e CHIURAZZI (*PD*), hanno riferito sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento che riguardano principalmente l'accesso alla professione di avvocato, il tirocinio, l'esame di Stato, le specializzazioni, il procedimento disciplinare (*cfr. Resoconto stenografico*). Il disegno di legge riserva in via esclusiva agli avvocati le attività di consulenza e assistenza legale stragiudiziale; delega il Governo a disciplinare l'esercizio della professione forense in forma societaria; prevede la possibilità di svolgere il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato; stabilisce che la pattuizione dei compensi è libera e, di regola, in forma scritta.

Fermamente contrari a una riforma giudicata corporativa e penalizzante per i giovani avvocati, i senatori PORETTI e PERDUCA (*PD*), in nome dei Radicali, hanno presentato una pregiudiziale di costituzionalità, alla quale il senatore CASSON (*PD*) ha dichiarato il voto contrario del Gruppo. Respinta la questione incidentale, nella discussione generale ha preso la parola il senatore MURA (*LNP*), che ha ricordato i temi più controversi del disegno di legge, dall'accesso più complicato alla professione dalla mancata riforma dell'esame di Stato.

Durante l'esame degli emendamenti, i senatori PERDUCA e PORETTI (*PD*) hanno chiesto più volte la verifica del numero legale: il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) ha spiegato che il sostegno alla richiesta dei Radicali esprime il disagio per la mancata approvazione del provvedimento sulle carceri. Invocando una maggiore tutela dei giovani tirocinanti, i senatori D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) e BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) hanno annunciato voto contrario sull'articolo 41.

Terminato l'esame degli articoli, sono state svolte le dichiarazioni di voto finale. Esprimendo alcune perplessità sui temi dell'accesso e del compenso ai tirocinanti, i senatori LI GOTTI (*IdV*), CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*), D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), MAZZATORTA (*LNP*), CASSON (*PD*) hanno annunciato



voto favorevole ad una riforma attesa da lungo tempo. Un convinto voto favorevole è stato annunciato dai senatori BERSELLI (*CDN*) e BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). La senatrice MANCUSO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) ha dichiarato l'astensione. In dissenso dai rispettivi Gruppi, la senatrice GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) ha annunciato voto favorevole; hanno invece espresso contrarietà alla «controriforma» dell'avvocatura i senatori PORETTI, PERDUCA, FERRANTE, DI GIOVAN PAOLO, DELLA SETA, SANGALLI, GHEDINI (*PD*). Il senatore PASSONI (*PD*) non ha partecipato alla votazione.

L'Assemblea ha poi ratificato, all'unanimità, alcuni accordi internazionali.

Dopo la relazione del senatore BETTAMIO (*PdL*), è stato discusso e approvato in via definitiva il disegno di legge n. 3539, recante «**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012**», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dopo la relazione del senatore BETTAMIO (*PdL*), è stato discusso e approvato in via definitiva il disegno di legge n. 3538, recante «**Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno**», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dopo la relazione del senatore MICHELONI (*PD*), è stato discusso e approvato in via definitiva il disegno di legge n. 3536, recante «**Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi ed il protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 2004**», già approvato dalla Camera dei deputati.

L'Assemblea ha discusso il documento IV-ter, n. 28, recante «**Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile riguardante il senatore Giuseppe Ciarrapico**». Con il voto contrario annunciato dal senatore LI GOTTI (*IdV*), è stata approvata la proposta della Giunta di considerare insindacabili le opinioni espresse dal senatore Ciarrapico.

Dopo la relazione del senatore IZZO (*PdL*) sul documento IV-ter, n. 29, recante «**Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità**

**parlamentari sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi»,** è stata approvata, con il voto contrario annunciato dal senatore LI GOTTI (*IdV*), la proposta di considerare insindacabili le opinioni espresse dal senatore Iannuzzi.

Dopo una lunga sospensione, in attesa di conoscere le decisioni dell'altro ramo del Parlamento, l'Assemblea ha avviato l'esame del disegno di legge n. 3647 «**Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013**», già approvato dalla Camera.

Il relatore, senatore VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), ha illustrato il contenuto del provvedimento che semplifica le norme sulla presentazione delle liste di candidati, riducendo il numero di sottoscrizioni necessarie.

Il senatore BRICOLO (*LNP*) ha ritirato gli emendamenti, ma ha preannunciato la richiesta di verifica del numero legale prima della votazione finale. Spetta infatti alla maggioranza garantire l'approvazione di un decreto in materia elettorale adottato, non senza forzature, a fine legislatura. La senatrice FINOCCHIARO (*PD*) ha accusato la Lega Nord di insensibilità nei confronti dei temi della democrazia e dell'ordinato funzionamento delle istituzioni. Il senatore GASPARRI (*PdL*) e la senatrice GALLONE (*CDN*) hanno invitato la Lega ad un ripensamento per garantire la fine ordinata della legislatura. La mancata conversione del decreto – ha osservato il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) – produrrebbe incertezza nel procedimento elettorale: il Governo, che ha la responsabilità di garantire il regolare svolgimento delle elezioni, dovrebbe intervenire per fare chiarezza. Secondo il senatore RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) l'Esecutivo avrebbe dovuto coinvolgere tutte le forze politiche nella modifica di norme che incidono sul procedimento elettorale. Per uscire dall'impasse il Presidente del Senato potrebbe promuovere un'intesa da recepire in un nuovo decreto-legge. Anche il senatore BELISARIO (*IdV*) ha invitato il Presidente Schifani ad adoperarsi per garantire regole certe. Secondo il senatore MORANDO (*PD*) è sbagliato cambiare le regole in prossimità delle elezioni e, anziché appellarsi alla Lega o sollecitare l'intervento del Governo, il Senato dovrebbe riconvocarsi in una data certa.

Il Presidente Schifani ha espresso rammarico per il modo in cui si sta concludendo la legislatura e ha fissato una nuova seduta il 28 dicembre alle ore 15.

*La seduta termina alle ore 21,21.*

## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,12*).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

#### Sul processo verbale

MURA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Chiediamo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

#### Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

BRICOLO (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (*LNP*). Signor Presidente, lei ha sempre garantito la correttezza del voto. Come sempre in passato ha fatto, le chiedo di farlo anche in questa occasione.

PRESIDENTE. Chiedo ai due senatori Segretari di compiere la verifica dividendosi i settori. La votazione rimane aperta fino a quando entrambi non mi daranno il via libera.

Il senatore Segretario Malan mi dice tra l'altro che ci sono anche senatori presenti che non votano, quindi è più che a posto.

I senatori Segretari mi riferiscono che va tutto bene.

Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta. Dal momento che alle ore 10 si riunirà la Conferenza dei Capigruppo, la seduta d'Assemblea riprenderà al termine della Conferenza, presumibilmente alle ore 10,30.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,25, è ripresa alle ore 11,25).*

## **Presidenza del presidente SCHIFANI**

### **Ripresa della discussione sul processo verbale**

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Non facendosi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

### **Comunicazioni della Presidenza**

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 11,26*).

**Discussione e rinvio in Commissione del disegno di legge:**

**(3596) Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,26)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3596, già approvato dalla Camera dei deputati.

BRICOLO (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (LNP). Signor Presidente, la Lega Nord ha duramente contestato questo provvedimento in fase di approvazione alla Camera dei deputati, dove – ricordo – è stato in discussione, tra Commissione e Aula, per un anno. In Senato invece è arrivato la settimana scorsa e di fatto non è mai stato incardinato in Commissione. La Commissione non lo ha visto né discusso, non sono stati affrontati gli emendamenti ed è arrivato in Aula senza relatore, imposto da una Conferenza dei Capigruppo che ha deciso di incardinarlo nonostante non vi fosse una larga condivisione nella Conferenza stessa. Si intende oggi dunque approvare come ultimo provvedimento di questa legislatura un disegno di legge che vede non solo noi nettamente contrari, ma che probabilmente la stragrande maggioranza dei cittadini non vuole.

Entrando nel merito del provvedimento, perché è giusto ricordarlo, si intende concedere gli arresti domiciliari, e dunque non far scontare la pena in carcere, ai delinquenti che sono condannati con pene da quattro anni in su, e questo, signor Presidente, per reati anche molto rilevanti: ricordo la corruzione, il favoreggiamento, le lesioni, l'omissione di soccorso, l'impiego di minori nell'accattonaggio, lo *stalking* e il furto. Si tratta dunque di una serie di reati che hanno visto le nostre forze dell'ordine assicurare alla giustizia questi delinquenti, che sono transitati per lunghi anni nei tribunali per arrivare alle condanne e poi, improvvisamente, grazie a un voto parlamentare nell'ultimo giorno utile, di fatto queste persone, che sono state giustamente condannate per i reati che hanno commesso, andrebbero a scontare la loro pena comodamente seduti sui divani di casa. Per quanto ci riguarda, questo è inaccettabile.

Noi abbiamo detto in più occasioni che avremmo fatto il massimo dell'opposizione per impedire l'approvazione di questo provvedimento e questa è una linea che intendiamo confermare. Abbiamo inoltre trovato francamente inaccettabile la scelta della Presidenza che ha deciso di discutere il provvedimento in esame contingentandone i tempi attribuendo solo 15 minuti per Gruppo. Anche questo è sbagliato per quanto ci riguarda, visto che comunque è una materia assolutamente complicata che deve essere modificata, atteso che anche il testo arrivato dalla Camera presenta

lacune e errori e, dunque, anche per chi lo vuole portare avanti, vi è la necessità di modificarlo perché possa poi entrare nel nostro ordinamento. Si tratta di un provvedimento che va a modificare 27 articoli del codice di procedura penale e del codice penale, quindi è un testo assolutamente rilevante.

A fronte di questo, signor Presidente, chiediamo a tutti di assumersi le proprie responsabilità: noi ce le siamo assunte, perché non abbiamo chiesto la verifica del numero legale, e vogliamo affrontare gli altri punti all'ordine del giorno della seduta di oggi, quindi la riforma della professione forense, ma soprattutto il decreto-legge n. 223 del 2012 che deve arrivare dalla Camera dei deputati, e che è molto importante per quanto riguarda la raccolta delle firme per le liste elettorali.

Chiediamo dunque a lei, signor Presidente, di prendere atto della difficoltà, dell'impossibilità di procedere alla discussione di questo provvedimento e di rinviarlo in Commissione, dove giustamente i commissari avranno il tempo – se ce ne sarà – di affrontarlo e comunque di entrare nel merito, cosa che finora è stato impedito di fare alla Commissione stessa. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

GAMBA (*FDI-CDN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAMBA (*FDI-CDN*). Signor Presidente, il neocostituito Gruppo Fratelli d'Italia-Centrodestra Nazionale già nella parte conclusiva della seduta di ieri si era associato alle notevolissime perplessità che già emergevano in quella circostanza riguardo all'esame nella seduta odierna del provvedimento attualmente all'ordine del giorno.

Prima di passare a tutti gli altri strumenti che giustamente il Regolamento consente a tutti i Gruppi, in particolare a quelli di opposizione, di utilizzare per opporsi all'esame di un provvedimento di questa fatta, quindi riservandoci l'eventuale presentazione di questioni sospensive, pregiudiziali e quant'altro, non possiamo che sottolineare, prima di tutto dal punto di vista del buonsenso e al di là delle ragioni di natura procedimentale, la natura e la vastità di questo provvedimento.

Esso, infatti, nella prima parte attribuirebbe al Governo una delega molto ampia su una materia delicatissima, quindi di emanare provvedimenti attuativi successivi, e nelle parti seguenti, come ha appena finito di ricordare il presidente Bricolo, interviene su un numero relevantissimo di articoli del codice penale e del codice di procedura penale, prevedendo modifiche massicce al sistema dell'esecuzione penale in generale.

Credo che non sia nemmeno necessario spendere molte parole, ma semplicemente invocare il buonsenso, chiedendosi se sia possibile che un intervento di tal fatta possa essere ridotto a una discussione di qualche ora direttamente in Aula senza che la Commissione giustizia del Senato abbia nemmeno avuto la possibilità di leggerlo e dopo un percorso travagliato nelle ultime settimane presso l'altro ramo del Parlamento. Si tratta,

comunque, di un provvedimento che – mi sia consentito il termine – ha dormito in quel ramo del Parlamento per parecchi mesi ed è stato improvvisamente posto all'ordine del giorno a Camere ormai quasi sciolte, o comunque in conclusione di legislatura, in quella che potrebbe essere l'ultima seduta del Senato, per lo meno nella pienezza dei suoi poteri.

Si pretenderebbe quindi di far esaminare all'Aula questo provvedimento quando praticamente nessun senatore ha avuto il tempo di leggerne il contenuto, e di proseguire così in ordine ad un tema che non ha alcuna caratteristica di urgenza e di necessità, perché altrimenti il Governo avrebbe dovuto presentarlo sotto forma di un decreto-legge e il Presidente della Repubblica avrebbe dovuto eventualmente attestarne i requisiti di necessità e urgenza con la sottoscrizione di quell'atto in quella forma.

Ciò non è. Abbiamo all'ordine del giorno un provvedimento che ha lungamente e positivamente occupato l'Aula di questo ramo del Parlamento, su cui abbiamo già avuto modo di discutere; anzi, alcuni hanno spesso criticato l'esame puntuale che è stato svolto, persino in Aula, su tale provvedimento. Il disegno di legge è transitato all'altro ramo del Parlamento per essere anche in quella sede lungamente esaminato. Finalmente esso torna al Senato per la conclusione del suo *iter*: rischiare che possa venire sacrificato per una pretesa che francamente trovo illogica non può che richiedere, in prima battuta, che sia rinviato alla Commissione giustizia per un doveroso esame, sperando che la Commissione giustizia abbia la possibilità di farlo, per poi rinviarlo in Aula.

Credo che, attesi i tempi non certo molto distanti dell'insediamento del nuovo Parlamento, e quindi delle eventuali necessarie modificazioni, si possa procedere nel modo che l'ordinamento, la Costituzione e la logica – come ripeto – richiedono. Quindi, anche a nome del Gruppo Fratelli d'Italia-Centrodestra Nazionale chiediamo che il provvedimento sia rinviato in Commissione giustizia.

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che noi dovremmo esaminare è di una grande complessità. Va a toccare, con modifiche o con innovazioni, circa 40 articoli del codice di procedura penale. Va a modificare tre leggi in materia di carcerazione, di benefici e di casellario giudiziario.

Purtroppo, nonostante la complessità di questa materia, la Commissione giustizia, attesa la condizione di sessione di bilancio, che ne ha impedito la convocazione (anzi è stata convocata e più volte sconvocata), non ha avuto la possibilità di esaminare il provvedimento. L'unico passaggio veloce è stato ieri, per appena un quarto d'ora (ma un quarto d'ora effettivo). Non vi è stato il tempo, quindi non si è esaminato il provvedimento.

Signor Presidente, glielo assicuro, e lo dico ai colleghi: è un provvedimento che nasce con buone intenzioni, che noi condividiamo, ma tecnicamente è errato. Mi permetta, signor Presidente, per dimostrarne la complessità, di mostrare quali sono i punti critici che meritano veramente una grande attenzione.

Il primo istituto che viene introdotto è quello della sostituzione delle pene in carcere con la detenzione domiciliare. Ovviamente questo è un istituto che si applica alle sentenze definitive, cioè ai condannati. Si individua una categoria di reati a cui si applica questo istituto. La categoria è quella dei reati con pena edittale massima non superiore ai quattro anni. Fin qui il provvedimento va bene; per noi quattro anni sono eccessivi, ma lasciamo stare. Si individua questa fascia di reati. Poi, però, si precisa che, ai fini dell'individuazione del *quantum* di pena cui si applica questa norma (quindi, si dice, agli effetti della applicazione della reclusione presso il domicilio), si applicano i criteri di cui all'articolo 278 del codice di procedura penale.

L'articolo 278 del codice di procedura penale prevede che: «Agli effetti dell'applicazione delle misure» – ma in questo caso sarebbe delle pene – « (...) non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato», salvo alcune residue. Con quale conseguenza, signor Presidente? Ad esempio, un giudice condanna un imputato per plurimi episodi di *stalking*, tutti puniti con una pena fino a quattro anni, e magari quel condannato è anche un recidivo e ci sono anche aggravanti (ad esempio, l'aggravante della crudeltà e dell'abuso delle relazioni domestiche). Il giudice della sentenza definitiva, quindi, determina una pena di 10-12 anni, considerando la continuazione, la recidiva e le aggravanti. Il giudice dell'applicazione delle misure alternative, però, non può tener conto né della continuazione, né della recidiva, né delle aggravanti, perché l'articolo 278 dice che si deve tener conto esclusivamente della pena base principale, che può essere sostituita con la detenzione domiciliare fino a quattro anni. Pertanto, un condannato a 10-12 anni di carcere si vede sostituita la pena con gli arresti domiciliari fino a un massimo di quattro anni.

Questo caso ovviamente non era, penso, voluto dal Governo. Mancava un passaggio, signor Presidente: occorre dire che, individuata la categoria dei reati fino a quattro anni, qualora la pena applicata dal giudice rientrasse nei quattro anni, si applicava la detenzione domiciliare. Invece, disancorata dal *quantum* di pena applicata in concreto, si determina questo assurdo. La stessa cosa avverrebbe nel caso di un imputato non condannato nella fase precedente. È il caso di un imputato di questi gravi reati, che all'udienza preliminare chiede di essere messo in affidamento. Questo significa che una persona imputata di reati per cui, con aggravanti, può ricevere una condanna di 10-12 anni, avrebbe il diritto di andare in affidamento, che consiste nello svolgere un lavoro socialmente utile per due, tre o quattro mesi, compatibilmente con le sue esigenze di famiglia, di studio o di lavoro (così dice la norma), e dopo due anni il reato viene dichiarato estinto. Quindi, un reato che, come contestato, può comportare



una pena di 10-12 anni viene dichiarato estinto dopo due anni. Questo diventa veramente un sistema che introduce un indulto neanche quantificabile, permanente, e un'amnistia permanente.

Noi oggi, votando il provvedimento in esame, potremmo consegnare al Paese una legge con simili effetti. Immaginate il condannato per diversi episodi di *stalking*, aggravati dalla crudeltà, che viene mandato a casa e che il giorno dopo esce da casa e ammazza la moglie. Condannato a 10 anni per i suoi comportamenti, va alla detenzione domiciliare. Ma possiamo regalare al Paese una legge del genere?

La complessità della materia richiede riflessione, tempo e attenzione. Purtroppo il provvedimento è stato sbagliato tecnicamente. Bastava inserire alcune parole, ossia fare riferimento non solo ai quattro anni come fascia di reati, ma alla pena applicata in concreto dal giudice, quindi intervenendo sul giudicato, perché se il giudice ha applicato una pena di 10 anni, non si può mandare il condannato ai domiciliari: si manda qualcuno ai domiciliari se la pena è contenuta nei quattro anni. Questo era lo spirito dell'intervento. Queste poche parole non possono essere inserite, altrimenti il provvedimento dovrebbe tornare alla Camera. Signor Presidente, ce lo faccia esaminare in Commissione.

Peraltro, questo provvedimento, così com'è, sul carcere oggi non ha nessun impatto. I dati comunicati dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria quantificano in poco più di 200 unità i soggetti potenzialmente suscettibili oggi di ottenere questo beneficio. Il provvedimento in discussione avrebbe degli effetti perversi nel tempo, ma oggi sul carcere non incide. Allora non c'è nessuna urgenza. Si faccia bene, perché tutti lo vogliamo. Ci sono disegni di legge di tutti i Gruppi. Noi al Senato eravamo pronti ad affrontare tutte queste tematiche, poi purtroppo il provvedimento è stato affidato alla Camera. Facciamolo bene e non consegniamo al Paese... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. *(Applausi dal Gruppo IdV)*.

### Senato, composizione

PRESIDENTE. Colleghi, informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere della Giunta per il Regolamento espresso nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Sicilia, a seguito delle dimissioni del senatore Antonino Strano, ha riscontrato, nella seduta del 21 dicembre 2012, che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva il predetto senatore è Filippo Maria Drago.

Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di questa sua comunicazione e proclamo senatore Filippo Maria Drago.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3596 (ore 11,45)**

LI GOTTI (*IdV*). Le chiedo, signor Presidente, di poter concludere il mio intervento.

PRESIDENTE. Prego, senatore Li Gotti.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, considerando la complessità della materia, ritengo che essa necessiti e meriti, proprio perché ha un impatto forte su molti istituti del codice di procedura penale, un approfondimento in Commissione. Si tratta di qualcosa che cambia 40 articoli del codice e inserisce un nuovo titolo al suo interno.

PRESIDENTE. Certo, senatore Li Gotti. Ho ascoltato con interesse il suo intervento e conosco il suo articolato, motivato ed autorevole parere.

D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signor Presidente, è noto che noi siamo invece dell'idea, a differenza del collega che mi ha preceduto, che questo provvedimento possa essere esaminato e approvato in Aula, e non riteniamo né giusto né opportuno il suo rinvio in Commissione, per due ragioni fondamentali.

La prima riguarda il metodo: noi abbiamo definito un calendario dei lavori in Commissione che prevedeva l'esame di questo provvedimento perché frutto di un'intesa ampia alla Camera, e quindi di un'intesa su un testo oggettivamente non controverso, salvo posizioni legittime che sia la Lega che l'Italia dei Valori hanno su questa materia e che sono senz'altro rispettabili, ma che non sono espressione della maggioranza del Parlamento.

La seconda ragione attiene al merito, perché si tratta di un provvedimento che interviene per la prima volta in maniera organica su un tema così complesso e così difficile come quello delle misure e delle sanzioni alternative al carcere, in un momento in cui c'è una vera e propria emergenza carceraria, c'è un problema di sovraffollamento delle carceri e c'è un problema di civiltà giuridica che attiene al modo in cui oggi è gestito il sistema di applicazione delle pene nel nostro Paese, un provvedimento che quindi interviene in maniera strutturale su questi temi, visti i fallimenti che negli anni precedenti i precedenti Governi su questa materia hanno fatto registrare in maniera chiara ed evidente.

Quindi, l'idea di non affrontare il tema delle pene detentive non carcerarie, della messa in prova, della sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili – che sono tutte questioni che in questa legislatura

sono state oggetto di approfondimento dal punto di vista dell'apprezzamento del merito, delle tecniche giuridiche e così via, e su cui si è trovata un'opinione largamente condivisa anche da parti politiche che fra di loro su questo tema hanno sempre avuto opinioni diverse – l'idea che tutto questo debba essere compromesso perché siamo alla vigilia di una campagna elettorale e quindi deve emergere, a destra quanto in una parte della sinistra (mi riferisco all'Italia dei Valori), questa forte e devastante cultura giustizialista senza giustizia è una cosa che obiettivamente noi non condividiamo e che stigmatizziamo.

Di fronte allo sforzo che il Governo ha fatto di mettere a punto un complesso di norme organiche, che intervengono in maniera strutturale, che non cancellano l'applicazione delle pene, ma che stabiliscono sistemi diversi con cui si scontano le pene in un Paese in cui non siete riusciti ad affrontare il tema delle carceri, io credo che questa sia una questione che dovrebbe essere apprezzata più seriamente anche da parte di chi oggi minaccia l'ostruzionismo per non far approvare questo provvedimento.

Io ritengo che questa sia la più grande responsabilità che vi portate dietro, colleghi della Lega e colleghi del Popolo della Libertà che gli andate appresso, e credo che qualunque decisione prenderà...

VOCE DAL GRUPPO PDL. Basta!

D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). No, basta lo dico io, quando finisco di parlare. Dicevo che vi assumete la responsabilità di non adottare alcun intervento strutturale in materia di giustizia, dopo i vostri fallimenti per cinque anni su questa materia. E questo è indecente, proprio nel momento in cui su questo tema alla Camera si è trovato un accordo da parte di tutti! Questo è il punto, e questa è la vostra responsabilità, di cui dovete rispondere di fronte agli elettori. E lo fate perché siete impauriti dal populismo della Lega, che vi può dire che fate sconti di pena. Questo non è serio e non è accettabile. (*Applausi della senatrice Sbarbati*).

Detto questo, noi ci rimetteremo con serenità e con serietà alle decisioni che il Presidente del Senato vorrà prendere. Ma resta fermo il punto della vostra responsabilità e della vostra incapacità di affrontare i temi della giustizia, salvo quelli che riguardano una sola persona. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e della senatrice Contini*).

VIESPOLI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Signor Presidente, mi consentirà una considerazione rapidissima sul piano politico e istituzionale, che peraltro ho già evidenziato in sede di Conferenza dei Capigruppo.

Noi stiamo attraversando una fase che, per usare una definizione inedita, è di surrealismo politico-istituzionale, tra dimissioni annunciate, scioglimenti preannunciati e con il Parlamento che si trova ad operare dentro una accelerazione politico-istituzionale, correndo il rischio – se non c'è qualcuno che lo dice – di apparire come improntato al solito parlamentarismo inconcludente, quando c'è invece una corresponsabilità in chi ha determinato, a cominciare dal Presidente del Consiglio in carica, tale condizione di accelerazione politica, laddove si poteva diversamente governare questa fase per un'ordinata conclusione della legislatura. *(Applausi dai Gruppi CN:GS-SI-PID-IB-FI e PdL).*

La dimostrazione sta esattamente nel dibattito che stiamo affrontando oggi, costretti a dire che è giusto rinviare il testo in Commissione, perché è intellettualmente onesto dire che chi segnala difficoltà di merito e necessità di approfondimenti di merito su un provvedimento così significativo e rilevante ha ragione. Ci sono oggettivamente condizioni che suggeriscono un approfondimento, la necessità di un'ulteriore lettura e di un passaggio in Commissione, nonostante si corra il rischio realisticamente di canalizzare il provvedimento non verso la decisione, ma verso l'archiviazione. Per queste ragioni, in sede di Conferenza dei Capigruppo – e lo ribadisco in quest'Aula – ci siamo pronunciati favorevolmente su un'eventuale decisione che il Presidente, nella sua autonomia, vorrà assumere per rinviare il provvedimento in Commissione.

Ci tenevo a segnalare questo dato, che credo debba trovare spazio nel dibattito di questa Assemblea parlamentare, perché non appartengo a coloro i quali subiscono una sorta di condizionamento da pensiero unico e di subalternità rispetto al tentativo di non inquadrare correttamente quello che sta accadendo in questo Paese. *(Applausi dai Gruppi CN:GS-SI-PID-IB-FI e PdL).*

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, è difficile prendere la parola in questo convulso e nervoso esito di legislatura su un tema che francamente meriterebbe toni e riflessioni altre. Condivido quanto è stato detto poc'anzi dal presidente D'Alia, ma vorrei aggiungere alcune considerazioni.

È molto facile, al contrario, fare su questo testo esercitazioni parossistiche, perché è ovvio che tutte le volte in cui si discute di sanzioni penali, di criminalità, di sicurezza dei cittadini (questioni tutte, ovviamente, di primo interesse per la Repubblica e la convivenza civile) la tentazione della battuta a effetto o dell'osservazione, appunto, parossistica è sempre dietro l'angolo.

Parliamo di un provvedimento che riguarda le pene detentive non carcerarie, proprio perché all'alleggerimento delle carceri ci siamo dedicati in questo ultimo anno di lavoro, come ricordava il ministro Severino

alla Camera, e con un piano carceri finalmente implementato – devo dire – in maniera eccellente e, dall'altra parte, con una serie di misure che valgono a evitare l'espiazione della pena detentiva in carcere tutte le volte in cui questo sia possibile.

Il cuore di questo provvedimento è esattamente questo, con una griglia di assicurazione contro eccessi e possibilità che la norma non si adatti al caso concreto di tale attenzione da prevedere non soltanto il filtro – comunque e sempre – del giudice, ma anche da introdurre nel procedimento un soggetto che è rimasto fino a questo momento nell'intero nostro ordinamento estraneo alla valutazione dell'applicazione della misura non carceraria, e cioè le parti offese.

Questa attenzione non ha giocato su un campo del tutto inesplorato. Come ricordava il senatore D'Alia, discutiamo di questi temi da almeno 20 anni: un pezzo della cultura politica, non soltanto del mio partito e del Gruppo, ma mia, è stato elaborato e si è sedimentato attraverso una discussione su questi temi, che ancora una volta, e per l'ennesima volta, hanno avuto una traduzione normativa che oggi attenderebbe esclusivamente di essere definitivamente discussa e approvata. Anche perché tutto questo non avviene sotto una bolla di vetro, in un campo non esposto a nessuna influenza: questo avviene in un campo nel quale la discussione di questi mesi ha prodotto speranze in esseri umani, speranze nelle loro famiglie, con una consistenza così avvertibile anche dal più disinteressato e distratto degli osservatori, che noi oggi falliremmo – e per davvero – un compito essenziale della politica, che è quello di rispondere alle promesse che fa e di mantenerle quando queste riguardino la carne viva dell'esistenza e degli affetti di un essere umano.

Non voglio qui neanche scomodare le numerosissime perorazioni del presidente Napolitano. Non voglio invocare il fatto che proprio qui, al Senato, su questi temi, si è celebrato un convegno importantissimo, voluto dal presidente Schifani e che ha avuto l'appoggio di tutti i Gruppi.

Non voglio neanche ricordare che questo è un testo che ci arriva dalla Camera con un consenso amplissimo, frutto di un accordo politico che era in parte, certo, il riflesso di una maggioranza che si era creata a sostegno del Governo Monti, ma che proprio su un tema come questo, che è stato uno dei temi più caldi e brucianti della storia politica italiana, aveva registrato un accordo vero, sostanziale: l'edificazione di una cultura politica su questo tema, che finalmente potevamo definire patrimonio comune della maggioranza delle forze politiche rappresentate nel Parlamento e nel Paese.

Oggi veniamo esposti, invece, ad una ulteriore prova di responsabilità. Alcune forze politiche, legittimamente (perché, ovviamente, ciascuno è qui per dire qual è la propria posizione), e in particolare la Lega Nord, dicono che questo provvedimento deve sparire dall'ordine del giorno, pena – lasciatemelo dire così come la penso, e i colleghi della Lega che me lo hanno già sentito dire in Conferenza dei Capigruppo non si allarmeranno – la fine ingloriosa di questa seduta e di questa legislatura.

In questo clima che io definisco di cristallo, nel quale noi attendiamo che dalla Camera arrivi il testo che deve regolare l'atto essenziale per ogni competizione democratica, quello della raccolta delle firme e quindi della possibilità di partecipazione di tutte le forze politiche presenti nel Paese, in questa atmosfera così tesa e fragile, è ovvio che la forma della richiesta di numero legale (che ha già visto una prima volta mancare il numero legale) che la Lega ha annunciato di voler praticare mette a rischio beni di prima qualità.

Io avverto la responsabilità di questo momento, così come avverto il rischio che una questione così delicata venga sottoposta, come diceva il senatore D'Alia, al fuoco incrociato di esigenze elettorali, più che al fuoco incrociato di osservazioni fondate su convincimenti, su condivisione di valori, di principi e di soluzioni.

Quindi, signor Presidente, rimetto anche io nelle sue mani la decisione sulla sorte di questo provvedimento. Mi lasci però dire che noi riteniamo – lo dico a nome di tutto il mio Gruppo – che questo provvedimento sia uno dei più importanti che ci siamo trovati ad affrontare nel corso di questa legislatura sui temi della giustizia: per quanto ci riguarda, uno dei più cari alla nostra cultura politica e alla nostra speranza per il Paese.

Vorrei aggiungere un'altra cosa. Visto che la responsabilità dovrebbe tenerci tutti uniti nella possibilità di approvare, non appena verrà trasmesso, il decreto-legge recante misure urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche, pur non avendo ancora ben compreso come si svolgeranno e proseguiranno i nostri lavori, in qualunque momento della giornata durante i nostri lavori arrivasse la notizia che il decreto-legge è stato approvato alla Camera, credo dovremmo sospendere ogni attività per trattare e convertire in legge il decreto-legge sulle regole elettorali. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Viespoli e Menardi).*

GASPARRI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(PdL)*. Signor Presidente, non voglio entrare nel merito dei provvedimenti in esame perché non è questa la fase.

Noi abbiamo condiviso, come Gruppo, la scelta di stendere un calendario che prevedeva l'ordine degli argomenti di cui adesso stiamo parlando, tra cui il provvedimento riguardante la situazione carceraria e quello relativo alla riforma forense. Sappiamo poi che pende su tutti noi la responsabilità di convertire un decreto-legge che riguarda la regolarità sostanziale della procedura elettorale in relazione al quale – lo dico ai colleghi anche del mio Gruppo che me lo chiedono – non ho certezze, come Capogruppo, su quando si voterà.

Il provvedimento è ora in discussione alla Camera dei deputati, che sta esaminando anche il disegno di legge di stabilità. È una questione importante, pertanto dobbiamo garantire la funzionalità del Parlamento nel

momento in cui (questa sera o domani mattina) questo provvedimento dovesse essere esitato.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento sulle carceri, ci sono tante questioni di merito che sono state accennate sulle quali si potrebbe convenire, a cominciare dalla perfettibilità. Penso, ad esempio, signora Ministro, come già ricordato dal senatore Giovanardi forte della sua esperienza di Governo, alle persone tossicodipendenti che con risorse adeguate potrebbero essere fuori dal carcere a scontare la pena grazie alle norme vigenti, ma questo spesso non avviene per mancanza di risorse o di volontà. Ma trattando del merito, di cui ci occuperemo se la discussione avrà luogo, tradirei il mio impegno iniziale.

Capisco come la posizione di alcuni Gruppi renda molto difficile la possibilità di decidere su questo provvedimento (è questo il nostro auspicio, non di discutere), ma anche sulla riforma dell'avvocatura. Se è, infatti, giusto decidere in una fase conclusiva della legislatura su un provvedimento che è stato approvato dalla Camera dei deputati, a maggior ragione mi sento di dire che sarebbe ancor più giusto decidere sulla riforma dell'avvocatura, largamente attesa, nata nel Senato della Repubblica che ne ha discusso in quest'Aula per settimane intere con un dibattito competente e appassionato, e poi passata alla Camera dei deputati dove la discussione, che non ho potuto seguire in diretta come è successo in Senato, è stata altrettanto appassionata e che oggi potrebbe trovare conclusione. Su quel provvedimento penso che il Senato abbia ancora più motivazione.

Quindi, ci auguriamo che l'andamento dei lavori possa essere conforme alle indicazioni emerse nella Conferenza dei Capigruppo e anche all'impegno personale – consentitemelo – del Presidente assunto su alcuni temi in tante occasioni pubbliche ed istituzionali. Mi auguro quindi che si possa procedere con l'ordine del giorno stabilito, approvando questi provvedimenti, sia l'uno (secondo l'ordine progressivo) che l'altro, a cui tante energie proprio il Senato ha dedicato, e poi tenersi pronti alle decisioni riguardanti il decreto-legge per lo svolgimento delle elezioni politiche, la cui rilevanza per il funzionamento della democrazia non devo qui sottolineare.

Mi rendo conto delle circostanze, dei colleghi che vorrebbero certezze sull'andamento dei lavori: io non ne ho, e credo che in questo momento non le abbia neanche la Presidenza del Senato. Ho certezza rispetto alla nostra responsabilità di contribuire, in questa fase conclusiva della legislatura, ad un andamento ordinato e responsabile dei lavori.

Voglio cogliere infine questa occasione per fare alcune puntualizzazioni sulle critiche ingiuste mosse alla Commissione bilancio. La Commissione questa mattina, alle 9, ha trasmesso il parere sul noto decreto delegato denominato, per sintesi giornalistica, «liste pulite». Ieri la 5ª Commissione permanente ha lavorato tutto il giorno per consentire che si varasse il disegno di legge di stabilità ed il provvedimento sull'articolo 81 della Costituzione. Pertanto, respingo gli attacchi mossi ad un'istituzione del Senato: ci si critichi quando è giusto, ma non quando non vi sono ragioni per farlo! (*Applausi dal Gruppo Pdl*). Capisco che all'esterno qual-

cuno possa non coglierlo, ma io sottolineo –e vorrei che tutti i Gruppi parlamentari ne dessero atto pubblicamente – che negli ultimi giorni la Commissione bilancio ha lavorato giorno e notte per esaminare un complesso disegno di legge di stabilità; inoltre, sono stati esaminati il provvedimento sull'articolo 81, che era il completamento di una riforma costituzionale, e tanti altri provvedimenti. Questa mattina, poi, ha espresso il parere sul decreto «liste pulite», che peraltro è stato dato anche se la sua eventuale mancanza non avrebbe comunque impedito il varo del provvedimento.

Signor Presidente, mi scuso se sono uscito un po' fuori tema, ma credo che in questa fase debba essere sottolineato, a decoro della nostra istituzione, il senso di responsabilità che anche su questi provvedimenti il nostro Gruppo vuole dimostrare fino all'ultimo momento. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

BERSELLI (*FDI-CDN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Mi spiace, ma può prendere la parola un senatore per Gruppo, e il senatore Gamba è già intervenuto per il Gruppo.

BERSELLI (*FDI-CDN*). Chiedo la parola come Presidente della Commissione.

PRESIDENTE. Non è previsto.

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, avrei anche rinunciato a parlare se si fosse trattato soltanto di comunicare una decisione politica relativa alle priorità che il Parlamento ritiene di dare all'approvazione dei disegni di legge. Anche se con rammarico, mi sarei limitata a prenderne atto. Poiché invece si è entrati nel merito del provvedimento, credo di avere il preciso dovere, come rappresentante del Governo, di difenderlo e di entrare nel merito dei contenuti che sono stati oggetto di contestazione, soprattutto quando ciò non corrisponde né al contenuto né allo spirito del provvedimento.

Dunque, se avrete la pazienza di ascoltarmi, vorrei esaminare punto per punto ciò che è stato detto, per ripristinare la verità e la correttezza rispetto ai contenuti del provvedimento.

Partirò quindi dal primo intervento, svolto dal Gruppo Lega Nord, in cui si è lamentato il fatto che persone imputate di *stalking* e di furto potrebbero essere lasciate comunque ad un trattamento privilegiato. Vorrei ricordare, a me stessa e poi a voi, che per questi reati, quando sono puniti con sanzione non superiore a quattro anni, è già oggi previsto che non vi sia carcerazione preventiva. Partiamo da questo dato: qui non stiamo par-



lando di non dare *ex novo* carcerazioni preventive per reati puniti con pena non inferiore a quattro anni, ma stiamo parlando di situazioni per le quali l'ordinamento attuale già prevede che non vi sia carcerazione preventiva.

Quanto alle asserite lacune ed errori del provvedimento, non posso che appellarmi alla Camera dei deputati, la quale ha condiviso il provvedimento con forza e con numeri estremamente significativi; se avrete tempo e pazienza di leggere le relazioni parlamentari, vedrete con quanta forza i Gruppi parlamentari che sostengono il Governo hanno sostenuto il disegno di legge in esame e lo hanno condiviso in tutte le sue premesse, in tutti i suoi contenuti, in tutte le sue implicazioni, ritenendo che esso avesse la meritevolezza, potesse essere condiviso e potesse diventare legge di questa Repubblica.

Per quanto riguarda il tempo, ho molta meno esperienza parlamentare di voi, ma ho trascorso l'ultimo periodo vivendo spesso al Senato e alla Camera e ho visto passare con molta rapidità i provvedimenti di interesse comune e condivisi, a volte anche con maggiore rapidità di quella oggi prevista per il provvedimento in esame. In fondo, oggi avremmo avuto modo di discuterlo ampiamente e di sottoporlo alla vostra condivisione.

Passo alle considerazioni svolte a nome del nuovo Gruppo Fratelli d'Italia-Centrodestra Nazionale sul tema dell'ampiezza della delega e del relevantissimo numero di soggetti che potrebbero essere implicati. Vedete, questo è un provvedimento del quale si dice tutto e il contrario di tutto: c'è chi dice che riguarda troppe poche persone e chi, invece, dice che ne riguarda troppe. Forse la verità sta nel mezzo, come vi dirò a breve. Non si tratta dunque di un problema di numeri, certamente, ma di qualità delle scelte del legislatore.

Si è chiesto inoltre, sempre a nome del suddetto Gruppo, perché questo provvedimento abbia dormito alla Camera, mentre adesso viene fuori con tutta quest'urgenza, dato che, se vi fossero state urgenza e necessità, si sarebbe dovuto adottare un decreto-legge. Senatore Gamba, lo so anch'io: ma so anche che non l'abbiamo fatto per rispetto di questo Parlamento, anche se si sarebbe potuto esaminare insieme al salva carceri inserendolo in quel decreto-legge, esclusivamente perché presso il Parlamento, come altri hanno ricordato, pendeva una serie di disegni di legge. E poiché questo Governo è sempre stato rispettoso della volontà del Parlamento, non ha voluto sovrapporre un proprio decreto-legge ai numerosi ed ampi disegni di legge dei quali il Parlamento si era già fatto carico e di cui questo Governo si è fatto carico con il provvedimento in esame, sperando che la sua chiara urgenza fosse evidente a tutti i parlamentari.

Coloro che hanno seguito le cronache parlamentari non sanno quanto impegno io personalmente abbia dovuto mettere perché la Camera, prima in Commissione giustizia, poi in Aula, fissasse questo provvedimento. (*Commenti del senatore Gamba*). Quasi non c'è stato giorno nel quale non abbia insistito per la sua trattazione alla Camera, come ho insistito perché venisse inserito prima in Commissione giustizia, poi in Aula al Se-

nato. Sarà una considerazione ingenua la mia, ma ribadisco che forse si sarebbe dovuto sovrapporre un decreto-legge alla volontà parlamentare.

Veniamo ora alle considerazioni del senatore Li Gotti: diciamoci le cose come stanno, non ammantiamo di difficoltà tecniche una chiara volontà politica, perché quelle da lei sollevate sono difficoltà apparenti, e vorrei richiamare i motivi per i quali questa opera di informazione non è corretta nei termini in cui ella sta facendo. Innanzitutto, non si tratta di un provvedimento che sostituisce la detenzione domiciliare alla detenzione carceraria: non è così. Si tratta invece di un provvedimento che dà al giudice un ulteriore strumento rispetto al carcere. Dice al giudice: Guarda che, quando si tratterà di emanare la tua sentenza, potrai decidere se mandare questa persona in carcere, alla detenzione domiciliare o alla messa alla prova. Dà cioè strumenti alternativi al giudice, senza imporgli di applicare a chicchessia e a qualunque condizione giuridica la misura della detenzione domiciliare e la misura alternativa al carcere.

Questo naturalmente affronta e risolve anche il problema di chi sia condannato per quattro o cinque episodi di *stalking*, o di furto o di qualunque reato vogliate prendere in considerazione per esercitarvi nella palestra dell'impossibile, cioè di arrivare a pene fino a 15 anni per questo tipo di reati. Esercitemoci pure. Ipotizziamo per un momento che per reati con pena non superiore a quattro anni si possa in concreto essere condannati, perché plurirecidenti, a 15 anni: ve lo vedete un giudice che, disponendo di tutto lo strumentario possibile, decide di dare la detenzione domiciliare a questo soggetto? O non ritenete che questo provvedimento abbia una sua intrinseca saggezza, che è quella di affidare comunque al pubblico ministero e al giudice il compito di decidere chi è meritevole e chi non lo è di misura alternativa alla detenzione? Pensate davvero che il giudice possa avere anche solo il minimo dubbio se dare la detenzione domiciliare a una persona che meriti 15 anni di carcere? Se rispondete sì a questa domanda, allora avete ragione a rimandare indietro questo provvedimento.

LI GOTTI (*IdV*). Però, può farlo o no?

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Ma se con ragionevolezza rispondete che non è possibile, avete già la risposta: questo è un provvedimento che non rende possibili queste cose irragionevoli.

LI GOTTI (*IdV*). Astrattamente lo può fare o no?

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Non solo. Questo è un provvedimento...

LI GOTTI (*IdV*). Non è vero! Non è vero!

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Io non l'ho interrotta, senatore Li Gotti, mentre lei parlava.

Questo è anche un provvedimento che comporta la necessità di sentire il parere della persona offesa. Si tratta di un'altra grande novità che è stata inserita. E voi pensate che il parere della persona offesa non conti? Noi l'abbiamo considerato determinante in questo provvedimento: sentire cosa ha da dire la persona offesa rispetto alla possibilità che la persona condannata venga mandata alla messa alla prova anziché in carcere, alla detenzione domiciliare anziché in carcere.

Dunque, si tratta di un provvedimento che tempera...

LI GOTTI (*IdV*). Non è vero! Solo per l'affidamento è prescritto!

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, la prego. Signora Ministro, concluda.

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Per l'affidamento.

LI GOTTI (*IdV*). Lei ha parlato di detenzione domiciliare.

PRESIDENTE. Signora Ministro, la prego di continuare e, se possibile, di avviarsi ad una sintetica conclusione.

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Stavo parlando della messa alla prova, se non sbaglio.

LI GOTTI (*IdV*). Può mandare all'arresto domiciliare un condannato a 15 anni o no?

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Stavo parlando della messa alla prova e per la detenzione domiciliare ho richiamato la decisione del giudice. Mi pare che avessi richiamato entrambi gli argomenti. (*Commenti dai Gruppi PD e LNP e del senatore Li Gotti*).

PRESIDENTE. Signora Ministro, si avvii a concludere. Grazie.

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. Posso, signor Presidente?

PRESIDENTE. Prego, signora Ministro.

SEVERINO DI BENEDETTO, *ministro della giustizia*. È stato anche detto che a questo punto il condannato avrebbe il diritto di chiedere la detenzione domiciliare o la messa alla prova. Ancora una volta non è un diritto: è una possibilità che viene sottoposta alla valutazione del giudice. E quando sento parlare di indulto e amnistia permanente e poi mi sento dire che ci sarebbero solo 200 detenuti destinatari di questa misura, non posso che tornare al problema dei numeri e di come evidentemente, quando si dice tutto e il contrario di tutto, spesso la verità è nel mezzo. Ma, eviden-

temente, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria mente ai relatori della Commissione giustizia della Camera e mente anche al suo Ministro, perché i relatori della Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento hanno parlato dei 1.200 possibili destinatari della misura. Gli ultimi dati che ho chiesto ancora una volta l'altro ieri parlano di 2.800 persone entrate in carcere nel 2011 per reati con pena massima fino a quattro anni e che quindi sarebbero potenziali destinatari di questo provvedimento. Naturalmente poi sarà sempre il giudice a decidere quanti saranno e allora, forse, anche questo la dice lunga sul fatto che i numeri non possono essere dati se non in una prospettiva erronea e che, in qualche modo, non comprende e non riguarda tutti i dati.

Vi sono stati poi interventi a sostegno del provvedimento, come quello del senatore D'Alia, alle cui considerazioni ne vorrei aggiungere una. Egli ha parlato di un provvedimento strutturale nel quale, tra l'altro, si sarebbe evitato, andando avanti nella discussione, approvandolo e facendolo diventare legge, che si facessero i processi ai fantasmi. Infatti, c'è una terza parte del provvedimento estremamente importante dal punto di vista procedurale che avrebbe evitato quei processi contro gli irreperibili che, purtroppo, rappresentano un elemento di forte appesantimento e rallentamento della giustizia.

Senatore Viespoli, certo, approfondimenti di merito se ne sarebbero potuti fare se il Parlamento avesse avuto tempi più celeri. Ma desidero richiamare ancora una volta che qui non abbiamo fatto altro che riportare norme contenute in disegni di legge di vostra iniziativa, di iniziativa parlamentare, che apparivano tanto fortemente condivise da averci indotti ad inserire in un disegno di legge.

La senatrice Finocchiaro ha poi richiamato il fatto che si tratta di applicare pene detentive non carcerarie. Pene detentive non carcerarie: di questo si tratta. Vorrei ricordare che in altri Paesi, pur considerati rispettosi delle leggi, Paesi legalitari, le misure alternative alla detenzione vengono applicate nel 75 per cento dei casi, cioè l'accoglimento del principio del carcere come *extrema ratio* avviene in Francia ed in Germania nel 75 per cento dei casi, mentre in Italia nell'82 per cento dei casi si va in carcere. Noi, assieme a voi, volevamo cercare di rovesciare queste proporzioni e far ritornare il carcere l'*extrema ratio* a cui ricorrere in caso di condanne per i reati che abbiamo indicato e che prevedono comunque una misura di pena contenuta. Credevo che volessimo avere un Paese al passo con i tempi da questo punto di vista e al passo con la regola secondo la quale già oggi, comunque, la misura preventiva non viene applicata.

Senatore Gasparri, sono d'accordo con lei sul fatto che uno dei grandi problemi del carcere sia la mancanza di risorse, la mancanza di risorse alternative per finanziare istituti nei quali risolvere ed affrontare altri problemi, per esempio quelli relativi alla tossicodipendenza, dei quali questo provvedimento non si occupa. So quanto questa mancanza di risorse incida e vi devo dire che mi spiace molto che siano venute meno, all'interno della legge di stabilità, le risorse che erano originariamente previste per il

finanziamento del lavoro carcerario, che oggi non può contare più neanche su un euro. Quindi, credo anch'io che esista un problema di finanziamento delle carceri.

Quanto al discorso relativo agli avvocati, credetemi, sono avvocato anch'io, quindi la mia anima è sempre dilaniata tra questi due provvedimenti. Ma, da avvocato penalista, posso dirvi quello che l'Unione delle camere penali ha sempre fatto: si è sempre battuta fortemente per le misure alternative alla detenzione e credo che se i miei colleghi avvocati fossero qui con me si batterebbero anche loro perché le misure alternative alla detenzione fossero introdotte nelle leggi italiane. Credo quindi in una battaglia comune, non in una battaglia che ci divida in questo momento. È una battaglia prioritaria: lo dico io, ma lo dice anche l'Unione delle camere penali, e lo dicono tanti avvocati che, conoscendo la situazione delle carceri, sanno quanto sia prioritario un provvedimento in questo senso.

Quindi, non cerchiamo di modificare o comunque di rappresentare i problemi in maniera diversa da quella reale. Questo è un provvedimento importante, che ha una sua razionalità e che avrebbe ben potuto essere approvato questa mattina senza recare fastidi o pregiudizi ad alcuno. E sarebbe stata una pagina bellissima con la quale concludere questa mia esperienza di Governo. Purtroppo vado via con questa amarezza, ma grazie comunque per il sostegno che ci avete sempre dato. (*Applausi dai Gruppi PD, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD e PdL e del senatore Astore*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Berselli, presidente della 2ª Commissione permanente, che aveva in precedenza chiesto di intervenire. La prego comunque, senatore Berselli, di essere sintetico.

BERSELLI (*FDI-CDN*). Signor Presidente, a differenza di tanti colleghi che sono intervenuti, non entrerò nel merito del provvedimento. Avevo chiesto di parlare, signor Presidente, non come rappresentante del Gruppo Fratelli d'Italia-Centrodestra Nazionale, ma come Presidente della Commissione giustizia. Poiché è stato chiesto da autorevoli colleghi il ritorno in Commissione del provvedimento, ritenevo e ritengo che fosse opportuno sentire anche la voce del Presidente di questa Commissione.

Devo assicurare che da parte di tutti i componenti della Commissione giustizia, da me presieduta, non vi è stata alcuna inerzia che ha impedito l'esame del provvedimento. Devo dirlo in tutta franchezza.

Voglio ricordare che il 29 febbraio di quest'anno il disegno di legge fu presentato alla Camera dei deputati. Il 10 dicembre è stato assegnato alla Commissione giustizia; eravamo in sessione di bilancio e la Conferenza dei Capigruppo, all'unanimità, non ha ritenuto di concederci deroga per esaminarlo. Soltanto ieri, nella prima seduta utile, e soltanto per quindici minuti, come è stato ricordato, abbiamo potuto ascoltare parzialmente le relazioni.

Signor Presidente, come lei avrà colto, si tratta di un provvedimento molto complesso, delicato, difficile anche da interpretare e suscettibile di opposte valutazioni. Credo che nessuno di quelli che hanno chiesto il ritorno in Commissione abbia pensato di strumentalizzare a fini elettorali la situazione drammatica in cui si trovano i detenuti italiani. Tuttavia, un confronto più serio in Commissione sarebbe stato assolutamente indispensabile.

Non entro nel merito del provvedimento, ma non posso non ricordare che la messa alla prova che dia esito positivo dopo due anni determina l'estinzione del reato. Quali reati si vanno ad estinguere? Quei reati contro la pubblica amministrazione, nei cui confronti tanti colleghi del centrosinistra chiedono da sempre la riduzione dei termini di prescrizione. L'estinzione si determina, signor Presidente, dopo due anni. L'elenco dei reati è lunghissimo: peculato, malversazione, corruzione, istigazione alla corruzione; mi fermo qui, perché sono esattamente 23 reati contro la pubblica amministrazione che verrebbero estinti. Non sarebbe l'estinzione della pena, ma del reato, decorsi due anni dalla messa in prova.

Pertanto, signor Presidente, a nome della Commissione, proprio per garantire un sereno svolgimento dei lavori nella sede propria, che è quella della 2ª Commissione permanente, non posso che associarmi alla richiesta di rinviare questo provvedimento in Commissione, perché possa essere esaminato con l'attenzione, la cura e il senso di responsabilità che la Commissione giustizia ha sempre dimostrato. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi trovo naturalmente a dover assumere una decisione estremamente sofferta...

DELLA MONICA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA MONICA (PD). Le chiedo solo un attimo, signor Presidente. Giustamente il presidente Berselli è intervenuto a nome della Commissione giustizia, ma la Commissione giustizia, almeno per la parte del Partito Democratico, non è affatto su questa linea. Riteniamo, anzi, che questo provvedimento debba essere immediatamente discusso e votato e che sarebbe una vergogna se il Parlamento italiano concludesse la legislatura senza votarlo.

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, credo che il senatore Berselli sia intervenuto nella qualità di Presidente della Commissione e non a nome della Commissione: almeno io ho interpretato così. Infatti, inizialmente pensavo che intervenisse a titolo di componente di Gruppo e gli avevo negato la parola, poi mi ha fatto sapere che interveniva come Presidente: allora, per rispetto alla carica istituzionale, gli ho concesso la parola.

Dicevo, onorevoli colleghi, che mi trovo ad assumere una decisione sofferta. Se dovessi decidere con il cuore, penso che voi conosciate la mia sensibilità e la mia attenzione al tema del sovraffollamento carcerario. Ieri, tra l'altro, ho fatto visita a Marco Pannella, personaggio storico delle battaglie per la soluzione dei problemi della giustizia, tra i quali vi è quello, delicatissimo, dell'emergenza carceraria. Ho più volte visitato, durante lo svolgimento del mio mandato, alcune strutture carcerarie e mi sono personalmente reso conto della condizione detentiva di persone che hanno sbagliato e che è giusto che paghino, ma che è altrettanto giusto che possano espiare la loro pena in condizioni civilmente accettabili. Ho anche lanciato appelli, perché mi rendo conto che il problema del sovraffollamento carcerario è storico e strutturale che spesso viene denunciato, ma mai affrontato con una volontà complessiva, che presupporrebbe un piano quanto meno decennale, pur di partire: non è infatti un tema che si può risolvere nel giro di uno o due anni.

Questo provvedimento si inserisce in una delle tematiche finalizzate a deflazionare la popolazione carceraria, quindi va in sintonia con una delle ipotetiche soluzioni e metodologie attraverso le quali aggredire il problema centrale dell'emergenza carceraria. Se dovessi decidere con il cuore, dovrei far proseguire i lavori. Devo però prendere atto di una situazione delicatissima che vive quest'Aula.

Anzitutto, occorre garantire al massimo che quest'Aula produca nella giornata di oggi almeno l'approvazione dei provvedimenti condivisi. Uno per tutti naturalmente – che ha priorità assoluta, appena ci arriverà dalla Camera dei deputati – è il decreto-legge relativo alla possibilità (condivido la posizione della presidente Finocchiaro) o alla agevolazione per tutte le forze politiche presenti nel Paese, anche se non presenti in Parlamento, di partecipare alle prossime elezioni, naturalmente nel rispetto delle regole. Il primo argomento che ritengo dovrebbe essere affrontato immediatamente è pertanto questo decreto-legge.

Nelle more, mi rendo però conto che andare avanti su questo tema – alla luce delle obiezioni di merito, condivisibili o meno, di vari Gruppi, che da un lato rivendicano la possibilità di intervenire per cambiare il provvedimento e dall'altro postulano l'esigenza di un articolatissimo dibattito che impiegherebbe molte ore, alla luce anche delle motivazioni del presidente Berselli, che è intervenuto, anche a nome della 2a Commissione, lamentando il fatto (ma lo sapevamo già) che la stessa è stata impegnata soltanto pochi minuti dalla discussione di questo testo, per garantire la possibilità a quest'Aula di lavorare produttivamente, nella consapevolezza che l'andamento dei lavori su questo testo sicuramente inchioderebbe quest'Aula per l'intera giornata senza produrre un effetto finale (perché è chiaro che un testo non esitato nemmeno in Commissione postula l'esigenza di un dibattito d'Aula che compensi il mancato dibattito in Commissione, per una questione di equilibrio e di trasparenza – è difficile.

Ritengo pertanto di dover assumere una decisione sofferta sotto il profilo personale e morale, quella del rinvio in Commissione di questo ar-

gomento per procedere con il successivo argomento all'ordine del giorno, che è il provvedimento di riforma dell'ordinamento forense. Ripeto, lo faccio con animo sofferto, anche perché non so quanti colleghi abbiano avuto modo di visitare le nostre carceri. Vorrei in questa sede rivolgere il mio sentito ringraziamento a tutto il personale penitenziario, di qualunque ordine e grado, perché svolge il suo lavoro con grandissimo spirito di abnegazione e professionalità, sacrificando affetti familiari e anche aspettative economiche, alle quali forse avrebbe maggior diritto, in un momento purtroppo di crisi economica. *(Applausi dai Gruppi PD e PdL)*. Quindi, assumo questa decisione in maniera estremamente travagliata, ma ritengo che in questo momento occorra garantire a questo ramo del Parlamento la possibilità di produrre una normativa che dia il senso al Paese che il Parlamento c'è e, seppure alla scadenza del suo mandato, è in grado di dare risposte ai cittadini.

Passiamo dunque al successivo argomento all'ordine del giorno, che nasce dal Senato dopo due anni di dibattito... *(I senatori del Gruppo LNP espongono uno striscione recante la scritta: «A casa il Governo Monti non i delinquenti» e cartelli recanti la scritta «No allo svuota carceri». Vivaci proteste dal Gruppo PD)*.

Colleghi, toglie immediatamente quei manifesti! Non costringetemi a sospendere la seduta. Non sospendo nessuna seduta: il Senato deve lavorare, ha il dovere di lavorare. *(Gli assistenti parlamentari intervengono per rimuovere lo striscione e i cartelli. Proteste dal Gruppo LNP. Vivaci proteste dal Gruppo PD)*.

DELLA SETA (PD). Presidente, lo deve espellere!

PRESIDENTE. Senatore Bricolo, provveda a togliere quei manifesti! Basta!

### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(601-711-1171-1198-B) Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 12,35)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale. *(Vivaci commenti)*.

Colleghi, cosa succede? Senatore Bricolo! *(Commenti dal Gruppo LNP)*. Basta! Evitiamo di chiudere in rissa questa seduta. Mi appello al vostro senso di responsabilità. *(Il senatore Della Seta rivolge ripetuta-*



*mente epiteti ingiuriosi in direzione del Gruppo LNP. I senatori Ferrante e Di Giovan Paolo protestano all'indirizzo del Gruppo LNP).*

DI GIOVAN PAOLO (PD). Presidente, gli ha messo le mani addosso!

PRESIDENTE. Adesso verificheremo. *(Il senatore Torri scende dai banchi del Gruppo LNP e si dirige verso i banchi del Gruppo PD, ma viene bloccato dagli assistenti parlamentari).*

Senatore Torri, la richiamo all'ordine. Senatore Torri, la richiamo all'ordine per la seconda volta! Non si faccia espellere. Al terzo richiamo la espello dall'Aula.

Mi segnalano che c'è stato qualche gesto inconsulto anche dai banchi del PD. Colleghi, basta, cerchiamo di concludere i lavori in maniera corretta. Adesso dobbiamo lavorare, come abbiamo lavorato fino a poco fa.

I relatori, senatori Valentino e Chiurazzi, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Valentino.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci auguriamo vivamente che questa riforma, che risponde a un'esigenza fortemente avvertita dell'avvocatura italiana, possa vedere la luce. Il fatto che questa evenienza si realizzi proprio oggi, mentre la legislatura volge al termine, costituisce la riprova di come il Parlamento sia stato attento e sensibile alle esigenze dell'avvocatura italiana. Noi avevamo licenziato il provvedimento in Senato in prima lettura ed eravamo convinti che quel testo fosse in assoluta sintonia con le necessità più avvertite della modernizzazione dell'avvocatura. La Camera lo ha modificato e le modifiche sono state considerate, tutto sommato, opportune. Soprattutto, l'audizione delle varie associazioni di categoria di tutta l'avvocatura e degli organismi istituzionali dell'avvocatura ci ha indotti a considerare questa eventualità come assolutamente indifferibile. È un'occasione che non possiamo perdere e che non perderemo.

Signor Presidente, le ragioni che a suo tempo ci indussero ad andare avanti nella riforma dell'avvocatura, prescindendo dall'esigenza e dalla necessità che veniva da altre parti prospettata di fare una riforma delle professioni congiunta e uniforme, risiede in un dato ineludibile, costituito dalla valenza costituzionale della professione di avvocato; una valenza che non può essere soltanto ricondotta, come è stato detto, al principio fondamentale, ossia il diritto alla difesa, ma alla circostanza che più profili della nostra legge costituzionale consentono alla funzione dell'avvocato di assumere un ruolo sempre più penetrante e incidente.

Signor Presidente, l'articolo 24 della Costituzione sottende l'esigenza di assicurare dignità, decoro e libertà all'avvocato. L'articolo 111 della Costituzione, che abbiamo modificato anni fa con l'impegno corale di tutte le anime del Parlamento, attribuisce un ruolo particolarmente inci-

dente all'avvocato, di osservatore e di propulsore di tutte quelle iniziative che debbono rendere il processo giusto e in sintonia con le necessità dei tempi. L'articolo 104 della Costituzione consente l'eleggibilità degli avvocati al Consiglio superiore della magistratura, cioè all'assise più elevata nel controllo delle attività giurisdizionali; l'articolo 135, comma 2, consente infine agli avvocati, dopo vent'anni, di diventare giudici costituzionali, cioè giudici delle leggi. Il profilo costituzionale della professione emerge a chiare lettere da tutte queste notazioni che oggi ho avuto l'onore di rassegnare all'Assemblea.

Signor Presidente, l'illustrazione dei relatori si conterrà in pochissime battute, perché l'esigenza prioritaria è quella di portare a compimento il nostro impegno e di realizzare questo documento legislativo. Mi fermo qui; sarà poi il collega correlatore che tratterà gli aspetti più specifici della legge di cui discutiamo. L'auspicio, che mi auguro possa essere coronato da un risultato positivo, è che oggi si possa finalmente scrivere una pagina utile alla giustizia italiana, che da settantuno anni attende questa riforma.

In conclusione, vorrei ringraziare, signor Presidente, anche coloro che, dissentendo dall'impostazione che la Camera aveva proposto al Senato, hanno dato un contributo di grande disponibilità, rinunciando ai loro emendamenti, a quelle proposte che avrebbero potuto migliorare l'impianto della norma, ma che certamente non avrebbero consentito di approvare il provvedimento. Un grazie a costoro e un grazie a tutti coloro che vorranno, con la celerità che i tempi impongono, portare a compimento questo testo, sul quale abbiamo lavorato per anni e che certamente tutti quanti noi conosciamo, con puntualità e rigore. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Chiurazzi.

CHIURAZZI, *relatore*. Signor Presidente, svolgerò alcune brevissime riflessioni sul contesto del provvedimento, perché ci teniamo a che il Parlamento e il Senato entrino nel merito ed anche perché quest'Aula ha svolto già in prima lettura un approfondito dibattito sul disegno di legge di cui parliamo.

Vorrei esprimere due concetti. In primo luogo, l'esigenza di approntare questa nuova normativa deriva dal fatto che la vecchia risale a settant'anni fa: quindi c'era un'esigenza avvertita ed antica. In secondo luogo, il quadro normativo nazionale ed europeo nel quale le attività professionali si muovono nel tempo è profondamente mutato: c'era quindi bisogno di un aggiornamento. Pensiamo di aver fatto un buon lavoro e ci siamo mossi ispirati da due principi. Il primo è stato quello di rafforzare e rendere ancora più trasparente la relazione degli operatori del settore, cioè degli avvocati, con i clienti; ci sono articoli importanti che ridefiniscono questo rapporto, che lo irrobustiscono e che rimuovono anche forme di pregiudizio che purtroppo accompagnano queste come altre categorie.

L'altro sforzo che crediamo di aver portato a compimento è quello di esserci occupati, all'interno della categoria degli avvocati, delle esigenze

di tutti coloro che vi operano; da chi vi opera da molti anni a chi vi opera da poco tempo, a coloro che aspirano a diventare avvocati: tutti troveranno norme che difendono la loro condizione.

Il dibattito prosegue e il testo, come sempre accade, è ancora perfezionabile, però il Parlamento, e il Senato in particolare, non può perdere l'opportunità di varare questa normativa. Credo sarebbe anche importante riuscire a farlo stamattina, poiché daremmo un segnale fondamentale, non solo alla professione degli avvocati ma alle professioni in genere che svolgono un ruolo centrale nella vita del nostro Paese. (*Applausi del senatore Benedetti Valentini*).

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signor Presidente, volevo intervenire sull'ordine dei lavori. Alla luce del fatto che il provvedimento sulle misure alternative alla detenzione non è stato affrontato e poiché per il provvedimento in titolo erano stati contingentati i tempi, in maniera secondo me assolutamente non proporzionata rispetto alla qualità del tema, le chiederei di rimodulare, con un po' più di ampiezza, ovviamente senza fare scelte che impediscano il prosieguo ordinato dei nostri lavori, i tempi a disposizione dei Gruppi per discutere e votare gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Presidente Finocchiaro, nelle more dell'illustrazione delle questioni pregiudiziali consulterò i Gruppi in maniera tale da trovare una condivisione, ma prendo atto immediatamente della richiesta del Gruppo del Partito Democratico di avere più tempo a disposizione. Ove gli altri non ne avessero bisogno, concederò al solo Partito Democratico un tempo maggiore per gli interventi.

RIZZI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZI (*LNP*). Signor Presidente, intervengo in riferimento all'increpitoso atteggiamento che c'è stato in Aula poc'anzi, a seguito della nostra civile protesta nei confronti del provvedimento precedentemente rinviato in Commissione.

Vorrei solo sottolineare, affinché rimanga agli atti di questo Parlamento, che il collega Della Seta, che guarda tanto divertito, ha per 11 volte inveito contro i membri del Gruppo della Lega Nord con termini come «stronzi» e «pezzi di merda». Riporto le sue parole in modo tale che questo venga registrato agli atti di questo Senato, perché non mi sembra una dialettica politica normale, ma è un'invettiva assolutamente personale. (*Applausi dal Gruppo LNP. Commenti del senatore Di Giovan Paolo*).

PRESIDENTE. Presidente Finocchiaro, io rimodulerò i tempi, ma vorrei porre all'attenzione dell'Assemblea un aspetto procedurale e temporale, fermo restando che sarà concesso maggiore tempo a disposizione del Partito Democratico, che me l'ha chiesto. Sono stati presentati infatti 190 emendamenti, tutti a firma dei componenti del Partito Democratico; l'armonizzazione nasceva anche da questo. Io sono prontissimo a concedere i tempi richiesti dal Gruppo del Partito Democratico ma mi aspetto altrettanta collaborazione da parte del Gruppo considerato il numero degli emendamenti. Anche allargando i tempi di intervento, dobbiamo infatti votare 190 emendamenti. Lo so che sono a firma di due colleghi del Gruppo del Partito Democratico, ma dobbiamo capirci. Da parte della Presidenza non c'è comunque alcuna volontà di strozzare il dibattito.

La presidente Finocchiaro ha già anticipato in sede di Conferenza dei Capigruppo di volere chiarire alcuni punti, e darò garanzie affinché questi vengano chiariti perché sono punti importanti, che ritengo siano da approfondire e comunque da lasciare agli atti ove la legge dovesse essere approvata. Di contro, chiedo un minimo di collaborazione al Gruppo del Partito Democratico perché 190 emendamenti postulano naturalmente un'esigenza temporale, pur se votati per alzata di mano. Quindi, mi trovo a dover contemperare le due esigenze e chiedo una risposta, prima di decidere sulla ripartizione dei tempi, relativamente agli emendamenti, in particolare, se vi è una disponibilità al ritiro di un congruo numero di proposte, stante la possibilità da parte dei firmatari di concentrare i loro interventi su alcuni temi. Chiedo pertanto una reciproca collaborazione.

DELLA SETA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA SETA (PD). Signor Presidente, visto che sono stato chiamato in causa, vorrei svolgere due brevi considerazioni.

La prima è che certamente io ho rivolto verso i banchi della Lega espressioni fuori luogo, e di questo chiedo scusa, più che ai colleghi della Lega, all'Assemblea e a lei, signor Presidente.

La seconda considerazione è che la «protesta civile» di cui si è parlato è consistita in un'aggressione di un senatore verso un assistente parlamentare, che credo sia un episodio con pochi precedenti nella storia parlamentare e che credo – mi perdoni, signor Presidente – avrebbe meritato un diverso trattamento anche da parte della Presidenza.

MARAVENTANO (LNP). Non è vero! Ma che stai dicendo?

DELLA SETA (PD). Io ho apprezzato e apprezzo il sangue freddo dell'assistente parlamentare. Fossi stato nei suoi panni, forse non avrei reagito allo stesso modo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

ADRAGNA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADRAGNA (PD). Signor Presidente, intervengo solo per un chiarimento. Si è verificato questo spiacevolissimo equivoco. Il senatore ha chiesto scusa all'assistente, il quale ha accettato le scuse. (*Applausi dai Gruppi PdL e LNP*).

PRESIDENTE. Senatore Adragna, la ringrazio per la sua collaborazione.

Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire la senatrice Poretti per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

Senatrice Poretti, la invito a essere sintetica, perché siamo in attesa della definizione dei tempi.

PORETTI (PD). Signor Presidente, non ho ancora compreso la questione dei tempi. Sarò comunque breve, perché intuisco che siamo ancora in fase di armonizzazione. Eviterò di fare una lettura alla Ridolini (perché a questo, altrimenti, sarei costretta) e quindi, anche se in poco tempo, illustrerò la questione pregiudiziale, relativa ad un rischio di gravissima incostituzionalità, su cui vi chiameremo a votare.

Il problema successivo, su cui lei ci chiedeva anticipazioni come delegazione radicale nel Gruppo del PD, rispetto al quale io e i senatori Perduca e Bonino, siamo firmatari di gran parte degli emendamenti (ma vi sono anche altre proposte a firma di altri senatori), credo andrà affrontato successivamente alla questione pregiudiziale. La questione pregiudiziale, infatti, è sicuramente il punto più grave che in questo momento dobbiamo affrontare.

La questione del mercimonio era chiara prima ed è chiara ora: approvazione della disciplina della professione forense in cambio dell'approvazione delle disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova. Il mercimonio questa mattina è saltato, evidentemente. A questo punto, Presidente, di fronte della situazione di illegalità delle carceri, che lei stesso ha testimoniato, anche con la visita che ha fatto all'onorevole Marco Pannella nella giornata di ieri, noi svendiamo l'approvazione di questo provvedimento per una richiesta corporativa della *lobby* degli avvocati, che ci chiede di votare questo provvedimento finale. Quindi, svendiamo tranquillamente un provvedimento che intende porre rimedio ad una violazione dei diritti e della Costituzione di fronte alle richieste delle corporazioni. Questi si potrebbero chiamare regali di Natale.

Ho pochi secondi, e le questioni pregiudiziali da noi presentate sono riportate negli atti, ma almeno tre punti li voglio accennare.

Innanzitutto, vi è una possibile violazione dell'articolo 3 della Costituzione a seguito della previsione del privilegio dell'esenzione dei parlamentari e dei membri degli organi legislativi (a scapito di tutti gli altri avvocati che non siedono in queste Aule) dalla continuità del dovere di formazione. Loro devono aggiornarsi e devono dimostrare la continuità della

formazione, chi siede in queste Aule, invece, non deve dimostrarla. Questo è scritto nella legge.

Vi è poi una possibile violazione degli articoli 3 e 33 della Costituzione, con il divieto dell'iscrizione all'albo forense per gli insegnanti delle scuole elementari. Per quale ragione? Infine, forse l'aspetto più grave (e non è una radicale a sottolinearlo ma la Commissione lavoro del Senato della Repubblica che lo ha contestato), il divieto di retribuzione a favore dei praticanti avvocati nei primi sei mesi di tirocinio. Questo articolo è palesemente incostituzionale. Su questi punti, nonché sugli altri, che sono contenuti nelle nostre pregiudiziali, noi chiamiamo l'Aula del Senato ad esprimersi in senso favorevole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Perduca per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, la seconda questione pregiudiziale affronta il ruolo e la composizione del Consiglio nazionale forense (CNF).

Nella realizzazione di un'organizzazione corporativa della professione di avvocato, assommando in un unico ente pubblico non economico (appunto il CNF), la rappresentanza istituzionale degli avvocati e il potere giurisdizionale, amministrativo e legislativo di settore, secondo noi si vanno a violare gli articoli 4, 41, 97, 101, 102, 108, 111, 113 e 138 della Costituzione.

L'attribuzione al CNF della qualità di giudice speciale con una certa provvista di giurisdizione poteva forse ritenersi giustificata dalla sopravvivenza, sino ad oggi, d'un ordinamento complessivo precostituzionale della professione forense, ma non dovrebbe sopravvivere ancora nel momento in cui l'ordinamento forense viene rinnovato integralmente, come vorrebbe fare questo disegno di legge. La giurisdizione speciale del CNF (che, a rigore, ben prima delle altre peculiarità del cosiddetto ordinamento forense sarebbe dovuta cadere con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, quindi ben oltre sei decenni fa) dovrebbe finalmente cadere, lasciando semmai al CNF solo un potere amministrativo e normativo.

Rivolgendomi a chi eventualmente ci ascolta su Radio radicale in questo momento, dico che noi ci stiamo avviando ad adottare una riforma con la minoranza della minoranza dei membri del Senato. Si sappia che, ove mai si riuscisse a passare lo scoglio delle questioni pregiudiziali di costituzionalità, non ci sarebbe il numero legale in quest'Aula.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

CASSON (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, comprendo benissimo i motivi che hanno condotto i colleghi del Partito radicale a presentare delle eccezioni, sotto il profilo della legittimità costituzionale. Sappiamo già dai lavori svolti all'interno della Commissione giustizia che ci sono da parte loro delle fortissime contrarietà per quanto riguarda il merito di questo provvedimento.

A nostro modo di vedere, peraltro, i dati e i profili che sono stati segnalati non ci sembrano cozzare con la nostra Costituzione. Ci sono evidentemente delle questioni di merito che andranno affrontate nel corso dell'esame del provvedimento, tanto è vero che sono stati presentati soprattutto dai colleghi del Partito radicale (ma anche da parte di alcuni colleghi del Partito Democratico) degli emendamenti che prospettano una regolamentazione della professione forense diversa rispetto all'impostazione originaria. Credo che al riguardo vada brevemente detto che fin dall'inizio di questa legislatura come Partito Democratico avevamo presentato un disegno di legge per la riforma dell'ordinamento forense (attesa da settanta-ottanta anni) che, facendosi carico delle eventuali questioni di legittimità costituzionale, raccogliesse le indicazioni della precedente legislatura, in particolare il lavoro svolto all'interno del Comitato ristretto della Commissione giustizia, che, all'unanimità, aveva licenziato il provvedimento, dopo averlo studiato ed approfondito, affidandolo all'esame della Commissione in sede plenaria.

Il testo giunto in Aula, dunque, compendia tutte le indicazioni e quanto si riteneva opportuno a proposito della riforma della professione forense. Per questo abbiamo presentato quel disegno di legge, di cui io, come Capogruppo in Commissione, risultavo primo firmatario, e su questo abbiamo lavorato assiduamente tenendo ben presenti le questioni di legittimità costituzionale e le diversificazioni tra le varie posizioni.

Ricordo che già nella normativa vigente esistono differenziazioni a seconda del livello di coloro che si vogliono iscrivere ai vari albi, in particolare a quello dei praticanti e degli avvocati.

Sono differenze certamente giustificate nell'ottica della Carta costituzionale. Pertanto le questioni riproposte ora (i privilegi, le problematiche relative ai giovani, i problemi relativi ai praticanti e agli avvocati), prima di affrontare l'esame di merito della riforma forense, credo rientrino esclusivamente nel merito del provvedimento.

Il Partito Democratico esprimerà pertanto un voto contrario sulle questioni pregiudiziali relative al profilo costituzionale, con cui si chiede di non passare all'esame del disegno di legge, perché ritiene opportuno valutare nel merito le proposte. Certamente vi sono dubbi e perplessità, soprattutto per quanto riguarda i giovani avvocati. Proprio per questo motivo, come Gruppo del Partito Democratico abbiamo presentato emendamenti, che però discuteremo nella successiva fase di merito.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, prima di passare al voto, chiediamo la verifica del numero legale.

### Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Bene. Benissimo. Si richiede il sostegno della verifica del numero legale, naturalmente con l'ovvio pericolo che la seduta possa saltare. È inutile ricordarlo.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

C'è l'appoggio. Bene. Mi congratulo.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale). (I senatori Perduca e Poretti indicano ai senatori Segretari che risultano inserite alcune tessere di senatori non presenti in Aula).*

Il Senato è in numero legale. *(Proteste dei senatori Poretti e Perduca).*

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata, con diverse motivazioni, dalla senatrice Poretti e da altri senatori (QP1) e dal senatore Perduca e da altri senatori (QP2).

**Non è approvata.**

Dichiaro aperta la discussione generale.

Prima di dare la parola al primo degli iscritti a parlare, per valutare l'andamento dei lavori vorrei chiedere al relatore e al rappresentante del Governo se interverranno in replica.

CHIURAZZI, *relatore*. No, signor Presidente, io rinuncio.

MAZZAMUTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anch'io non intendo intervenire, signor Presidente.

PRESIDENTE. Quindi, successivamente alla discussione generale si passerà all'espressione dei pareri e all'illustrazione e alla votazione degli emendamenti. Dopo l'intervento del senatore Mura, però, sospenderò i lavori fino alle ore 14, per poi riprendere la seduta con le votazioni.



È iscritto a parlare il senatore Mura. Ne ha facoltà.

MURA (*LNP*). Signor Presidente, premettendo che il Gruppo Lega Nord è favorevole (il collega Mazzatorta argomenterà in sede di dichiarazione di voto la nostra posizione favorevole rispetto all'approvazione del provvedimento in esame), ritengo giusto sottolineare le posizioni discordanti assunte su questo disegno di legge, così come approvato dalla Camera dei deputati.

Se vi è stato un plauso incondizionato alla riforma da parte del Consiglio nazionale forense, è stato favorevole anche il parere dell'Organismo unitario dell'avvocatura; ricordo che, invece, è critica la posizione dell'Associazione nazionale forense, che giudica il provvedimento una non riforma perché, di fatto, non risolve alcuno dei problemi effettivi degli avvocati. Ad esempio, essa ritiene che l'accesso venga appesantito dalla previsione di scuole forensi obbligatorie, oltre alla totale mancanza della riforma dell'esame di Stato, i cui articoli – lo ricordo – sono stati stralciati. Ad avviso dell'Associazione nazionale forense, l'avvocatura avrebbe bisogno di ben altro e considera singolare che tutte le forze politiche, con pochissime eccezioni, si siano espresse per un sistema che, osservandolo bene, ripropone schemi vecchi di quasi ottant'anni.

L'Unione delle camere penali esprime apprezzamento per la riforma, ma ribadisce la necessità di modificare il regime della specializzazione, demandato all'università, mentre i penalisti chiedono di includere tra gli enti formatori anche le associazioni specialistiche riconosciute.

Forti le critiche espresse soprattutto dai giovani professionisti, sulle quali mi vorrei soffermare in particolare, perché esprimono riserve riguardo allo svuotamento delle specializzazioni forensi, alla mancata riforma dell'accesso alla professione, all'assenza di incentivi alle aggregazioni professionali e multiprofessionali.

L'*iter* del provvedimento sta seguendo il suo naturale corso e sta nella logica delle cose che oggi esso venga approvato, nonostante le perplessità o addirittura le paure di chi, svolgendo questa professione ogni giorno, meglio di chiunque altro può comprendere *a priori* le conseguenze di certe modifiche.

C'è poi da dire che, mentre si dà voce ai motivi di protesta degli avvocati, rimangono sommerse le reazioni degli studenti e dei praticanti, che, dopo aver investito anni in un percorso di studio e formazione, si ritrovano dinanzi ad una strada sbarrata o, comunque, piena di ostacoli. Il fatto che però se ne parli poco non vuol dire assolutamente che le reazioni non ci siano state e non continuino ad esservi.

I nodi fondamentali che interessano i futuri avvocati riguardano ovviamente l'accesso alla professione, contenuti nel Titolo IV, che appaiono – si legge – orientati «ad aggravare gli oneri in capo ai tirocinanti e contestualmente a rendere maggiormente difficoltoso l'accesso alla professione forense per i giovani laureati».

In particolare, i motivi di lamentela riguardano l'articolo 43, il quale – lo ricordo – prevede la frequenza obbligatoria di corsi di formazione du-

rante il periodo di tirocinio, con il fondato timore che, oltre a togliere tempo alla pratica sul campo (che ritengo ormai sia riconosciuta come necessaria), essi possano costituire esclusivamente un aggravio di spese a carico dei giovani praticanti.

In secondo luogo, ci s'interroga sul perché dello stralcio della disposizione che avrebbe previsto la periodicità semestrale dell'esame di Stato.

Ricordo poi che un altro motivo di contestazione è il comma 7 dell'articolo 46, che nelle ultime settimane ha fatto molto discutere, quello relativo all'esclusione dei codici commentati dall'esame di avvocato.

Altre considerazioni sono da fare sul comma 3 dell'articolo 46, che modifica radicalmente le materie oggetto di prova orale, prevedendo come obbligatori sia il diritto civile sia il diritto penale, nonché entrambe le procedure.

Oltre alle difficoltà pratiche evidenziate circa la possibilità di essere adeguatamente formati dal *dominus* su entrambe le branche del diritto, molti ritengono che questa previsione sia un po' anacronistica, proprio ora che si fa un gran parlare della specializzazione come salvezza e futuro per l'avvocatura. Quale avvocato specializzato sarà in grado di formare a 360 gradi un praticante? E come si può auspicare la specializzazione, se la si ritarda di anni, obbligando le giovani leve ad una formazione generalista per poter ottenere l'abilitazione?

Ultimo, ma non per importanza, punto dolente della riforma che voglio oggi sottolineare con questo mio intervento in Aula viene considerato quello che attiene ai commi 8 e 9 dell'articolo 21, che prevedono l'obbligatoria iscrizione alla cassa forense, contestuale all'iscrizione all'albo degli avvocati, lasciando un potere regolamentare alla cassa stessa.

Per concludere, ritengo altrettanto necessario aprire gli occhi verso i giovani, soprattutto quelli che si stanno impegnando nel dare il loro sostegno e il loro apporto per un risultato migliore e più equo. Quest'impegno deve essere tenuto presente tutte le volte in cui si pensa ai laureati in legge o ai praticanti avvocati come a ragazzi che, non riuscendo in altri progetti, hanno ripiegato sull'avvocatura creando un pericoloso soprannumero e una scomoda concorrenza e che vanno assolutamente e in tutti i modi contrastati. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.  
Suspendo la seduta fino alle ore 14.

*(La seduta, sospesa alle ore 13,11, è ripresa alle ore 14,07).*

### **Presidenza del vice presidente CHITI**

Riprendiamo i nostri lavori.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Valentino.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Chiurazzi.

CHIURAZZI, *relatore*. Signor Presidente, anch'io rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MAZZAMUTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 1<sup>a</sup> e dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

AMATI, *segretario*. «La 1<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 21.12, 21.13, 41.20, 41.21, 41.5, 41.6, 41.15, 43.7, 43.8, 21.200, 21.201, 21.202, 21.203 e 43.201.

Esprime, inoltre, parere di semplice contrarietà sull'emendamento 7.1.

Il parere è non ostativo su tutti gli altri emendamenti».

PRESIDENTE. La Presidenza dichiara inammissibili gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.200, 2.201, 2.4, 2.3, 2.215, 8.200, 12.1, 12.2, 15.1, 17.4, 17.6, 17.10, 17.11, 17.12, 18.5, 18.7, 18.8, 19.201, 21.3, 22.3, 22.4, 23.0.200, 23.0.201, 29.3, 35.3, 37.1, 41.5, 41.20, 41.21, 41.25, 43.201, 43.5, 43.6, 43.8, 46.10, 46.16, 60.4, 60.5, 63.1 e 63.2, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, in quanto non direttamente correlati alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Per le medesime ragioni, dichiara inoltre parzialmente inammissibili gli emendamenti: 21.1 (limitatamente alle parole da: «*Conseguentemente all'articolo 15*» fino alla fine), 21.2 (limitatamente alle parole da: «*Conseguentemente all'articolo 15*» fino alla fine), 41.18 (limitatamente alle parole da: «*Conseguentemente*» fino alla fine).

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, poi dichiarati inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, prima di passare al voto sull'articolo 1 chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Vorrei fare una domanda, con tutta l'umiltà possibile, alla Presidenza. Stiamo votando un provvedimento veramente importante, che va a riformare una normativa nata tanti anni fa, nell'Aula semideserta del Senato. Al di là del sostegno alla richiesta di verifica del numero legale, mi chiedo se tale condizione sia positiva e dignitosa. *(Applausi del senatore Perduca).*

PRESIDENTE. Senatore Serra, la Presidenza può sospendere le sedute in due circostanze: o perché non c'è il numero legale o perché c'è una valutazione dei Capigruppo o della maggioranza dei senatori. I Capigruppo questa mattina, come lei ha sentito dalla discussione, hanno chiesto che si proceda. Io non ho alcuno strumento.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VALENTINO, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge.

MAZZAMUTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si rimette all'Assemblea su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.200, 2.201, 2.4 e 2.3 sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.9.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, prima di passare al voto sull'emendamento 2.9, chiedo la verifica del numero legale.

### **Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Colleghi, ognuno voti per sé. Come dicevo al senatore Serra, la Presidenza su questo ha uno strumento di dovere. Chiedo ai senatori Segretari di controllare che ognuno voti per sé stesso. *(I senatori Segretari effettuano un controllo sulla regolarità della votazione).* È tutto regolare.

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo la seduta per venti minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 14,17, è ripresa alle ore 14,50).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B (ore 14,50)**

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.9.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, anche facendo seguito al recente intervento del senatore Serra, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.202, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.203, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.204.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 2.204, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.205, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alle parole «quattro anni».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.205 e gli emendamenti 2.206, 2.207 e 2.11.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.208.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 2.208, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.209, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alle parole «*le seguenti*».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.209 e gli emendamenti 2.210, 2.211, 2.212 e 2.213.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.214.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 2.214, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 2.215 è inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 3.1.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, va bene che siamo alla fine dei lavori e che è stato disposto il contingentamento dei tempi, ma bisognerebbe chiedere ai presentatori se intendono illustrare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Lei intende illustrare l'emendamento 3.1?

PERDUCA (PD). No.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

PORETTI (PD). Ma cosa state facendo. Ma i pareri?

PRESIDENTE. Il relatore ha espresso parere contrario su tutti gli emendamenti, mentre il rappresentante del Governo si è rimesso all'Assemblea.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, capisco. Però *pro forma* bisognerebbe interpellare il relatore ed il Governo. E non avendo presentato da solo gli emendamenti, la senatrice Poretti, magari, potrebbe voler...

PRESIDENTE. Senatore Perduca, quando lei chiederà di poter intervenire in dichiarazione di voto ne avrà la facoltà e la Presidenza le concederà il tempo per poter dare conto del contenuto degli emendamenti. Queste sono le intese e intendo rispettarle. È stata infatti avanzata una richiesta specifica in seno alla Conferenza dei Capigruppo da parte del presidente del suo Gruppo, senatrice Finocchiaro. Ella ha significato che il Gruppo del PD su alcuni punti intendeva puntualizzare. Io rispetterò questa richiesta, al di là dei tempi contingentati o meno. Per me è un fatto di principio, di lealtà politico-istituzionale nei confronti di un Gruppo che mi ha chiesto di poter esprimere su alcuni punti il proprio pensiero.

Se lei quindi intenderà intervenire per spiegare alcuni punti le darò la parola.

PERDUCA (PD). Non volevo intervenire su questo.

Stavo soltanto dicendo che stiamo ignorando una parte delle nostre procedure che prevedono che sia richiesto se si intendono illustrare gli emendamenti, i pareri dei relatori...

PRESIDENTE. Ripeto: il relatore ha espresso parere contrario su tutti gli emendamenti e il Governo si è rimesso all'Assemblea.

Procediamo all'esame dell'articolo 4, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.



Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

### **Verifica del numero legale**

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 5.

**È approvato.**

PERDUCA (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. No, senatore Perduca, non ci sono i presupposti.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 7, corrispondente all'articolo 6 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Procediamo alla votazione dell'emendamento 7.1.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, da qui ho visto persone – se vuole, posso farle i nomi – che hanno votato per altri.

Pertanto, chiediamo la verifica del numero legale. Ripeto che farò i nomi di coloro i quali non corrispondono dietro la scheda dove c'è la luce accesa. Invito, per favore, i senatori Segretari, nelle ultime ore della loro funzione, a togliere queste schede.

### **Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge  
n. 601-711-1171-1198-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 8, corrispondente all'articolo 7 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento, dichiarato inammissibile.

Metto pertanto ai voti l'articolo 8.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 9, corrispondente all'articolo 8 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 9.200, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.201, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.6, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.202.

### **Verifica del numero legale**

PERDUCA (PD). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale. *(Commenti del senatore Perduca).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.202, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.203.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, ho studiato canto e quindi, se vuole, intono!

Ripeto che farò i nomi di tutti coloro i quali – se volete, ve ne faccio uno subito, che comincia per B – votano per il senatore che siede loro vicino, ma che non è presente in Aula.

PRESIDENTE. Va bene.

PERDUCA (*PD*). No, non va bene! Chiedo, se è possibile, di togliere le schede ai senatori assenti.

PRESIDENTE. Va bene, provvederemo.

Metto ai voti l'emendamento 9.203, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 9.8, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.9.

PORETTI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, mentre io urlo per dieci minuti «Presidente», lei nel frattempo effettua quattro votazioni! Allora, io devo a lei cortesia e rispetto, ma mi auguro sia reciproco. Se in un'Aula mezzo vuota qualcuno chiama il Presidente, vuol dire che intende parlare: non è possibile che nel frattempo lei faccia quattro votazioni!

Se qualcuno, dentro o fuori l'Aula, vuole votare in questo modo il provvedimento, se ne deve assumere la responsabilità.

Il Regolamento prevede la verifica del numero legale, ma vorrei capire se lei ci consente questa verifica per cortesia oppure è una verifica reale. Se è una verifica reale, di fronte alle luci che si accendono devono corrispondere anche dei senatori; se di fronte alle luci non vi sono i senatori e lei chiude la verifica del numero legale senza che i due senatori Segretari abbiano neanche il tempo di alzarsi dalla sedia e andare ad effettuare il controllo, mi dica cosa dobbiamo fare. Se vuole, senza neanche l'indennità di Segretario, mi alzo fin d'ora e vado a fare la verifica, e così l'aiuto a togliere le schede. (*Applausi dei senatori Perduca, Della Seta e Sangalli*).

Noi siamo qui con tutto il rispetto dovuto e votiamo gli emendamenti anche in questo modo macchiettistico di fronte a tanti giovani avvocati

che ci hanno chiesto di mantenerli, perché è un atto dovuto e noi lo dobbiamo fare.

Però, il Regolamento prevede delle cose e quelle si devono fare perché, altrimenti, chi vuole questa legge se ne assume la responsabilità e la vota e non se la fa votare da qualcun altro.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signor Presidente, credo che in questi anni abbiamo avuto dei rapporti più che ottimi, anche se con differenze di idee. Il motivo per cui alcuni di noi stanno appoggiando questa richiesta di verifica del numero legale è che oggi abbiamo finto di esprimere solidarietà a Marco Pannella, perché poi non abbiamo trovato il tempo di occuparci delle carceri, e ci stiamo dedicando, invece, a una riforma discussa. (*Applausi dal Gruppo PD*). Nessuno di noi è contrario alla riforma, ma capisca il senso di questo disagio. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Si tratta di approvarla o meno, senatore. Chi non la vuole, lo dica pubblicamente con un intervento contrario.

PORETTI (PD). E chi la vuole la voti!

DI GIOVAN PAOLO (PD). Credo che dopo cinque anni di lavoro assieme possiamo anche dirci alcune cose sulle emozioni della politica: non c'è solamente la ragione. Lei lo capisce; lei prima ha fatto un panegirico legittimo di quello che è stato detto sulle carceri. Questo ramo del Parlamento sulle carceri ha fatto molto e lei giustamente ne è stato orgoglioso. È difficile vedere quanto sta accadendo oggi: va compreso, e chi aveva le responsabilità politiche di parlare ai colleghi non le ha esercitate. Questo è il motivo. Mi scuso, ma credo fosse giusto spiegarlo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È un suo pienissimo diritto.

Metto ai voti l'emendamento 9.9, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 9.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Procediamo alla votazione dell'emendamento 10.1.

### Verifica del numero legale

PERDUCA (*PD*). Chiedo la verifica del numero legale, e chiedo anche formalmente che vengano tolte le schede dai banchi dove non risultino senatori.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.200, presentato dalla senatrice Poretta e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dalla senatrice Poretta e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 10.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 11, corrispondente all'articolo 10 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.4, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.5, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 11.6, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Non devo insegnare al pianista a fare il suo mestiere, ma temo di dover insegnare al senatore Segretario: se non si toglie la scheda dalla postazione, quando il senatore Segretario si gira la scheda viene reinserita e prima che lei dica che la votazione è chiusa appaiono almeno cinque voti sul tabellone.

Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'articolo 11.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 12, corrispondente all'articolo 11 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti, dichiarati inammissibili.



Metto ai voti l'articolo 12.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 13, corrispondente all'articolo 12 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.3, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 13.4, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 13.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 14, corrispondente all'articolo 13 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 14.1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, fino alle parole «praticanti abilitati».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 14.1 e l'emendamento 14.2.

Metto ai voti l'articolo 14.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 15, corrispondente all'articolo 14 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento, dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'articolo 15.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 16, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 17, corrispondente all'articolo 16 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 17.3, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 17.4 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 17.5, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 17.6 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 17.9, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 17.10, 17.11 e 17.12 sono inammissibili.

Metto ai voti l'articolo 17.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 18, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti, dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'articolo 18.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 19, corrispondente all'articolo 18 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 19.1, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 19.2, presentato dalla senatrice Germoniani.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 19.200, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 19.201 è inammissibile.

Metto ai voti l'articolo 19.

**È approvato.**

PERDUCA (*PD*). Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 20, corrispondente all'articolo 19 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Metto ai voti l'emendamento 20.2, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 20.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 21, corrispondente all'articolo 20 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, per la parte ammissibile.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 21.200 e 21.201 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 21.2, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, per la parte ammissibile.

**Non è approvato.**

L'emendamento 21.3 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 21.5, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 21.6, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 21.7, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 21.8, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 21.9, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 21.10, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alle parole «commi 8».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 21.10 e l'emendamento 21.11.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 21.202, 21.12 e 21.203 sono improcedibili, mentre l'emendamento 21.13 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

PORETTI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Visto che abbiamo deciso di fare finta di approvare questa legge perché a qualcuno piace, vi ricordo che l'articolo 21 reca il titolo: «Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscri-

zione alla previdenza forense». Quest'articolo dovrebbe essere una parte del cuore della legge, in cui si dice che si vogliono degli avvocati formati, che facciano davvero gli avvocati, che siano preparati ed aggiornati con i tempi e quindi è una legge innovativa e che va incontro alle richieste e alle esigenze del mercato, alla tutela dei propri clienti che hanno di fronte un avvocato preparato.

Peccato che poi, mentre si dice che bisogna essere appunto preparati a svolgere il proprio lavoro, il comma 6 prevede che: «La prova dell'effettività, continuità, abitudine e prevalenza non è richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo».

Prima avevamo fatto di peggio, al Senato, sia chiaro: ci avevamo insediato perfino i consiglieri provinciali e comunali, eravamo riusciti veramente a dare una pacca sulla spalla ed un regalino a tutti. Ora siamo andati solo su noi stessi, con una norma che esenta da quest'attività continuativa soltanto noi parlamentari e i consiglieri regionali, perché di questo si tratta.

Credevo che davvero possa essere uno degli articoli che dimostrano come questa legge non soltanto è mal fatta e mal scritta, se si vuole davvero avere una nuova avvocatura preparata, non come recitano i fautori di questa riforma forense, ma nello spirito di una controriforma forense, se la suona e se la canta, e quindi i senatori e i parlamentari sono esentati da quello che invece viene richiesto a tutti gli altri avvocati.

Ecco perché su questo articolo il nostro voto è contrario e colgo l'occasione per chiedere la verifica del numero legale.

### **Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 21.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 22, corrispondente all'articolo 21 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 22.2, presentato dal senatore De Luca Vincenzo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 22.3 e 22.4 sono inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 22.5, presentato dal senatore Stradiotto.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 22.

**È approvato.**

L'articolo 23, corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Gli emendamenti 23.0.200 e 23.0.201 sono inammissibili.

L'articolo 24, corrispondente all'articolo 23 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 25, corrispondente all'articolo 24 del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 26, corrispondente all'articolo 25 del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

L'articolo 27, corrispondente all'articolo 26 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 28, corrispondente all'articolo 27 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Procediamo alla votazione dell'emendamento 28.1.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, secondo me siamo vicini a non essere in numero legale e, lo ripeto, ci sono ancora molte schede davanti a postazioni vuote. Vedo addirittura una senatrice con le braccia divaricate: pensi lei, signor Presidente. I colleghi vogliono forse finire sui giornali, con nome e cognome, come quelli che hanno fatto i «pianisti» fino all'ultimo minuto possibile? (*Proteste dal Gruppo PdL*)

GRAMAZIO (*PdL*). Basta!

PRESIDENTE. Senatore Perduca, gli Uffici mi dicono che il margine nelle votazioni non è esiguo non si limita ad uno o due senatori.

PERDUCA (*PD*). C'è margine di un gruppo, signor Presidente: un gruppo di pianisti.

Chiediamo pertanto la verifica del numero legale e chiedo anche che vengano tolte, e non soltanto estratte, le schede di votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta non risulta appoggiata).*

Metto ai voti l'emendamento 28.1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 28.2, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 28.3, presentato dal senatore De Luca Vincenzo e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 28.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 29, corrispondente all'articolo 28 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 29.200, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 29.1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 29.2, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 29.3 è inammissibile.

Metto ai voti l'articolo 29.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 30, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 30.1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 30.2, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 30.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 31, corrispondente all'articolo 29 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Gli articoli 32 e 33, corrispondenti rispettivamente agli articoli 30 e 31 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Con riguardo, in particolare, all'articolo 32 la Presidenza precisa che l'unica modifica ha carattere puramente formale, in quanto consiste nello scorrimento della numerazione di un richiamo interno, in seguito all'inserimento di un nuovo articolo. Passiamo all'esame dell'articolo 34, corrispondente all'articolo 32 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento, interamente soppressivo dell'articolo, che si intende illustrato.

Passiamo dunque alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale e chiedo anche, come ho fatto in precedenza – non perché lo chieda io, ma perché dovrebbe essere così – che vengano tolte le schede.



### Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B

PRESIDENTE. Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 34.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 35, corrispondente all'articolo 33 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 35.2, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 35.3 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 35.200, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 35.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 36, corrispondente all'articolo 34 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 37, corrispondente all'articolo 35 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento, dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'articolo 37.

**È approvato.**

Prima di passare all'esame dell'articolo 38 occorre porre in votazione l'emendamento 50.5.

Metto ai voti l'emendamento 50.5, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 38, corrispondente all'articolo 36 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Gli articoli 39 e 40, corrispondenti rispettivamente agli articoli 37 e 38 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 41, corrispondente all'articolo 39 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 41.1, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.3.

PORETTI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, ho chiesto di fermare questa rapidità perché l'articolo 41 è importante. Abbiamo fatto finta di non vedere quello che ha scritto la Commissione lavoro nel parere che ha dato sul disegno di legge che stiamo esaminando, e quello che ha paventato proprio su tale articolo, che riguarda i contenuti e le modalità di svolgimento del tirocinio. In particolare, il comma 11 formula un vero e proprio divieto di retribuzione dei praticanti avvocati nei primi sei mesi di tirocinio.

La norma, che non trova precedenti in nessun'altra professione, di tipo ordinistico o meno, salvo l'unico precedente deplorabile di una disposizione contenuta nel codice deontologico dei consulenti del lavoro, appare *ictu oculi* incostituzionale, oltre che penalizzante nei confronti dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro.

Questo è stato rilevato dal senatore Ichino, è stato sottolineato nella Commissione lavoro del Senato e ed anche dai senatori Castro, Cristina De Luca e Passoni, che hanno rilevato la contraddizione e, quindi, l'inco-

stituzionalità per disparità di trattamento con quanto stabilito in tema di apprendistato nel decreto legislativo del 14 settembre 2011 e confermato nella legge n. 92 del 2012 sul mercato del lavoro.

Anche il presidente della Commissione lavoro, previdenza sociale, il senatore Giuliano, nel corso della medesima seduta ha riconosciuto la «sperequazione» che verrebbe a crearsi tra enti pubblici ed avvocatura dello Stato e studi privati attraverso il comma 11 dell'articolo 41. Tale ultimo aspetto implica evidente violazione dell'articolo 3 della Costituzione in danno dei praticanti negli enti pubblici e presso l'avvocatura dello Stato, i quali, neppure decorso il primo semestre di pratica, potrebbero vedersi riconosciuti con apposito contratto un'indennità o un compenso per l'attività svolta.

Mi auguro che sul testo del parere approvato dalla Commissione lavoro del Senato si apra un pur minimo dibattito in quest'Aula, perché noi e molti di quei pochi che oggi sono qui presenti non abbiamo partecipato alle sedute della Commissione lavoro. Però, siccome la Commissione lavoro ha espresso questo parere così forte, forse è il caso che ce lo raccontino o ci dicano come voteranno rispetto a questo articolo e agli emendamenti.

Leggo quindi il parere e mi auguro che qualcuno ce lo spieghi. «La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo esprime per quanto di competenza parere favorevole, evidenziando tuttavia rilevanti perplessità sull'articolo 41, comma 11, modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che sembrerebbe imporre di fatto un divieto di erogazione di indennità o compenso ai praticanti durante il primo semestre del tirocinio stesso. La disposizione oltre a confliggere con l'articolo 35 della Costituzione, introduce una immotivata quanto ingiusta sperequazione tra il tirocinio effettuato presso l'avvocatura dello Stato e gli enti pubblici e gli studi legali privati. Si sollecita pertanto la Commissione di merito a tenere in considerazione quanto sopra e a rivedere la disposizione in parola».

La Commissione di merito è la Commissione giustizia per quanto, agli occhi degli ingenui come, questo provvedimento si sarebbe dovuto esaminare in Commissione lavoro. Ovviamente così non è stato ed esso viene esaminato invece in Commissione giustizia, visto che parla di ordine degli avvocati e della professione forense, che non è lavoro – va da sé – ma qualcosa di diverso, vale a dire una professione ordinistica.

La Commissione giustizia – sappiamo bene – non ha voluto prendere in esame nessuno tipo di emendamento e al momento non è stata neppure presa in esame la considerazione fatta dalla Commissione lavoro. Mi auguro che lo si faccia almeno in quest'Aula, chiedendo intanto ai senatori della Commissione lavoro, che hanno votato a favore di una riformulazione dell'articolo 41, se davvero vogliono modificare il testo – ed in tal caso come – o se hanno invece cambiato idea.

Con l'occasione, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico dell'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Poretti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 41.3, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.4, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

L'emendamento 41.5 è inammissibile.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 41.6 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 41.7, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 41.8, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 41.9, identico all'emendamento 41.10.

PERDUCA *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 41.9, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, identico all'emendamento 41.10, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B).*

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.11, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 41.12, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 41.13, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 41.14, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 41.15 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 41.16, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 41.18, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, per la parte ammissibile.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 41.19, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 41.20, 41.21 e 41.25 sono inammissibili.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G41.200, che si intende illustrato e sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VALENTINO, *relatore*. Il parere sull'ordine del giorno in esame è favorevole.

MAZZAMUTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno G41.200.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G41.200 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 41.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, poiché l'articolo 41 riguarda uno dei due temi affrontati dalle pregiudiziali di costituzionalità da noi formulate e dal momento che, a mio avviso, chi voterà a favore di questo articolo si assumerà la gravissima responsabilità di licenziare negli ultimi minuti di questa legislatura un disegno di legge che dopodomani verrà impugnato immediatamente da chi ci sta seguendo e ci ha aiutato a seguire questo provvedimento, mi appello al senso di responsabilità, oltre che al buon senso.

Chiedo, infine, al prescritto numero di senatori di appoggiare la richiesta di votazione elettronica e chiedo che venga verificata – per la terza volta – l'effettiva presenza in Aula dei senatori votanti, con un controllo della corrispondenza tra schede e senatori presenti.

D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signor Presidente, noi voteremo contro questo articolo, perché riteniamo che una ri-

forma tanto attesa, che noi abbiamo sostenuto – abbiamo chiesto che venga approvata e che entri in vigore – non può contenere però norme eccessivamente punitive nei confronti dei giovani avvocati. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI, PD e Per il Terzo Polo:ApI-FLI*).

Riteniamo che non sia neanche utile all'avvocatura avere un circuito chiuso che è più autoreferenziale che selettivo nei confronti dei giovani che meritano di svolgere questa attività professionale. Credo, tra l'altro, che neppure l'avvocatura voglia che la selezione degli avvocati avvenga per discendenza familiare.

Questa è la ragione per la quale noi voteremo contro questo articolo. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e del senatore Viespoli*).

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD*). Signor Presidente, questa è una riforma oggettivamente importante ed attesa: non tenere conto dell'aspetto che tocca questo articolo è, secondo noi, un errore fondamentale. Sappiamo che c'è un problema che riguarda la professione degli avvocati nel nostro Paese. Conosciamo lo spropositato numero di avvocati che, teoricamente, esercitano nel nostro Paese rispetto alle altre democrazie occidentali, ma pensare che si possa dare una risposta rendendo complicato l'accesso alle professioni, addirittura introducendo una disuguaglianza e disparità evidenti nei sei mesi di praticantato (balza infatti agli occhi di tutti una disuguaglianza di trattamento tra cittadini dello stesso Paese), diventa oggettivamente arduo. È difficile pensare di fermare il tempo buttando l'orologio.

Forse, il dovere di affrontare il problema della riforma dell'ordine forense, il problema della costruzione dei nuovi professionisti e dell'integrazione con quello che già c'è e con tutto il sistema della giustizia nel suo complesso, ci avrebbe in qualche modo consigliato di approfondire questo articolo. Capisco, anche per come siamo approvando questo provvedimento, che il tempo necessario non c'è stato, tuttavia nessuno può chiederci di votare qualcosa di cui non siamo profondamente convinti: non crediamo che bloccando le nuove generazioni si faccia l'interesse del Paese.

In qualsiasi caso, ci esprimeremo con un voto contrario nei confronti di chi, invece, la pensa diversamente. (*Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD e dei senatori Perduca, Poretti e Sangalli*).

CASSON (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, l'articolo 41 riguarda i giovani avvocati tirocinanti: si tratta di uno dei punti critici del disegno di legge, di cui parlavo all'inizio della discussione. Quando ho parlato di alcuni aspetti che andavano approfonditi e forse migliorati ho fatto espresso riferimento ai tirocinanti e a queste situazioni, tanto è vero che, nell'ambito delle votazioni degli emendamenti relativi all'articolo 41, il Partito Democratico, trattandosi della questione relativa ai giovani avvocati e a coloro che iniziano questa professione, ha espresso voto favorevole su alcune proposte di modifica, però prendiamo atto della consistenza numerica dell'Aula.

Proprio in quest'ottica, abbiamo presentato l'ordine del giorno G41.200, che fa riferimento alla specifica materia dei giovani. Esistono indubbiamente delle differenze e delle disomogeneità, di cui abbiamo parlato fin dall'inizio dell'esame in Aula. Proprio per questo abbiamo sollecitato un impegno del Governo, che ci ha detto che avrebbe accolto questa indicazione. Desideriamo impegnare il Governo a superare queste incongruenze, che certamente esistono, attraverso iniziative che salvaguardino e valorizzino il percorso pratico-professionale dei giovani. Credo non ci sia problema ad accogliere questo ordine del giorno, perché esso tende ad un'apertura nei confronti di giovani tirocinanti, ossia proprio coloro che, dall'inizio, dovrebbero avere la possibilità di ricevere indennità o compensi. Posto sotto questa forma, un'opposizione mi sembra incredibile. Credo che il buon senso e l'apertura verso le giovani generazioni di avvocati farebbero senz'altro bene anche all'immagine di questo Senato.

Per tali ragioni, il Partito Democratico voterà a favore dell'articolo in esame.

BUGNANO (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUGNANO (*IdV*). Signor Presidente, il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà a favore di questo articolo, stigmatizzando tuttavia chi oggi in Aula dice di voler tutelare i giovani che si affacciano alla nuova professione e spiega, in questo modo, la decisione di votare contro l'articolo 41.

Vorrei ricordare ai colleghi che sono intervenuti oggi in questa direzione che nel decreto liberalizzazioni l'unica forza politica che aveva chiesto di mantenere l'equo compenso per i giovani praticanti era stata l'Italia dei Valori: tutti gli altri hanno votato affinché per i giovani praticanti ci sia solo un rimborso spese a discrezione del *dominus*.

Mi pare quindi che venire oggi in Aula a dire che ci si vuole mettere al fianco dei giovani praticanti, quando poi in altri provvedimenti si sono assunte decisioni che vanno contro di loro, sia quanto meno ambiguo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca,



risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 41.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B**

PRESIDENTE. L'articolo 42, corrispondente all'articolo 40 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 43, corrispondente all'articolo 41 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 43.200, presentato dalla senatrice Porretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 43.1.

#### **Verifica del numero legale**

PERDUCA *(PD)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge  
n. 601-711-1171-1198-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 43.1, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alle parole «periodo di».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 43.1 e l'emendamento 43.2.

L'emendamento 43.201 è inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 43.3, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 43.4, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 43.5 e 43.6 sono inammissibili.

Stante il parere contrario espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 43.7 è improcedibile.

L'emendamento 43.8 è stato ritirato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno G43.200 e G43.202, che si intendono illustrati.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su entrambi gli ordini del giorno.

MAZZAMUTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo accoglie entrambi gli ordini del giorno, ma limitatamente al punto 1 del dispositivo per il G43.200.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G43.200 (testo 2) e G43.201 non verranno posti in votazione.

Metto ai voti l'articolo 43.

**È approvato.**

L'articolo 44, corrispondente all'articolo 42 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 45, corrispondente all'articolo 43 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

L'emendamento 45.0.1 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G45.100, sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

MAZZAMUTO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G45.100 non verrà posto in votazione.

L'articolo 44 del testo approvato dal Senato è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 46, corrispondente all'articolo 45 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati gli emendamenti 46.10, successivamente ritirato, e 46.16, dichiarato inammissibile.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 47, corrispondente all'articolo 46 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 48, corrispondente all'articolo 47 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Procediamo alla votazione dell'emendamento 48.200.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, intendiamo sostituire il testo dell'articolo 48, relativo alla disciplina transitoria per la pratica professionale, con il seguente: «Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio la professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio».

Chiedo la verifica del numero legale e di accertare effettivamente la presenza dei senatori.

### Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 48.200, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 48.1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 48.2, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 48.3.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Chiedo alla senatrice Spadoni Urbani di togliere la sua borsa dal banco e di evitare di divaricare troppo le braccia altrimenti le si potrebbe strappare la camicetta. *(Commenti dal Gruppo PdL).*

Detto questo, chiedo la verifica del numero legale.

### Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 48.3, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 48.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 49, corrispondente all'articolo 48 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 50, corrispondente all'articolo 49 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 50.1, presentato dal senatore Peduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 50.2, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 50.3, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 50.4, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 50.6, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 50.6 e l'emendamento 50.7

Metto ai voti l'articolo 50. (*Il senatore Perduca chiede di poter intervenire*).

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 51, corrispondente all'articolo 50 del testo approvato dal Senato. (*Il senatore Perduca chiede nuovamente di poter intervenire*).

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 51 del testo approvato dal Senato è stato soppresso dalla Camera dei deputati e che gli articoli 52, 53 e 54 del testo approvato dal Senato sono stati collocati, in diversa formulazione, rispettivamente quali articoli 56, 58 e 59 del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 52, corrispondente ad una parte dell'articolo 55 del testo approvato dal Senato.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Veramente è dall'articolo 50 che chiedo di intervenire, Presidente.

Comunque, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Va bene.

PERDUCA (PD). No, non va bene, Presidente! Perché se non si tolgono le schede...

### Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 52.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 53, corrispondente ad una parte dell'articolo 55 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 53.1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 53.2, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 53.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 54, corrispondente all'articolo 57 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Metto ai voti l'emendamento 54.200, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 54.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 55, corrispondente all'articolo 58 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**È approvato.**

L'articolo 59 del testo approvato dal Senato è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 56, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Metto ai voti l'emendamento 56.1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 56.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 57, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Metto ai voti l'emendamento 57.1, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 57.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 58, corrispondente in diversa formulazione all'articolo 53 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 58.1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 58.1 e l'emendamento 58.2.

Metto ai voti l'articolo 58.

**È approvato.**



Passiamo all'esame dell'articolo 59, corrispondente in diversa formulazione all'articolo 54 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 59.1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 59.2, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori, fino alle parole «*con le seguenti*».

**Non è approvata.**

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 59.2 e l'emendamento 59.3.

Metto ai voti l'emendamento 59.4, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 59.5, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 59.6, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 59.

### **Verifica del numero legale**

PERDUCA (*PD*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge  
n. 601-711-1171-1198-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 59.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 60, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 60.1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 60.2, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 60.3, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 60.4 e 60.5 sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'articolo 60.

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, io faccio i nomi, non ho problemi. Il senatore Menardi, per esempio, prima ha votato per un altro.

Chiedo a 12 colleghi il sostegno per la verifica del numero legale, ma chiedo agli altri, pochi, di votare esclusivamente per se stessi. Grazie.

**Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge  
n. 601-711-1171-1198-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 60.

**È approvato.**

FERRANTE (PD). Menardi! *(Commenti dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 61, corrispondente in diversa formulazione all'articolo 56 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 61.1, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 61.2, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 61.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 62, corrispondente all'articolo 61 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 62.1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 62.2, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 62.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 63, corrispondente all'articolo 62 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti, dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l'articolo 63.

**È approvato.**

L'articolo 64, corrispondente all'articolo 63 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 65, corrispondente all'articolo 64 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato.

Metto ai voti l'emendamento 65.1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 65.

### **Verifica del numero legale**

PERDUCA (PD). Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 65.

**È approvato.**

Gli articoli 66 e 67, corrispondenti, rispettivamente, agli articoli 65 e 66 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo già discusso questo provvedimento diversi mesi fa. Lo abbiamo poi trasmesso alla Camera, dove ha subito alcune modifiche, e quindi l'abbiamo riesaminato in Commissione.

Il provvedimento sicuramente poteva essere migliore di quello che è uscito dal lavoro delle due Aule. In ogni caso, esso contiene norme così importanti e attese da settant'anni che pensiamo che ad esso possa essere posto rimedio, come per tutte le leggi, nelle parti deficitarie; contiene però anche parti sostanziali e fondamentali che tutelano e assegnano un ruolo alle modalità di esercizio dell'avvocatura.

Il voto dell'Italia dei Valori è pertanto favorevole. (*Applausi della senatrice Carlino*).

CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo di Coesione Nazionale ad una legge attesa da tempo. Certamente essa non rappresenta il meglio, ma sicuramente è un bene rispetto a quella attuale.

Rimane aperto il problema della selezione di ingresso senza la penalizzazione dei giovani. Rimane aperto il problema della qualità complessiva di una categoria che è eccessiva nel numero e quindi, come tale, deve essere selezionata sempre nell'interesse della migliore tutela e difesa del cittadino. (*Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI*).

MANCUSO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD*). Signor Presidente, mentre stiamo parlando di aprire il lavoro ai giovani, che è quanto tutti fuori, compresi i partiti, continuano a dire di volere, le solite corporazioni fanno barriera per intralciare gli stessi giovani – si tratta quindi di un controsenso – che hanno voglia di lavorare, di fare e di cui il Paese ha necessariamente bisogno.

Pertanto, a nome del mio Gruppo esprimo il nostro voto di astensione.

D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signor Presidente, voteremo a favore di questo provvedimento perché abbiamo voluto che si facesse la riforma dell'avvocatura.

Credo si tratti di una riforma importante. Abbiamo lavorato in Senato e alla Camera. Nella prima lettura ci siamo astenuti su questo provvedimento per tutta una serie di considerazioni che, per brevità, non ripeto. Credo che il testo sia stato migliorato in molte sue parti nel lavoro compiuto alla Camera e questa è la ragione per la quale abbiamo chiesto che venisse calendarizzato ed approvato prima della fine di questa legislatura.

Resta la nostra contrarietà su due questioni di fondo che saranno inevitabilmente oggetto di un approfondimento nella prossima legislatura. La prima riguarda i criteri di accesso alla professione: ripeto, questi non sono stati modificati e sono stati irrigiditi a tal punto che oggi non vanno a fare gli avvocati i giovani migliori, perché non sono messi strutturalmente ed economicamente nella condizione di poterlo fare. Vanno a fare la professione coloro i quali stanno dentro il circuito della professione o per ragioni familiari o per ragioni familistiche, che è cosa diversa. Questo nel tempo penalizzerà la qualità del lavoro dell'avvocatura, che invece ha una funzione indispensabile.

Il secondo motivo di contrarietà che manifestiamo nasce dalla circostanza che l'esercizio dell'avvocatura ormai ha una dimensione europea e l'idea che chi va a fare formazione professionale all'estero, in Europa, lo possa fare solo per 6 mesi, altrimenti l'attività di tirocinio non gli viene riconosciuta, è in contrasto con la normativa comunitaria – e rischiamo di subire anche una procedura di infrazione per questa ragione – e non fa una cortesia all'avvocatura italiana, che ha bisogno di un aggiornamento legato non solo alla conoscenza del diritto italiano, ma anche alla conoscenza, alla interlocuzione, alla pratica ed all'accesso agli uffici della amministrazione giudiziaria europea, alla conoscenza della normativa europea e di tutto ciò che dall'Europa arriva, che è ormai la parte più importante anche del nostro ordinamento interno.

Queste sono ragioni oggettive per le quali manifestiamo perplessità sul testo in esame e, probabilmente, se vi fosse stato un atteggiamento meno chiuso ci saremmo trovati in condizioni diverse.

Detto questo, è chiaro che comunque è una riforma che fa fare passi avanti al sistema dell'avvocatura, e questa è la ragione per la quale, nonostante i motivi di contrarietà, voteremo a favore del provvedimento in esame.

MAZZATORTA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (*LNP*). Signor Presidente, desidero dichiarare il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord al provvedimento in esame.

Dopo ottant'anni la professione forense rivede il suo statuto, il suo ordinamento professionale, anche alla luce della sempre più importante funzione sociale di questa professione.

Aggiungo due valutazioni. Si è un po' drammatizzata la questione del tirocinio professionale. (*Applausi dei senatori Perduca e Poretti*).

PERDUCA (*PD*). Bravo!

MAZZATORTA (*LNP*). Ascoltate! Ascolta! Chi ha fatto il praticante avvocato e non il politico di professione, senatore Perduca, sa che sino ad oggi la pratica di avvocato è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro. (*Reiterati commenti della senatrice Poretti. Ripetuti applausi ironici del senatore Perduca*).

Qui addirittura consentiamo al praticante avvocato di avere un rapporto di lavoro, pubblico o privato che sia.

E sulla disciplina transitoria dell'esame di Stato ricordo che per cinque anni rimarrà l'attuale disciplina.

Quindi chi drammatizza, chi spaventa i giovani praticanti, chi spaventa i giovani aspiranti a questa bellissima professione commette un grave errore. (*Applausi dal Gruppo LNP e PdL. Commenti dei senatori Poretti e Perduca*).

CASSON (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, molto rapidamente, annuncio il voto favorevole del Partito Democratico. Ricordo soltanto che dall'inizio di questa legislatura sono stati presentati quattro disegni di legge di Gruppi diversificati, proprio per dare il senso dell'importanza della riforma forense che si aspetta da qualche decina d'anni.

Devo dire che al risultato finale si arriva dopo che nella passata legislatura vi era stato un lavoro egregio del Comitato ristretto, un lavoro votato all'unanimità. Peraltro, quel testo era stato modificato in questa legislatura sia dalla prima lettura al Senato, sia successivamente alla Camera dei deputati.

Indubbiamente, ci sono alcuni punti che ci lasciano perplessi. Essi riguardano i giovani avvocati, i praticanti, il tirocinio (ed in particolare i compensi che dovrebbero essere loro dati) e la formazione.

Anche per questo nel corso dell'esame odierno abbiamo votato, come Partito Democratico, a favore di alcuni degli emendamenti presentati dai colleghi radicali ed in particolare è stato presentato dal Partito Democratico quell'ordine del giorno, accolto dal Governo con parere favorevole

del relatore, che impegna l'Esecutivo ad intervenire in materia proprio per favorire l'accesso alla professione dei giovani avvocati.

Detto questo, riteniamo che, piuttosto che concludere questa legislatura con un altro buco nell'acqua come nelle precedenti tre legislature, che non sarebbe stato opportuno, questo provvedimento segni l'inizio di una riforma nuova in materia di ordinamento forense. Avremo certamente tempo per intervenire e apportare modifiche indispensabili per andare incontro alle richieste dei giovani avvocati.

Concludo quindi, dichiarando che il Partito Democratico voterà a favore del disegno di legge nel suo complesso.

BERSELLI (*FDI-CDN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERSELLI (*FDI-CDN*). Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia Centrodestra Nazionale si esprime a favore dell'approvazione di questa tanto attesa riforma. Intervendiamo su una normativa che risale al 1933. L'inizio di questo *iter* risale al principio di questa legislatura. Il provvedimento, dopo un esame approfondito svolto in Commissione giustizia del Senato, è passato in Aula; quindi è stato trasmesso alla Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento e all'Aula della Camera. Infine, vi è stato un ulteriore approfondimento da parte della Commissione giustizia del Senato della Repubblica.

Siamo a favore di questo provvedimento. Si tratta di un'ottima legge che va incontro alle attese non solo dell'avvocatura italiana, che nel suo complesso è favorevole, ma degli stessi cittadini italiani che si attendono un'avvocatura sempre più qualificata e in grado di assicurare il servizio che gli italiani si aspettano. (*Applausi dal Gruppo FDI-CDN e PdL*).

PORETTI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola per un minuto.

PORETTI (*PD*). Signor Presidente, in un minuto c'è solo il tempo di depositare agli atti l'intervento. Come molti altri senatori presenti in quest'Aula, ho ricevuto una valanga di *e-mail* di chi studia avvocatura, di chi è un giovane avvocato e vorrebbe vedere riconosciuto il proprio lavoro, anziché vederselo regalato in qualche modo da questa legge: le pubblicheremo tutte, le lasceremo agli atti dei nostri siti e, se vorrà, Presidente, gliele regaleremo.

È evidente che siamo di fronte al regalo finale fatto agli avvocati che siedono in quest'Aula, a coloro che vi hanno chiesto questa legge: una legge corporativa, una controriforma che decisamente ricalca quella del



periodo dei fasci e delle corporazioni in cui era nata. Qui, stasera, con questo voto riuniamo (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Colleghi, scusate per un mia *gaffe* non ho dato la parola al senatore Benedetti Valentini a nome del Gruppo PdL, dimenticando le ultime variazioni avvenute nei Gruppi.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTI VALENTINI (*PdL*). Signor Presidente, stavamo delegando tranquillamente il nostro intervento al presidente Berselli, che ha interpretato perfettamente le nostre posizioni.

Sottolineo anch'io che mai una legge è stata così approfondita e, se la votazione finale è un po' affrettata, ciò non toglie che il merito sia stato approfondito come mai io ricordi sia avvenuto per altre leggi. Quindi, esprimo senz'altro un convinto voto favorevole a nome del Gruppo del Popolo della Libertà. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PERDUCA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PERDUCA (*PD*). Signor Presidente, finisce nel peggiore dei modi possibili questa XVI legislatura e finisce – lo ripeto ancora una volta – con una legge che presenta ampi margini di incostituzionalità. Questo è il mio ultimo intervento in questa sede e probabilmente anche il mio ultimo intervento da parlamentare, quindi non ho altro da aggiungere se non che la lotta si sposta ora nelle aule della Corte costituzionale.

Auguro a tutti coloro i quali voteranno a favore di questa legge di non avere mai un problema a casa propria, perché, se questi sono gli avvocati che li dovranno difendere, poveri loro e povera, ancora una volta, la giustizia italiana! (*Applausi dei senatori Russo e Contini*).

FERRANTE (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

FERRANTE (*PD*). Signor Presidente, in dissenso dal mio Gruppo voterò contro questo disegno di legge per il merito, per le cose che abbiamo detto sui giovani avvocati, giacché mi sembra un evidente regalo alle *lobby* e un intervento contro i giovani.

Prendo atto che l'opposizione dura e pura di quelli che hanno votato sempre contro tutti i provvedimenti, come il Gruppo dell'Italia dei Valori, questa volta viene meno: costoro votano a favore nel merito del provvedimento e contro i giovani.

Prendo atto che la Lega, che ha votato in senso contrario in tutta quest'ultima fase della legislatura, vota a favore del provvedimento in esame.

Quest'ultima giornata farà sì che non si rimpiangerà questa legislatura che ha dato prova di sé nel peggiore dei modi possibili, rifiutando di affrontare il provvedimento che avrebbe dovuto alleviare un poco il dramma delle carceri e facendo invece questo regalo alle *lobby*.

Termino il mio intervento facendo una richiesta a lei, signor Presidente: siccome nelle votazioni che hanno avuto luogo a ripetizione credo che il modo di votare sia stato un po' allegro, chiedo a lei e ai senatori Segretari d'Aula, in occasione della votazione finale, di prenderci il tempo necessario, di levare le schede cui non corrispondono senatori presenti, non stare al telefono, in modo tale che almeno nel voto finale si abbia contezza del fatto che questo Senato è davvero in numero legale per approvare questo scempio. (*Applausi dei senatori Poretti, Perduca e Di Giovan Paolo*).

DI GIOVAN PAOLO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DI GIOVAN PAOLO (*PD*). Signor Presidente, innanzitutto noto con piacere che nel giorno della fine del mondo prevista dai Maya c'è un provvedimento che non ritorna in Commissione giustizia. (*Applausi del senatore Perduca. Ilarità*).

La seconda annotazione che faccio è la seguente: abbiamo parlato per 66.000 detenuti, per 15.000 tossicodipendenti detenuti, per 20.000 immigrati detenuti, per 1.500 ancora negli ospedali psichiatrici giudiziari, per 1.500 che debbono essere dimessi. Abbiamo parlato per gli agenti di Polizia penitenziaria, abbiamo parlato per gli educatori per cui non ci sono i concorsi. Per questi abbiamo parlato: non contro il senatore Valentino, non contro la riforma, ma per non essere ipocriti nella solidarietà. (*Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Baio*).

DELLA SETA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DELLA SETA (*PD*). Signor Presidente, voterò in dissenso dal mio Gruppo e contro il disegno di legge in esame.

Credo che il combinato disposto tra la caduta del provvedimento cosiddetto svuota carceri e l'approvazione di questa legge di casta (perché

questa è una legge fatta da una casta per una casta) segni nel modo più inglorioso quest'ultima giornata di legislatura.

Segnalo l'entusiastica adesione a questo disegno di legge dei due principali Gruppi di opposizione, l'Italia dei Valori e la Lega, che in questa occasione evidentemente hanno messo da parte tutte le parole che spendono ogni giorno contro la politica delle corporazioni, contro la politica dei privilegi. Credo che davvero si stia scrivendo una pagina poco felice dell'esperienza parlamentare. Io voto contro. (*Applausi dei senatori Perduca e Poretti*).

SANGALLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SANGALLI (PD). Signor Presidente, ho dissentito su questo provvedimento fin dalla prima lettura. Confermo con molto dispiacere il mio dissenso dal mio Gruppo e voterò in modo contrario sul provvedimento in esame.

GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD*). Signor Presidente, intervengo per annunciare il mio voto a favore della riforma forense, in dissenso dal Gruppo. È una riforma attesa nell'ambiente dell'avvocatura, e non soltanto in questo; una riforma che è stata approfondita attraverso i passaggi alla Camera e al Senato; una riforma sulla quale avevo già espresso il mio voto favorevole in occasione della prima lettura in Senato. Quindi voterò a favore.

GHEDINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GHEDINI (PD). Signor Presidente, intervengo per annunciare il mio voto in dissenso dal Gruppo contro il provvedimento sull'ordinamento forense, con particolare riferimento alle norme che riguardano il tirocinio dei giovani professionisti. (*Applausi dei senatori Di Giovan Paolo e Tonini*).

PASSONI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PASSONI (PD). Signor Presidente, annuncio anch'io il mio voto in dissenso dal Gruppo. Penso che il disegno di legge in esame contenga aspetti che, dal punto di vista della tutela dei lavoratori, specialmente quelli giovani, siano sbagliati. Per questa ragione non parteciperò al voto.

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Chiedo a 12 apostoli della verità e della legalità di sostenere questa ultima richiesta di verifica del numero legale.

### Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.  
**È approvato.**

PERDUCA (PD). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Il Senato approva.** *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Colleghi, prima di fuggire, ricordo che abbiamo altri argomenti quali le ratifiche e la relazione della Giunta delle elezioni in materia di insindacabilità. Inoltre, lascio questa Presidenza per essere sostituito dal Vice Presidente di turno al fine di prendere immediatamente contatti con il Governo e la Camera dei deputati e verificare lo stato e la situazione in cui si trova il decreto-legge sulle liste elettorali. Da qui a breve mi auguro di essere in grado di dare doverose notizie a questa Aula.

## Presidenza del vice presidente NANIA (ore 16,03)

### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**(3539) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,03)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3538, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore facente funzioni, senatore Bettamio, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

BETTAMIO, *f. f. relatore*. Signor Presidente, cari colleghi, cambiamo radicalmente argomento e ci spostiamo ad un accordo che il nostro Governo ha fatto con l'Ufficio internazionale per l'Expo di Milano.

Premetto che, quando si tratta di organizzare le esposizioni internazionali, l'Ufficio internazionale delle esposizioni concorda con i Paesi sede delle esposizioni alcune misure di carattere organizzativo e amministrativo. Ovviamente, ciò è avvenuto anche per l'Italia e il nostro Governo, l'11 luglio scorso, ha concluso un accordo per fissare alcune misure per facilitare lo svolgimento dell'Esposizione di Milano del 2015.

Si tratta di norme di carattere organizzativo, amministrativo ed anche contabile e che prevedono una serie di misure per i partecipanti ufficiali e non ufficiali finalizzate a garantire loro alcune esenzioni indispensabili per procedere all'organizzazione dell'evento. Questo accordo, la cui ratifica mi auguro autorizzeremo tra qualche istante, reca una serie di misure per agevolare l'ingresso e il soggiorno nella Repubblica italiana al personale permanente e dei partecipanti ufficiali, ossia ai rappresentanti di Governo e delle organizzazioni internazionali e intergovernative che intendono partecipare all'esposizione e al personale organizzato presso le singole sezioni, ai familiari a carico, e così via.

Questo è il contenuto dell'accordo. Vorrei però sottolineare due aspetti. Il primo è che l'articolo 5 di questo testo prevede delle responsabilità dell'organizzatore.

Sono poi previste, all'articolo 19, delle agevolazioni fiscali per la società di gestione che comportano una rinuncia a maggiori gettiti, al fine di ottimizzare le risorse finanziarie messe a disposizione.

Segnalo ancora che l'articolo 21 raccomanda la continuità nel tempo della eredità immateriale dell'Expo di Milano e probabilmente lo Stato ospitante, cioè l'Italia, favorirà la costituzione di una fondazione, senza però che questo comporti oneri per lo Stato.

Questo è il provvedimento che propongo all'approvazione dell'Assemblea, affinché si possa dare attuazione a queste disposizioni che sono sì di carattere organizzativo ed amministrativo, ma che si impongono anche con una certa velocità per portare avanti i lavori preparatori dell'Expo.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo raccomanda l'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

AMATI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

CARLINO (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO (*IdV*). Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole e chiedo di poter allegare al resoconto stenografico il testo scritto del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

TONINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Dichiaro voto favorevole a nome del Gruppo del Partito Democratico.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(3538) *Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,10)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3538, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Bettamio, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BETTAMIO, *relatore*. Signor Presidente, in questo caso si tratta di un provvedimento un po' più complicato. Innanzitutto, non si tratta di un ratifica, ma di un'adesione ad una Convenzione delle Nazioni Unite, e questo è stato rilevato anche dalla Camera nel corso del dibattito.

Sottolineo secondariamente che per l'Italia è assai importante procedere a questa ratifica e quindi abbiamo insistito affinché sia messa all'ordine del giorno prima della chiusura della legislatura – e vi ringrazio per questo – perché vi è una sentenza della Corte internazionale di giustizia, che risale al 3 febbraio 2012, sulla controversia tra l'Italia e la Germania per quanto riguarda le riparazioni ai cittadini italiani per i crimini di guerra commessi dalle Forze armate del Terzo Reich in Italia.

Questa sentenza ha due passaggi che ci interessano: quando statuisce che l'Italia ha violato la norma del diritto internazionale sull'immunità dalla giurisdizione degli Stati e quando riconosce che l'immunità dalla giurisdizione impedisce alle vittime di ricorrere in giudizio, in questo caso, contro la Germania, rinviando la soluzione del problema ad un eventuale negoziato diretto fra i due Stati.

Da parte italiana, prima della pronuncia della sentenza, si era proceduto, sempre a partire dal 2010, con decreti-legge a sospendere misure esecutive a carico di Stati stranieri. Fra l'altro, il Governo, il 25 maggio 2010, aveva accolto un ordine del giorno con il quale s'impegnava ad avviare sollecitamente la procedura di sottoscrizione della Convenzione ONU del 2004 per impedire una disciplina di carattere generale sull'immunità giurisdizionale degli Stati.

La Convenzione in esame enuncia quindi l'immunità quale regola generale, indicando inoltre i casi eccezionali in cui la giurisdizione civile può essere esercitata, corrispondenti al compimento di atti statali qualificati come attività di tipo privatistico dal diritto internazionale consuetudinario. La prima ipotesi riguarda le transazioni commerciali. La seconda eccezione concerne i contratti di lavoro e la terza il risarcimento dei danni derivanti da morte o lesioni personali e dei danni ai beni.

Quanto alle misure di coercizione, non è lo Stato straniero a essere soggettivamente immune dalla giurisdizione esecutiva, ma sono i suoi beni a non poter essere oggetto di esecuzione se destinati all'adempimento delle sue funzioni pubbliche.

La disposizione dell'articolo 3 del disegno di legge modifica l'ordinamento interno – ecco perché è un problema delicato – stabilendo che a fronte di una pronuncia della Corte che nega la giurisdizione del giudice civile nazionale nei confronti di un altro Stato, vi sono due strade: se la causa civile in Italia è ancora in corso, il comma 1 demanda al giudice di dichiarare, d'ufficio, il proprio difetto di giurisdizione; se la causa civile è già conclusa, il comma 2 consente la revocazione della sentenza in deroga alle disposizioni generali del codice di procedura civile. La formulazione della disposizione è stata oggetto di approfondito dibattito in 3<sup>a</sup> Commissione, anche a seguito del parere espresso dalla 2<sup>a</sup> Commissione, in esito al quale si è chiarito che il riferimento è alle sentenze «parziali» che statuivano sulla giurisdizione. È stato inoltre approvato dalla Commissione un ordine del giorno, a firma dei senatori Marcenaro e Maritati, per impegnare il Governo, in coerenza con i principi fissati dalla Costituzione, ad individuare possibili riserve e dichiarazioni interpretative, da presentare al momento dell'adesione alla Convenzione, improntate all'esigenza di assicurare il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento internazionale ed, in particolare, quelli relativi alla protezione internazionale dei diritti umani da gravi violazioni.

Non è un provvedimento semplice, poiché è un provvedimento che accorpa problemi di carattere politico e giuridico. La soluzione che si è trovata, a parere unanime della Commissione, è quella che ho presentato in questo momento.

Mi auguro quindi che questo disegno di legge venga approvato, in modo tale che diventi poi un punto di riferimento per il nostro Paese.



PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo raccomanda all'Assemblea l'approvazione anche di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

AMATI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G100, presentato dalla Commissione, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

BETTAMIO, *relatore*. Signor Presidente, il parere sull'ordine del giorno G100 è favorevole.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 4.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

CARLINO (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO (*IdV*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo e chiedo di poter allegare al Resoconto stenografico il testo scritto del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

DAVICO (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAVICO (*LNP*). Signor Presidente, intervengo per annunciare anch'io il voto favorevole del mio Gruppo su questo provvedimento e per evidenziare come con esso andiamo a sanare una lacuna importante del nostro ordinamento, se si considera che il nostro Paese ha relazioni internazionali sempre più complesse, oltre che sempre più numerose.

Il disegno di legge si collega ad una vicenda particolare, quella cioè del risarcimento dei danni subiti dagli internati italiani nel secondo conflitto mondiale, vicenda che purtroppo, dal punto di vista giudiziario, non si è conclusa favorevolmente. In questo senso invito il Governo a procedere con un ulteriore strumento, magari con un accordo bilaterale con le autorità tedesche, in modo che quelle famiglie, quei concittadini, quei martiri, quelle persone che hanno subito quel tipo di violenza, di sopruso e di sopraffazione possano essere in qualche modo risarcite, così che la giustizia e la dignità di un Paese non dimentichi – pur essendo ormai trascorso tanto tempo – quel martirio e quella vicenda.

Ricordo che la Convenzione non è ancora entrata in vigore, ma gli Stati aderenti sono comunque chiamati ad attuarla in ottemperanza al principio della buona fede.

Per questo il nostro Gruppo voterà a favore di questo disegno di legge.

TONINI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (*PD*). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(3536) *Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia***

***imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi ed il protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 2004 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,20)***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3536, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Micheloni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MICHELONI, *relatore*. Signor Presidente, il provvedimento ha ad oggetto la ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la Convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi ed il protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 2004 (per cui sono ben otto anni che aspettiamo).

Il protocollo tende a regolare in maniera non discriminatoria i rapporti economico-fiscali tra l'Italia e il Belgio.

Il protocollo ha per oggetto la modifica dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera *b*), della Convenzione del 1983, resa esecutiva in Italia dalla legge 3 aprile 1989, n. 148, riguardante le remunerazioni pagate a fronte di servizi resi allo Stato, ovvero ad una sua suddivisione o ente locale (cosiddette funzioni pubbliche). La disposizione attualmente vigente attribuisce il diritto di imposizione su questa tipologia di redditi allo Stato che ha effettuato i pagamenti, mentre il paragrafo 1, lettera *b*), prevede alcune deroghe a questo principio qualora la persona fisica sia residente nell'altro Stato e ivi svolge la sua attività lavorativa.

Il protocollo, firmato l'11 ottobre 2004, prevede che le remunerazioni in questione siano assoggettate a tassazione esclusiva nello Stato della fonte se corrisposte a cittadini di tale Paese, indipendentemente dal fatto che i medesimi siano divenuti o no residenti nello Stato in cui svolgono la propria attività al solo fine della prestazione del servizio. Ciò avrà effettivi effetti positivi per i numerosi cittadini italiani che prestano la propria attività in Belgio, compresi coloro che operano presso le rappresentanze diplomatiche dello Stato italiano e le rappresentanze permanenti dell'Unione europea e della NATO (il fatto che sia relatore dovrebbe sfatare l'idea che io sia un nemico dei diplomatici).

Si prevedono limitate ipotesi applicative e, pertanto, non vi saranno effetti complessivi significativi in termini di oneri finanziari, che dovrebbero essere in ogni caso di segno netto positivo per noi. Infatti, il personale di cittadinanza italiana residente permanentemente in Belgio verrebbe tassato esclusivamente in Italia e non sarebbe in una posizione discriminata rispetto ai residenti belgi di cittadinanza belga.

L'articolo 2, comma 2, del protocollo prevede l'applicabilità delle disposizioni del protocollo aggiuntivo, una volta che lo stesso sarà entrato in vigore, a decorrere dai periodi imponibili successivi al gennaio 1997. In tal modo si consente al personale italiano residente permanentemente in Belgio di avvalersi del nuovo trattamento fiscale anche per le annualità d'imposta precedenti alla firma del protocollo di modifica.

L'articolo 3 del protocollo dispone che il protocollo aggiuntivo si applichi a prescindere dai termini previsti dalla normativa interna degli Stati contraenti in materia di accertamento e sgravio delle imposte.

L'articolo 4 del protocollo prevede, infine, che esso resti in vigore fino a quando sarà in vigore la Convenzione.

In conclusione, signor Presidente, la Commissione propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MALASCHINI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, anche in questo caso il Governo raccomanda l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge in esame.

AMATI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

CARLINO (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO (*IdV*). Signor Presidente, anche per questa ratifica, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo. Chiedo inoltre alla Presidenza

l'autorizzazione ad allegare il mio intervento al Resoconto stenografico della seduta odierna.

PRESIDENTE. Senatrice Carlino, la Presidenza l'autorizza in tal senso.

Passiamo alla votazione finale.

DAVICO (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAVICO (*LNP*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord.

TONINI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (*PD*). Signor Presidente, anche per le ragioni espresse dal relatore in modo completo e, come sempre, appassionato, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

BETTAMIO (*PdL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO (*PdL*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del PdL, così il provvedimento verrà approvato all'unanimità.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

**È approvato.**

#### **Discussione del documento:**

*(Doc. IV-ter, n. 28) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Giuseppe Ciarrapico (ore 16,26)*

#### **Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile n. 2023/10 RG, pendente presso il Tribunale ordinario di Cassino nei confronti del senatore Giuseppe Ciarrapico».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di ritenere che il fatto, per il quale è in corso un procedimento di cui è parte il senatore Ciarrapico, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al senatore Izzo, facente funzioni di relatore, se intende intervenire.

IZZO, *f. f. relatore*. Signor Presidente, credo che il dibattito che si è svolto nella Giunta per le elezioni sia stato ampio e approfondito, per cui mi riporto integralmente alle decisioni prese, seppur a maggioranza, in quella sede.

Chiedo dunque la conferma della insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Ciarrapico. (*Applausi dei senatori Corsi, Scarpa Bonazza Buora e Viespoli*).

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di intervenire, passiamo alla votazione.

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà contro la proposta della Giunta.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Giuseppe Ciarrapico.

**È approvata.** (*Applausi dei senatori Corsi e, Scarpa Bonazza Buora*).

#### **Discussione del documento:**

**(Doc. IV-ter, n. 29) Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti (ore 16,28)**

#### **Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi

dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito di un procedimento penale n. 502/12 RG DIB – n. 10628/07 RGNR, pendente presso il Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, in cui è parte il signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 595, terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo stampa)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento in cui è parte il signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Izzo, se intende intervenire.

IZZO, *relatore*. Signor Presidente, anche in questo caso il dibattito è stato lungo e articolato. La Giunta ha respinto la proposta della senatrice Adamo di non ritenere sussistenti le condizioni per il riconoscimento dell'insindacabilità ed è quindi stato conferito al sottoscritto l'incarico di riferire all'Aula. La Giunta ha poi votato per insindacabilità. In effetti abbiamo cercato di dare una applicazione all'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, che dava una interpretazione più elastica dell'articolo 68 della Costituzione. Per cui, anche in questo caso, la Giunta propone all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di intervenire, passiamo alla votazione.

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signor Presidente, il Gruppo dell'Italia dei Valori esprime un voto contrario alla proposta della Giunta in merito alla insindacabilità delle dichiarazioni fatte dal senatore Iannuzzi.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di dichiarare l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti.

**È approvata.**

Onorevoli colleghi, in attesa di acquisire informazioni sullo stato dell'esame, presso la Camera dei deputati, del decreto-legge in materia elettorale, sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,31, è ripresa alle ore 20,24).*

## **Presidenza del presidente SCHIFANI**

### **Discussione del disegno di legge:**

**(3647) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 20,24)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3647, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Vizzini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

VIZZINI, *relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge al nostro esame si occupa di ciò di cui, secondo la consuetudine, si occupano i decreti-legge che vengono presentati alla vigilia di ogni campagna elettorale, sia in caso di fine naturale della legislatura che di scioglimento anticipato delle Camere.

Come è noto, il disegno di legge di conversione ci perviene in seconda lettura, essendo già stato esaminato e approvato dalla Camera dei deputati.

Sarò molto breve e mi soffermerò soltanto sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, osservando in partenza che le disposizioni che riguardano il voto degli italiani in missione all'estero e gli osservatori dell'OSCE per l'accesso ai seggi sono norme assolutamente consuetudinarie per questo tipo di decreti.

Il problema che si è creato nell'altro ramo del Parlamento è oggettivamente stato risolto – una volta tanto mi fa piacere dirlo – con una formula che il Senato della Repubblica aveva già adottato quando ancora si parlava di una legge elettorale diversa dall'attuale. In quel caso avevamo infatti previsto una disposizione transitoria che in conclusione stabiliva che, date le circostanze straordinarie e l'impossibilità di raccogliere le firme, per colpa delle istituzioni, nei 180 giorni previsti (avevamo avvertito di stare accorti perché stavamo per varare una nuova legge elettorale) il *quorum* delle sottoscrizioni, già stabilito per i casi di scioglimento anti-



cipato in una certa data, passasse dal 50 al 75 per cento, cioè la metà della metà. Avevamo adottato questa soluzione ritenendo che fosse preferibile a qualunque altra formula che servisse per esonerare o semplificare la raccolta delle firme non per i Gruppi parlamentari regolarmente costituiti dall'inizio della legislatura ma per formazioni politiche o, peggio ancora, come è scritto nel decreto, per componenti (questione che non esiste per il Senato della Repubblica ma soltanto per l'altro ramo del Parlamento) o addirittura, in alcuni casi, per rappresentanti di questo o quel Gruppo politico.

Avevamo quindi preferito una formula che, diminuendo il numero delle firme da raccogliere, non creasse discrepanze tra chi è dentro il Palazzo e chi è fuori dal Palazzo e che potesse ragionevolmente evitare veleni pre-campagna elettorale, di cui certamente questo Paese non ha bisogno perché avrà già una campagna elettorale piena di veleni e dibattiti caldi che speriamo riguardino i temi del Paese e non la raccolta delle firme.

Purtroppo, non è andata in questo modo, al punto che il provvedimento, nella giornata di ieri, si è arenato alla Camera dei deputati sino a quando non è stato raggiunto un accordo tra tutti, che altro non è che la traduzione dell'emendamento dei senatori Bianco e Malan, relatori del passato tentativo di legge elettorale che fortuna non ha avuto e che abbiamo messo su un binario morto. Tuttavia, questo dimostra per lo meno una certa saggezza che – sono orgoglioso di dirlo – il Senato possiede ancora oggi per dare un contributo alla soluzione dei problemi.

Per queste ragioni il testo approvato dalla Camera è – a mio avviso – degno di attenzione e merita l'approvazione del Senato senza alcuna modifica, ed è quello che da relatore propongo ai colleghi del Senato.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo.

RUPERTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo auspica l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

BAIO, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G100, che invito i presentatori ad illustrare.

PARDI (*IdV*). Signor Presidente, la questione è molto semplice.

I firmatari dell'ordine del giorno, che è stato accolto in Commissione anche dal Governo, reputano importante riparare ad un danno involontario che il Parlamento ha compiuto occupandosi a lungo di molti argomenti e non concludendo niente, impedendosi in questa maniera di risolvere un aspetto di grande interesse sociale che, al contrario, avrebbe potuto essere risolto in modo semplice. Mi riferisco al diritto di voto di coloro che, nel momento delle votazioni, non sono presenti nel luogo di residenza.

Avremmo potuto benissimo concludere questo cammino se solo avessimo usato il nostro tempo in modo migliore. Non ci siamo riusciti, ma per lo meno chiediamo un impegno in questo senso al Governo il quale, in Commissione – glielo riconosciamo – ha accettato di considerarlo con interesse.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

VIZZINI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

RUPERTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BRICOLO (*LNP*). Signor Presidente, a nome del Gruppo annuncio che ritiriamo gli emendamenti che abbiamo presentato e che chiederemo la verifica del numero legale prima di passare alla votazione finale.

Abbiamo detto questo anche in sede di Conferenza dei Capigruppo, alla quale abbiamo appena partecipato. Credo sia giusto a questo punto fare chiarezza su quanto sta succedendo in Aula da questa mattina.

Nella Conferenza dei Capigruppo che si è appena svolta il nostro Gruppo è stato attaccato perché ha preso la decisione di chiedere la verifica del numero legale in quest'Aula, mentre basta vedere le presenze per rendersi conto che il numero legale evidentemente non c'è.

Tuttavia, ricordo a tutti che il numero legale non c'è da questa mattina alle 9: questa mattina abbiamo iniziato la seduta e non c'era il numero legale. Dovevamo approvare un importante provvedimento voluto dal Partito Democratico e dal Popolo della Libertà, che era il provvedimento svuota carceri.

Tutti, sui giornali e alle televisioni, negli ultimi tempi hanno detto che era un provvedimento fondamentale e molto importante e, oggi, la più grande maggioranza che mai vi sia stata nella storia della Repubblica in questo Parlamento, anche qui in Senato, non era in numero legale per approvare questo importante – per loro – provvedimento.

FINOCCHIARO (*PD*). Ma che dici?

BRICOLO (*LNP*). Non eravate in numero legale oggi alle 9. Si è riunita una Conferenza dei Capigruppo per regolare i lavori, Presidente. Abbiamo iniziato la discussione sul lavoro, abbiamo convenuto che non c'erano le possibilità per discutere questo provvedimento ed è stato rimandato in Commissione.

La Lega invece ha garantito il numero legale tutto il giorno, anche durante la discussione del provvedimento sulla professione forense. Ricordo che mentre stavamo discutendo tale provvedimento, 13, 14 o 15 parlamentari del Partito Democratico in molte occasioni hanno chiesto la verifica del numero legale e che, se noi non lo avessimo garantito come Gruppo della Lega Nord, già da diverse ore il Senato sarebbe stato bloccato nella sua attività perché il numero legale non c'era in Aula, e lei, Presidente, lo sa benissimo. Noi abbiamo garantito il numero legale ed invece i senatori del Partito Democratico, anche su quel provvedimento, hanno in modo reiterato, in diverse occasioni, chiesto la verifica del numero legale.

Detto questo, abbiamo annunciato già da tempo che volevamo vi fosse un accordo su un decreto elettorale varato a fine legislatura, cioè uno di quei decreti che, come sappiamo bene perché ce lo insegna la storia parlamentare di questo Paese, vengono adottati in maniera il più possibile condivisa con tutte le forze parlamentari ed i Gruppi parlamentari, sia alla Camera che al Senato. Se così fosse stato, ora non saremmo qui a chiedere la verifica del numero legale.

Questo non è stato fatto e si è voluto fare una forzatura. Adesso vogliamo far presente a tutti che non siamo l'opposizione che fa anche la maggioranza: noi facciamo l'opposizione, la maggioranza la fa chi si è assunto la responsabilità di voler fare la maggioranza in questo Parlamento.

Come opposizione chiediamo la verifica del numero legale, però siamo disposti a venire anche domani, a venire il 27, il 28 e il 29 prossimi a convertire questo decreto.

Si è parlato di irresponsabilità istituzionale e di antidemocraticità. Si tratta semplicemente, signor Presidente, di convocare l'Aula un altro giorno di questa o della prossima settimana, e vi sono diverse sedute utili che possono consentire a tutti i senatori di venire per discutere il provvedimento e votarlo in Aula. Da questo punto di vista non c'è alcun problema, solo quello di far venire i parlamentari a fare il loro lavoro al Senato.

Noi è da questa mattina che abbiamo, in modo responsabile, mantenuto il numero legale in questa Aula, numero legale che non c'era già

dalle ore 9. Voglio essere chiaro su questo. Adesso risponderanno altri colleghi e ci attaccheranno in tutti i modi, ma questo ci interessa poco perché abbiamo detto dall'inizio qual era il nostro atteggiamento. Si è voluto prendere strade diverse e fare delle forzature che alla fine fanno fare brutta figura a chi non c'è, non certo a chi invece, ancora a quest'ora, è presente in Senato. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, intervengo solo per commentare le parole del presidente Bricolo e per confutarle sulla base di dati oggettivi.

Oggi pomeriggio, nel corso della discussione e votazione del testo sulla riforma dell'ordinamento forense, è stata chiesta dai colleghi del Partito Radicale la verifica del numero legale almeno 15 volte e tutte e 15 le volte il Senato è stato in numero legale, e si trattava di votazioni che sono intervenute anche in orario non consueto per i lavori parlamentari, e cioè intorno all'intervallo di pranzo, perché alla Lega interessava quel provvedimento. Non hanno avuto e non hanno invece alcun tipo di riserva nel chiedere la verifica del numero legale alle 20,35 di un venerdì, in piena attività politica per la compilazione delle liste, la raccolta delle firme, la celebrazione delle direzioni provinciali dei partiti, la compilazione delle liste medesime, su un testo che è quello che deve fissare le regole per la partecipazione alla competizione democratica, e non del Partito Democratico, del PdL, dell'UDC o dell'Italia dei Valori, (essendo tutti partiti presenti in Parlamento, e il nostro dall'inizio della Repubblica, essi non hanno bisogno di raccogliere le firme), ma di tutti coloro i quali, nel Paese, intendono partecipare ad una competizione democratica e trovano cittadini attenti alle loro ragioni, ai loro programmi, alle personalità che intendono spendere sulla scena politico-parlamentare, e dunque intendono partecipare al primo rito di ciascuna democrazia: le competizioni elettorali.

Questo atteggiamento della Lega incide proprio su una questione che concerne la Repubblica e la democrazia, non è una questione del Partito Democratico, né del Popolo della Libertà né di altro partito qui rappresentato. Rispetto a questo la sensibilità la si ha o non la si ha. E noi constatiamo, con tutta evidenza, che la Lega non ha alcuna sensibilità per i temi della democrazia partecipativa.

Detto questo, vorrei dire ai colleghi della Lega che il senso di responsabilità non può essere tramutato dalle parole del senatore Bricolo. Quando stamattina in questa Aula era in discussione il provvedimento che riguardava le pene alternative alla carcerazione, provvedimento al quale noi tenevamo molto – i colleghi lo sanno, perché ne abbiamo chiesto l'inserimento all'ordine del giorno prima della riforma dell'ordinamento forense e così via – abbiamo capito, dai fatti e dai tumulti d'Aula

che lo hanno dimostrato chiaramente, che questo provvedimento metteva a rischio l'unico provvedimento rispetto al quale avevamo una responsabilità collettiva, istituzionale, che nulla aveva a che fare con la parte che rappresentiamo: il decreto-legge sulle regole per la raccolta delle firme. Dimostrando responsabilità e lungimiranza abbiamo affidato nelle sue mani la soluzione della questione e siamo rimasti in Aula a votare un provvedimento, quello sull'ordinamento forense, rispetto al quale non eravamo pienamente d'accordo, quindi con qualche sofferenza rissosa nel mio Gruppo. Ma lo abbiamo fatto perché ritenevamo che questo assistesse poi la votazione su questo decreto-legge e che fosse necessario essere in Aula, votare, esporre le proprie ragioni, esaminare gli emendamenti, sostenere le critiche, ma fare qui dentro quel mestiere.

Lo dico in questa sede, con tutta la chiarezza possibile, e so che i colleghi della Lega insorgeranno: voi state mettendo un inciampo al procedimento elettorale, state esponendo questa competizione elettorale a possibili rischi di ricorso ed invalidazione, state facendo in modo che un pezzo del Paese venga inibito dall'aver regole certe e chiare, nonché opportunità di partecipazione alla competizione elettorale. Di che cosa avete paura? (*Commenti dal Gruppo LNP*). È questa la domanda: di che cosa avete paura? (*Applausi dal Gruppo PD*).

GASPARRI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*PdL*). Signor Presidente, intervengo affinché resti agli atti la nostra posizione e onde evitare un inutile discredito sul Parlamento e sul Senato. Sono rammaricato per questo epilogo e non ho condiviso la decisione, pur legittima in termini formali, del Gruppo della Lega sulla conclusione di questa seduta. Reputo che forse – mi diranno che non dovremmo criticare l'altro ramo del Parlamento – una decisione di questa natura andasse concordata tra vari Gruppi, al di là dei problemi di maggioranze presunte, sempre che esistano, visto che noi ci siamo allontanati dalla maggioranza esistente e fui proprio io a dichiararlo per primo da questo scranno passando all'astensione. Tuttavia, su procedure di natura elettorale, a fine legislatura, con uno scioglimento notoriamente incombente (domani), andava concordato tra tutti i Gruppi cosa fare o non fare, su raccolta di firme o meno.

Mi rivolgo al presidente Bricolo, perché io avrei fatto diversamente. Non voglio gettare la croce su nessuno. Oggi più volte ho chiesto notizie alla Camera perché volevo difendere il Senato. Il Senato ha votato la legge di stabilità ieri e in serata il provvedimento sul pareggio del bilancio *ex* articolo 81 della Costituzione. Non si tratta di eroismo, perché sappiamo come il Paese giudica le istituzioni; facciamo il nostro dovere, e oggi abbiamo discusso dei provvedimenti. Ce ne era uno su cui le opinioni erano diversificate, se ne è preso atto e, con un uso dinamico della dialettica politica, sfociata, a un certo punto della giornata, in episodi di conte-

stazione spiacevoli, chi non lo voleva ha ottenuto che il provvedimento non si facesse.

Presidente Bricolo, se ho riconosciuto prima che era giusto consultare alla Camera tutti i Gruppi – non so come siano andate le cose e, quindi, mi astengo da giudizi – devo dire che anche l'aver contribuito a garantire il numero legale sulla riforma forense è stato un atto doveroso. Si condivideva il provvedimento e avete votato a favore; contribuire al numero legale non è un atto di eroismo. Si può anche utilizzare l'arma del numero legale; è capitato a tutti nella vita. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Io ho utilizzato nel corso della mia esperienza parlamentare anche il numero legale quando non ero d'accordo su qualcosa, ma oggi il Senato è stato in numero legale – la mattina non fa testo perché a volte succede all'avvio di seduta – nel corso della giornata, e abbiamo fatto il nostro lavoro parlamentare, perché non fa niente se è venerdì o Natale: dobbiamo stare qui quanto ci stiamo e anche di più, anche sollecitati dal Paese.

Non so se ci sono margini di ripensamento, ma credo sia un errore non consentire il varo di questo provvedimento che la Camera ha approvato. La Camera ha proseguito i lavori fino a una certa ora sulla legge di stabilità – lo dico perché resti a verbale – e, quindi, il numero legale è stato facilitato in un certo orario perché la legge di stabilità ha determinato una maggiore presenza. Voglio ringraziare i colleghi che sono qui adesso, i colleghi senatori di tutti i Gruppi, che sono stati qui come se stessero nella sala d'attesa della stazione ad aspettare che ci fossero gli accordi politici su un quarto, un terzo, un quinto, sul fare un Gruppo o meno. *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore D'Alia).*

Dagli errori politici nascono errori procedurali, ma questa è un'altra storia che non è il momento di raccontare. Quando c'è l'errore politico, c'è chi si pone problemi come: «È Natale», «Quante firme faccio», «Faccio un Gruppo». Oggi hanno pure telefonato per dire che c'era una bomba al Senato e sono stato il primo a dire di continuare a lavorare perché di bombe annunciate al telefono ce ne saranno 1.000 al giorno.

BELISARIO *(IdV)*. Erano i Maya!

GASPARRI *(PdL)*. Infatti sono stato il primo a dire che non ci importava. L'addetto alla sicurezza era doverosamente venuto a dire alla Conferenza dei Capigruppo della telefonata. Poi, la bomba non c'era, per fortuna.

Faccio un appello al senatore Bricolo: sarebbe molto meglio concludere il nostro operato di senatori a difesa di quelli che ci sono e di quelli che forse sono stati qui tutto il giorno a garantire il numero legale, a votare provvedimenti e che attendevano che la Camera, impegnata nella legge di stabilità (una cosa importante per il Paese), trovasse una finestra per votare il decreto. Gli orari non si sapevano e noi stessi Capigruppo abbiamo più volte tempestato gli uffici o lasciato persone a vedere il video della Camera per capire cosa succedeva.

Noi Capigruppo domani saremo consultati, secondo il rito, dal Presidente della Repubblica, come sappiamo tutti il Presidente del Consiglio si è dimesso poco fa. È un momento delicato della vita del Paese. Questa coda giocata su aspetti procedurali non è in linea con un'esigenza di serietà e trasparenza che, in vista delle elezioni, tutti dovremmo condividere. (*Applausi dai Gruppi PdL e UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Personalmente ho la buona coscienza di aver rivolto gli appelli, perché, in questo caso, i Gruppi hanno anche alle spalle partiti politici. Quello che potevo fare l'ho fatto, anche in casa altrui, ma con lo stesso buonsenso e lo stesso senso di responsabilità che ho voluto rassegnare a questa Aula perché non si dicesse che alle ore 20,45 non c'eravamo.

Cari colleghi, tra qualche giorno bisognerà mobilitarsi. Io ci sarò com'è mio dovere, ci saranno anche altri. Però è una vicenda negativa che produce conseguenze negative. Chiuderla positivamente, senatore Bricolo, sarebbe molto più serio per tutti. Rinnovo al presidente Bricolo questo appello, anche per la colleganza e la serietà di atteggiamenti che c'è stata, come l'ho rivolto ad altre istanze politiche del suo movimento, con lo stesso rispetto e la stessa sincerità e senza toni polemici, perché poi in politica tutto ci può rientrare. Creare però questa difficoltà, dare adito a congetture tipo: «Anche domani non si capirà», «C'è il decreto», «Quante firme si devono raccogliere», «Sarà convertito il decreto», «Il Governo farà un altro decreto?»... Ma, è una roba assurda. Non serve a niente, non ci si guadagna niente, non ci guadagna nessuno.

Se ci fosse la speranza che chi promuove questa posizione ne tragga un vantaggio, lo capirei, ma ho sufficiente esperienza politica per dire che non ci guadagna niente nessuno, e confido in un atteggiamento costruttivo nell'atto finale di questa legislatura. (*Applausi dai Gruppi PdL, PD e UDC*).

PRESIDENTE. Colleghi, pur nel rispetto delle vostre esigenze, vi inviterei alla sinteticità. D'altronde lo scenario è chiaro. È giusto e doveroso che ogni Capogruppo manifesti la propria posizione, ma data l'ora e la stanchezza vi rivolgo un appello alla brevità: veniamo già da una riunione della Conferenza dei Capigruppo articolata ed abbastanza intensa.

D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signor Presidente, mi dispiace ma la deluderò, perché il mio intervento non sarà breve, in quanto sarà rivolto in parte ai colleghi della Lega Nord ed in parte al Governo, a cui chiedo un'assunzione di responsabilità, perché qui stiamo parlando delle regole della prossima campagna elettorale.

Al di là dei legittimi comportamenti politici che un Gruppo può avere in Aula (la richiesta del numero legale è un diritto della Lega, fa parte

delle tecniche ostruzionistiche), sappiamo tutti bene che il numero legale presunto è un'altra regola che serve a far funzionare il Parlamento. Quindi, non è criminalizzabile neanche chi dopo 12 ore può anche stare male o essere da un'altra parte; lo dico con rispetto nei confronti di tutti, perché è da stamattina che siamo qui e abbiamo fatto molte cose importanti, ma è bene che ci chiariamo, perché tutto possiamo fare tranne che chiudere questa pagina del Senato con la commedia degli equivoci, signor Presidente.

Le dico sinceramente che se stamattina, nella riunione della Conferenza dei Capigruppo, avessi inteso che l'accordo che avevamo raggiunto non era quello di ritirare dall'Aula, attraverso la sua decisione, e rinviare in Commissione la delega sulle pene alternative al carcere, che era un provvedimento che i colleghi della Lega hanno avversato politicamente, se oggi alla Capigruppo avessi inteso che ciò non sarebbe stato sufficiente a far sì che, come ci era stato chiesto, la legislatura si concludesse in maniera ordinata e soprattutto si approvasse un decreto che garantisce il regolare svolgimento delle elezioni politiche del prossimo febbraio (lo sottolineo perché qui c'è una responsabilità del Governo in caso di mancata conversione: il regolare svolgimento delle prossime elezioni politiche), avrei seguito una linea diversa.

Pensavamo che assecondare la richiesta della Lega di non esaminare quel provvedimento ci consentisse di chiudere entro oggi tutto ciò che c'era in calendario, a partire dal decreto-legge sulle elezioni, ma non è stato così. Non voglio fare polemiche, perché credo che siamo tutti stanchi delle polemiche, ma il dato certo è che, se oggi noi avessimo saputo che non era sufficiente quel gesto, non avremmo accettato di ritirare dall'esame dell'Aula la delega sulle misure alternative al carcere e sicuramente, caro senatore Valentino, non avremmo rinunciato a discutere nel merito tante proposte relative alla riforma dell'ordinamento forense su cui c'era anche una contrarietà, ma sulle quali ci siamo astenuti dall'allungare il tempo della discussione perché c'era un'intesa che andava in questo senso.

Questi sono i fatti e credo che su questo ciascuno si debba assumere le proprie responsabilità, perché la richiesta di verifica del numero legale da parte alla Lega porterà, verosimilmente, al fatto che questo decreto non verrà convertito, perché la convocazione dell'Aula fra Natale e Capodanno non consentirà la presenza del numero legale, perché, ad esempio, i colleghi del Partito Democratico hanno le primarie fissate fra il 29 e il 30 dicembre, quindi sono impegnati in un procedimento che, per quanto riguarda il loro partito, è propedeutico alla formazione delle liste e alla campagna elettorale. È evidente pertanto che già manca una parte consistente dei componenti di questa Assemblea, e lo stesso discorso riguarda anche gli altri, che sono tutti impegnati nella procedura di formazione delle liste. È quindi evidente che questo decreto non verrà convertito.

L'effetto di tutto questo, signor Presidente, è che non si conosce la normativa che regola la presentazione delle liste alla Camera dei deputati e al Senato, perché ci troviamo di fronte ad un testo contenuto nel decreto-legge che è diverso dal testo approvato in sede di conversione alla



Camera dei deputati. Ciò determina un'incertezza sia nei confronti dei partiti esonerati dalla raccolta delle firme, ma anche per gli altri che invece le devono raccogliere, su quante firme dovranno raccogliere e su come devono farlo: di questo si tratta.

Posso fare l'esempio del mio partito: siamo certi che abbiamo diritto all'esonero, perché siamo presenti in Gruppi parlamentari costituiti secondo la legge dall'inizio della legislatura. Siccome però può esserci un dubbio interpretativo sul fatto che in Senato il Gruppo ha una denominazione e alla Camera dei deputati ne ha un'altra, abbiamo chiesto che il Governo intervenisse in questo senso. Ora non sappiamo quello che succederà e pretendiamo dal Governo che ci dica se il nostro partito deve raccogliere o no le firme. Credo che questo sia il minimo, e riguarda noi e tutti gli altri partiti. Su questo il Governo si deve assumere da subito la responsabilità di dire quale normativa si applica per garantire il regolare svolgimento delle elezioni.

C'è poi una seconda questione: nel testo del decreto-legge è prevista una riduzione del numero delle firme pari al 50 per cento. La legge prevede che ci sia un numero minimo e un numero massimo per la raccolta delle firme, entrambi ridotti del 50 per cento: ciò è previsto dal testo vigente, che è quello contenuto nel decreto-legge. Quindi, da quando il testo è in vigore, i movimenti e i partiti che non hanno diritto all'esonero raccolgono le firme – stanno raccogliendo le firme – con il beneficio della riduzione del 50 per cento. Nel testo della legge di conversione approvato dalla Camera dei deputati questo tetto è stato ridotto di un ulteriore 25 per cento: non è dunque necessario un numero di firme pari al 50 per cento, come previsto dalla legge in vigore, ma è sufficiente un numero pari al 25 per cento delle firme e anche in questo caso si prevede un tetto minimo e un tetto massimo. C'è dunque un'incertezza, perché chi raccoglie le firme non sa se verrà convertito o no il decreto e se quindi dovrà raccogliere 60.000 o 30.000 firme. La legge prevede l'esclusione per le liste che raccolgono un numero superiore al tetto massimo fissato, per cui ci potremmo trovare di fronte al paradosso di partiti che raccolgono il doppio delle firme e che vengono esclusi perché non si capisce quale normativa si applica. Insomma, stiamo scherzando?

Tutto questo, colleghi senatori della Lega Nord, sarà l'effetto della vostra richiesta di verifica del numero legale, al di là del fatto che su questo testo possiate avere o meno una posizione di dissenso, legittima dal punto di vista politico. L'effetto che però si produrrà con la richiesta del numero legale è questo ed è chiaro che ciascuno se ne deve assumere la responsabilità, perché non è una cosa da poco. Tra l'altro, i colleghi della Lega Nord dovrebbero saperlo, perché il loro *leader* è stato Ministro dell'interno e quindi dovrebbe avere sufficiente senso, non di responsabilità, ma di rispetto delle istituzioni che ha rappresentato – soprattutto come garante del procedimento elettorale – da valutare gli effetti di questa azione politica (*Applausi del senatore Serra*). Lo ripeto: è un'azione politica legittima, ma questi sono gli effetti.

Credo che dobbiamo essere chiari, perché la mancata conversione del decreto e l'incertezza sulla sua conversione mettono nel caos il procedimento elettorale, e non di un Comune di 50.000 abitanti – lo dico con tutto il rispetto – ma quello per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in un momento particolarmente difficile per il nostro Paese: di questo stiamo parlando!

Credo che non si possano sottovalutare queste cose e credo che le forme di dissenso possano essere anche diverse dalla richiesta del numero legale, se si vuole manifestare un atteggiamento di dissenso. Ritengo che di questo, colleghi senatori della Lega Nord, vi dobbiate rendere conto fino in fondo, perché forse non avete valutato le conseguenze istituzionali, politiche ed anche elettorali di questo vostro gesto. Anche dal punto di vista elettorale vi assumete infatti la responsabilità di dire a quei movimenti, come quello di Beppe Grillo e a tutti coloro che stanno raccogliendo le firme: bene, noi in questo modo vi creiamo un problema, perché non vi vogliamo in Parlamento.

Credo che questo sia un modo di fare la campagna elettorale all'antipolitica di cui vi dovete assumere da soli la responsabilità. Lo ripeto: da soli!

Chiedo dunque al Governo – e concludo, signor Presidente – che su queste questioni domani vi sia un pronunciamento chiaro del Governo, perché è diritto di tutti i partiti e di tutti i movimenti quello di sapere prima quali sono le regole del gioco.

È quindi necessario che su questo punto ci sia chiarezza da parte del Ministro dell'interno e che questa chiarezza venga fatta con provvedimenti e con note che siano chiare, o con altri atti che il Governo, secondo la Costituzione, è nella condizione di dover adottare per garantire il regolare svolgimento delle prossime elezioni politiche. (*Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI e dei senatori Pardi e Amato*).

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD*). Signor Presidente, dico con franchezza che il Governo avrebbe dovuto predisporre la consultazione più ampia perché in Parlamento questo provvedimento venisse approvato da tutti i partiti. Lo dico perché l'esperienza delle leggi elettorali indica che le consultazioni dei vertici delle istituzioni con le forze parlamentari, soprattutto quando si interviene sulla regolamentazione delle modalità di partecipazione alle elezioni, deve essere, proprio per principio, fondamentale e di larghissima condivisione.

C'è stata dunque una carenza da questo punto di vista, e non ce lo dobbiamo nascondere, che non va a discolpa di chi oggi sta facendo una battaglia di lotta ingiustificata. Sottolineo che, nel caso in cui il Senato della Repubblica pensasse di approvare un provvedimento riguar-

dante materia elettorale senza l'adesione di tutti, senza la registrazione del voto di tutti, creerebbe un precedente negativo per le prossime legislature a meno di un'esplicita assunzione che ciò non fa precedente e che comunque è necessaria l'unanimità in questa materia.

Faccio solo questa considerazione associandomi a quanto hanno detto la presidente Finocchiaro e il collega D'Alia: in questo momento ci sono forze politiche che vogliono concorrere alle elezioni, che stanno raccogliendo le firme e che hanno il diritto di farlo sulla base delle norme in vigore. Questo decreto-legge è in vigore, stabilisce l'esenzione per alcuni partiti e stabilisce un certo numero di firme che debbono essere raccolte da altri partiti.

Come si può spiegare a quanti alla vigilia di Natale o all'indomani del Natale hanno programmato la propria attività che, una volta che la Camera ha modificato questo decreto, esso tuttavia è in vigore, ma sta per decadere e sta per essere modificato? Con che faccia, colleghi della Lega, andate a dire, ad esempio, ai militanti del Movimento Cinque Stelle, che sanno di dover raccogliere un certo numero di firme, che questo numero di firme potrebbe essere ridotto, ma non è certo che lo sia, o a quanti che sanno di essere esentati o pensano di essere esentati in base alla legge in vigore che potrebbero non esserlo più poiché la Camera ha approvato un diverso testo di legge?

È una situazione che riguarda, come ha detto correttamente la collega Finocchiaro, il fondamento di una prova democratica elettorale che coinvolge 60 milioni di italiani.

Vorrei ricordare ai presenti, signor Presidente, che la Regione Lazio vede oggi la quinta data di convocazione delle elezioni stabilita dal prefetto: la quinta data differente! Abbiamo avuto ricorsi, abbiamo avuto decisioni del TAR, sconfessioni da parte del Consiglio di Stato, accordo del Presidente del Consiglio, alla presenza del Presidente del Senato e in nome del Presidente della Camera per senso di responsabilità presso il Capo dello Stato. Oggi il presidente Gasparri ha dovuto dichiarare che sappiamo che la data delle elezioni nel Lazio è stata stabilita oggi, ma non sarà quella perché sarà cambiata nuovamente. In questo caso ha detto la verità. (*Commenti del senatore Gasparri*).

Dico allora ai colleghi della Lega: alla luce di una situazione del genere e avendo assunto questa presa di posizione di principio, desistete da questa richiesta, che è destinata solo a creare confusione, conflittualità.

Se tale richiesta, Presidente, non venisse però accolta, inviterei il Presidente del Senato, d'intesa con il Governo, a prendere atto che la Camera dei deputati ha approvato queste regolamentazioni per la raccolta delle firme con 324 voti favorevoli, un solo voto contrario e 37 astenuti, della Lega.

Alla luce delle posizioni espresse nella Commissione affari costituzionali, nonché dai Capigruppo in rappresentanza dell'Assemblea del Senato, il Governo dovrà essere legittimato – se la Presidenza del Senato lo riterrà opportuno – a recepire in un nuovo decreto-legge il testo approvato dalla Camera, in modo da dare certezza a tutti coloro che intendano com-

petere nelle prossime elezioni, così da evitare che possano trovarsi cacciati in un contesto di ricorsi, attese, incertezze e, alla fine, mancanza di legalità e di trasparenza nelle elezioni.

Per questo rinnovo l'invito ai colleghi della Lega Nord a rinunciare alla loro pretesa. Credo comunque che, in caso negativo, il Presidente del Senato abbia tutti gli strumenti per dar corso ad un'intesa che rappresenti pienamente la volontà del Senato.

PRESIDENTE. Senatore Rutelli, le assicuro che, ove l'esito di questa seduta dovesse essere infruttuoso, la Presidenza si muoverà nel solco degli auspici da lei formulati, vale a dire un'intesa ed un confronto con il Governo, affinché esso valuti attentamente l'ipotesi della formulazione di un nuovo provvedimento d'urgenza, ovviamente non identico a quello al nostro esame. Questo verrà comunque valutato dal Governo e dai Ministri nella loro autonomia.

GALLONE (*FDI-CDN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (*FDI-CDN*). Signor Presidente, alla luce delle dichiarazioni del presidente Bricolo, naturalmente non ci fa piacere, anzi, ci dispiace molto non riuscire ad approvare questa sera, dopo aver approvato altri provvedimenti importanti, proprio questo decreto-legge, già approvato peraltro – come tutti sappiamo – alla Camera, dove pensavamo fosse stato adeguatamente concordato, che avrebbe garantito nei tempi corretti le procedure preparatorie necessarie all'espletamento degli adempimenti per le prossime elezioni.

Pur essendo peraltro il provvedimento licenziato dalla Camera sicuramente perfettibile, forse – come si diceva – anche per la non adeguata consultazione tra Governo e Gruppi politici, avremmo ritenuto e continuiamo a ritenere assolutamente opportuno licenziarlo questa sera, anche per non creare confusione nel bel mezzo del procedimento elettorale, con tutto ciò che ne potrà conseguire.

Confido dunque anch'io in un ripensamento da parte dei colleghi della Lega; ne saremmo certamente lieti come Gruppo neocostituito, anche come atto di rispetto nei confronti dei cittadini e dei colleghi che li rappresentano.

BELISARIO (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO (*IdV*). Signor Presidente, accolgo il suo invito ad essere sintetico.

Questa legislatura si chiude in maniera singhiozzante. Noi alla Camera abbiamo votato a favore di questo decreto-legge e riteniamo che

questa mezza approvazione, se dovesse rimanere tale, andrà ad ingenerare molti problemi, e non so quali chiarimenti il Governo potrà dare, o quali nuovi decreti potrà fare, per cercare di porre riparo a quanto sta avvenendo in queste ore.

È ovvio che agendo in questa maniera c'è un disordine normativo: un decreto, che è in vigore, viene modificato da un ramo del Parlamento, mentre l'altro ramo del Parlamento sembra non essere nelle condizioni per poterlo approvare, certamente non questa sera.

Chiedo dunque a lei, signor Presidente, di fare tutto ciò che deve fare perché non permanga questa situazione di estrema incertezza. La ringrazio. (*Applausi del senatore Mascitelli*).

PRESIDENTE. Grazie, presidente Belisario. Mi sta particolarmente a cuore il contenuto del suo invito, perché credo che sia interesse di tutte le istituzioni e – penso – anche di tutte le forze politiche sforzarsi di dare certezza e trasparenza alle regole in occasione dell'esercizio da parte dei cittadini del loro diritto costituzionalmente più garantito e più strategico, che è il diritto di voto. Inutile dire che sono molto amareggiato dall'andamento di questo dibattito, non posso nascondere, perché concludere cinque anni di legislatura in un'Aula che non è in condizione di poter convertire un provvedimento è estremamente triste.

Quest'Aula ha registrato momenti significativi e importanti, momenti di confronto, a volte anche di conflitto, ma ha sempre proceduto a produrre e a concludere l'*iter* legislativo di quello che le era sottoposto, in un senso e nell'altro.

Speravo che l'esito finale di questa legislatura fosse diverso. Naturalmente, anche se mi rendo conto che oggi è il 21 dicembre e sono le ore 21, non posso non astenermi dal biasimare l'assenza di molti colleghi che hanno lasciato il Senato. (*Applausi dal Gruppo LNP*). Questo è un dovere istituzionale a cui non posso sottrarmi.

Devo dire che anche io avrei auspicato un migliore coordinamento tra i due rami del Parlamento per l'andamento della navetta di questo testo, tanto è vero che in Conferenza dei Capigruppo stamattina, a proposito di questo provvedimento, avevo auspicato che si raggiungesse un'intesa a livello di segretari dei partiti per avere certezza che vi fosse una condivisione ad altissimo livello. Probabilmente qualcosa non ha funzionato: non sta a me dare giudizi, né fare valutazioni, ma il dato di fatto è che questa condivisione unanime non c'è stata, e questi sono gli effetti.

DIVINA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LNP*). Signor Presidente, abbiamo sentito interventi che sembravano voler dare lezioni di democrazia, alterando addirittura il contenuto e ciò che provocherebbe questo provvedimento nell'uno e nell'altro caso. Stiamo parlando di una competizione democratica che ha bisogno di

un certo numero di firme a suffragio di liste affinché queste siano considerate legittimate.

Premetto che la Lega Nord, dopo tutti gli impropri che ha dovuto sentire in questo momento, ha presentato tre, non 300 o 30, emendamenti per dire una cosa semplice: le firme che servono a sottoscrizione di una lista devono essere quelle che prevede la legge. Punto. A scalare, abbiamo previsto l'80 per cento e, con il terzo emendamento, di rimanere al 50 per cento.

Spieghiamo magari a quei pochi che possono ascoltare queste cose cosa significa. Oggi, mediamente, si raccolgono 1.000 firme su 200.000 elettori. Se non cambiasse nulla, cioè se questo provvedimento non dovesse neanche vedere la luce, rimarrebbe per tutti i partiti, tranne per quelli presenti, l'obbligo di raccogliere 1.000 firme per 200.000 elettori.

La capogruppo Finocchiaro ha usato termini apocalittici, forse appropriati al giorno (per fortuna il giorno è passato senza nessun disguido). Ricordiamo però che la democrazia, che tanti qui hanno invocato, ha anche bisogno di regole.

La partecipazione, perché di questo si tratta, alla competizione elettorale con la sottoscrizione è prevista per tutte le funzioni a cui è chiamato direttamente il popolo. Chi si scandalizza? Volete presentare un *referendum*? Perfetto, servono 500.000 firme. Volete presentare una proposta di legge d'iniziativa popolare? Bene, servono 50.000 sottoscrizioni. Hanno un senso? Hanno un senso sì, perché non si può appesantire la vita democratica perché quattro amici al bar si trovano e decidono di competere. *Ergo*, un minimo di regole serve.

Sapete cosa si dice fuori di qua? Che qua si fanno le regole per chi è presente e può fare qualche furbata, mentre si applica il rigore per chi è all'esterno e deve soggiacere alle regole per tutti. Almeno a questo gioco noi non ci siamo accodati e non ci siamo fatti coinvolgere.

Il nostro è un Gruppo monolitico. Il nostro Capogruppo ha detto che, se volete cambiare le regole, almeno dovete essere presenti e garantire il numero legale, anche perché qualche illustre costituzionalista aveva anche azzardato che, trattandosi di provvedimento di modifica di legge elettorale, in ogni caso sarebbe servito un voto qualificato, ossia la maggioranza dei componenti del Parlamento. Mi pare che la Lega dica esattamente questo. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

MORANDO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signor Presidente, un'osservazione rapidissima. In generale (vale per me) penso che modificare regole elettorali così delicate a pochi giorni dalla presentazione delle liste sia sbagliato. Sempre. Questa è una mia opinione, che resta sullo sfondo di ciò che sto per dire. Ritengo che a questo punto la soluzione da adottare da parte di un Senato che abbia la schiena diritta sia una sola: abbiamo incoraggiato il Governo a pre-

sentare un decreto su questo argomento; la Camera ha modificato quel testo nel senso che sappiamo e ce lo ha mandato questa sera; per una legittima iniziativa del Gruppo della Lega Nord noi non siamo in grado di votarlo. La mia opinione è che bisogna smettere – almeno io non ho intenzione di farlo – di pietire dalla Lega un atteggiamento diverso. Quel Gruppo ha scelto questa strada: se ne assumerà la responsabilità piena di fronte al Paese. Invece noi dobbiamo decidere che il Senato della Repubblica si riconvochi per deliberare su questo punto.

PRESIDENTE. È chiaro che devo riconvocare l'Assemblea.

MORANDO (PD). Ho deciso di chiedere la parola quando ho sentito invocare l'adozione da parte del Governo di un decreto che modifichi su questo punto il decreto ora in esame, in maniera tale da continuare a procedere con atti di questo tipo. Io sono contro questo modo di procedere. *(Applausi dal Gruppo LNP e dei senatori Gasparri, Esposito e Fazzone)*. Si stabilisca un giorno in cui veniamo qui, con la nostra schiena diritta, senza implorare niente ad un Gruppo che ha il diritto di fare quello che deve fare. Che sia domani a mezzogiorno, il 27 o quand'è, ma veniamo qui e votiamo.

PRESIDENTE. Senatore Morando, sarà quello che tra poco deciderà la Presidenza, perché non vi è dubbio che non posso chiudere questo dibattito senza indicare una nuova convocazione. Forse sono stato infelice poc'anzi quando, rispondendo al senatore Rutelli, ho detto che mi sarei mosso...

MORANDO (PD). Ammetterò che non mi sono sbagliato ad intervenire.

PRESIDENTE. Io mi sarei mosso, voglio chiarirlo, e mi muoverò su un doppio binario: quello dell'opportunità della salvaguardia del sistema, quindi evitare un vuoto normativo e incertezze, e quello del rispetto rigoroso delle regole e anche della funzionalità di questo Parlamento. Dunque, non posso che chiudere questa seduta riconvocando il Senato per una data nella quale sarà tenuto a lavorare con i suoi componenti per convertire questo decreto. Non posso sottrarmi a questo dovere (più che impegno).

MORANDO (PD). Signor Presidente, qualora si fosse deciso di rivolgerci al Governo con una sollecitazione di quel tipo, avrei chiesto di mettere quella sollecitazione ai voti e avrei votato contro, perché non sono d'accordo sul fatto che il Governo riceva dal Senato una sollecitazione in quel senso. In ogni caso, quella sollecitazione non avrebbe il mio consenso. Non vorrei che fossimo costretti ad ospitare una delegazione dell'OSCE che stabilisse che le nostre elezioni non sono democratiche, signor Presidente. *(Applausi dei senatori Lauro e Esposito)*.

PRESIDENTE. Senatore Morando, la penso come lei. Questa cosa sarebbe... Non voglio pronunziarmi al riguardo.

PARDI (*IdV*). Domando di parlare. (*Commenti dai Gruppi PD e PdL*).

INCOSTANTE (*PD*). Ma di che parliamo ancora, Presidente? Stiamo qua da stamattina!

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, avevo il dovere di aprire un dibattito su un tema estremamente delicato perché è un momento estremamente particolare per quest'Aula.

Prendo atto delle dichiarazioni del Gruppo della Lega Nord, che aveva annunciato di richiedere la verifica del numero legale. Appreziate le circostanze e la palese evidenza che il Senato non è in grado in questo momento con i suoi componenti di garantire il numero legale, tolgo la seduta. (*Commenti*). Intendo aggiornarla alla data del 28 dicembre, alle ore 15, in maniera tale da consentire a tutti i colleghi di raggiungere Roma.

SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Ci sono le primarie del PD!

PRESIDENTE. Lo so che il Partito Democratico ha le primarie. Conosco bene i problemi di tutti i partiti. Li rispetto, ma ho dei doveri da adempiere. (*Commenti del senatore Izzo*).

TONINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (*PD*). Presidente, io chiedo la verifica del numero legale, perché credo sia giusto che resti a verbale che la Lega l'ha chiesta e che sia accertato che il numero legale manca.

PRESIDENTE. Lei chiede che si proceda con l'accertamento del numero legale?

TONINI (*PD*). Sì.

PRESIDENTE. Questa è però una valutazione della Presidenza. Io ho ritenuto opportuno non andare oltre.

PARDI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (*IdV*). Signor Presidente, ho solo bisogno di 15 secondi. Penso che alla fine di questa storia il ragionamento del collega Morando



sia perfettamente giustificato. Mi limito a trarre le conseguenze di quello che ha detto il senatore Morando.

Considerando i tempi che abbiamo di fronte e l'impegno gravoso che il Partito Democratico deve affrontare nei giorni 27 e 28 dicembre e in quelli che seguono, penso che la soluzione più razionale sia quella di convocare la seduta per la giornata di domani in un orario che permetta a chi è partito di ritornare.

È molto meno gravoso trovarci domani piuttosto che durante i giorni delle primarie del Partito Democratico. Mi sembra una soluzione quasi obbligata.

BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD*). Signor Presidente, non sono esperto di procedure, ma credo che ci voglia un voto per prendere atto che non c'è il numero legale.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD*). Domando di parlare. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI-CD*) Siate pazienti. Vi chiedo solo venti secondi.

Signor Presidente, credo che il Governo si accinga a varare, come accade all'inizio di ogni anno, il decreto sulle missioni all'estero, il che comporterà che il Senato dovrà convocarsi per votarlo, anche durante la campagna elettorale.

La considerazione del collega Morando, e che io condivido, secondo me non confligge con la richiesta che alcuni colleghi hanno rivolto a lei e al Governo: quella cioè di verificare e dare certezza alla procedura elettorale con un decreto-legge del Governo da affiancare, nel voto del Senato, nella data che stabilirà il Presidente, agli altri provvedimenti che verranno posti all'ordine del giorno. (*Applausi del senatore Perduca*).

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, apprezzate le circostanze, ribadisco la decisione assunta da questa Presidenza e tolgo la seduta.

### **Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno  
per la seduta di venerdì 28 dicembre 2012**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica venerdì 28 dicembre, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 dicembre 2012, n. 223 recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013 (3647) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).**

La seduta è tolta (ore 21,21).

Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE

**Nuova disciplina dell'ordinamento  
della professione forense (601-711-1171-1198-B)**

## PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

**QP1**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinta (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B,

premessi che:

la previsione all'articolo 41, comma 11, reca un vero e proprio divieto di retribuzione a favore dei praticanti avvocati nei primi sei mesi di tirocinio, in violazione evidente dell'articolo 35 della Costituzione e, dato il diverso trattamento per il caso di pratica presso enti pubblici ed Avvocatura dello Stato, anche in evidente violazione dell'articolo 3 della Costituzione. In tal senso depongono, nel corso della seduta 366 del 26 novembre 2012 della Commissione Lavoro del Senato, gli interventi dei senatori Ichino, Castro, Cristina De Luca, Passoni, e del Presidente della Commissione Giuliano (i quali, inoltre, hanno rilevato la contraddizione - incostituzionalità per disparità di trattamento - con quanto stabilito in tema di apprendistato nel decreto legislativo del 14 settembre 2011 e confermato nella legge n. 92 sul mercato del lavoro), nonché il seguente parere espresso dalla Commissione Lavoro del Senato: «La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, evidenziando tuttavia rilevanti perplessità sull'articolo 41, comma 11, modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che sembrerebbe imporre, di fatto, un divieto di erogazione di indennità o compenso ai praticanti durante il primo semestre del tirocinio stesso. La disposizione, oltre a confliggere con l'articolo 35 della Costituzione, introduce una immotivata quanto ingiusta sperequazione tra il tirocinio effettuato presso l'Avvocatura dello Stato e gli enti pubblici e gli studi legali privati. Si sollecita per-

tanto la Commissione di merito a tenere in considerazione quanto sopra ed a rivedere la disposizione in parola.»;

con la previsione di ingiustificabili privilegi (articolo 3 della Costituzione), in tema di prova della continuità dell'esercizio della professione e di adempimento del dovere di formazione professionale, il testo proposto opera a vantaggio dei parlamentari avvocati e dei membri degli organi legislativi rispetto a tutti gli altri avvocati. Mentre la Corte di giustizia europea, con indirizzo ben consolidato, «si è espressa sempre contro norme che individuano nella continuità di un'attività professionale il requisito cui venga subordinato il riconoscimento di un qualsiasi beneficio, la possibilità di accesso a uno *status* determinato, una qualifica o un trattamento, e ciò lo ha fatto a tutela della dignità del professionista poiché ravvisava in tali norme possibilità di discriminazione anche indiretta a scapito delle donne e dei soggetti deboli in genere» (così scriveva Lilla Laperuta in un articolo del 17 aprile 2012 su *www.diritto.it*) il testo in esame prevede che un avvocato sia cancellato dall'albo per mancato esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione. Eppure, di tale principio non si fa applicazione nei confronti dei parlamentari avvocati (il comma 6 dell'articolo 21 prevede: «La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo»). Una sottocategoria la cui maggioranza, nei due rami del Parlamento, si è squalificata, in questa legislatura, avallando la costituzione in giudizio delle Camere dinanzi alla Corte costituzionale contro la magistratura per conflitti di attribuzione palesemente infondati (vedansi le sentenze della Corte costituzionale nn. 87 ed 88 del 2012), rivendica così la possibilità per i suoi aderenti di continuare, durante il loro mandato, ad essere iscritti negli albi degli avvocati e ad esercitare la professione senza limiti, nonostante sia evidente e sacrosanto che la democrazia elettiva impone che il parlamentare deve alla Nazione un effettivo, continuativo, abituale e prevalente esercizio del mandato parlamentare al quale va sacrificato l'effettivo, continuativo, abituale e prevalente esercizio della professione di avvocato;

la previsione, all'articolo 19, di un divieto di iscrizione all'albo forense per gli insegnanti delle scuole elementari, rappresenta una violazione evidente degli articoli 33 e 3 della Costituzione. Non a caso la Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 226236 del 2010) statuiva che «secondo quanto afferma la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2006, l'eccezione al regime di incompatibilità stabilita dall'articolo 3, comma 4, lettera *a*), regio decreto-legge n. 1578 del 1933, deve essere considerata «principio costituzionale della libertà di insegnamento (articolo 33 della Costituzione), dal quale discende che il rapporto di impiego (ed il vincolo di subordinazione da esso derivante), come non può incidere sull'insegnamento (che costituisce la prestazione lavorativa), così, ed a fortiori, non può incidere sulla libertà richiesta dall'esercizio della professione forense». Se questa è la *ratio* d'ogni possibile eccezione all'incompatibilità tra professione forense e attività di insegnamento, allora appare evidente

la incostituzionalità della norma dell'articolo 19, che limita l'eccezione all'incompatibilità per rapporto di lavoro, tra i docenti, solo a «l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici», escludendo dalla possibilità di esercitare la professione di avvocato, tra gli altri, gli insegnanti elementari. Gli articoli 33 e 3 della Costituzione impongono che sia consentito a tutti gli insegnanti, di ogni ordine e grado, di poter esercitare la professione di avvocato;

delibera di non passare all'esame del disegno di legge, stante la sua incostituzionalità.

---

## QP2

PERDUCA, PORETTI, BONINO

### Respinta (\*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 601-711-1171-1198-B,

premesso che:

l'istituzione legislativa del CNF come giudice speciale «nuovo» (per snaturamento della precedente attribuzione giurisdizionale) opera in violazione dell'articolo 102 della Costituzione (che al secondo comma prevede che non possono essere istituiti giudici speciali); infatti, la Corte costituzionale insegna che la modificazione dell'oggetto della giurisdizione degli organi speciali di giurisdizione preesistenti alla Costituzione è consentita solo se non «snaturi» la materia originariamente attribuita alla cognizione del giudice speciale (si vedano, tra altre, le sentenze n. 130 del 2008 e n. 64 del 2008), cosa che nella fattispecie indubitabilmente avviene quando l'articolo 37, al comma 2, stabilisce: «I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei Consigli distrettuali di disciplina hanno natura di sentenze». I provvedimenti dei Consigli distrettuali di disciplina non erano certo, sino ad oggi, soggetti alla giurisdizione precostituzionale del CNF, per il semplice fatto che non esistevano tali consigli distrettuali di disciplina. Nè si può sostenere che non sia snaturata la precedente attribuzione di giurisdizione del CNF che riguardava e tuttora riguarda, in materia disciplinare, solo «le decisioni assunte all'esito dei procedimenti disciplinari». La novità della attribuzione di giurisdizione è evidentemente incostituzionale, perché «snatura» le materie precedentemente attribuite, mercé la trasformazione del CNF da giudice dei provvedimenti disciplinari a giudice della disciplina *tout court*, e cioè anche dell'apparato disciplinare e della sua organizzazione;

nonostante si realizzi un integrale ammodernamento della regolazione della professione forense, permane una grave carenza di terzietà e impar-

zialità del giudice speciale CNF (aggravata dal fatto che viene confermata nel CNF la promiscuità di ruoli) di natura amministrativa e giurisdizionale, rivestiti da tutti i singoli consiglieri, mentre tale promiscuità viene meno nei Consigli nazionali delle professioni che non hanno natura di giudici della disciplina): con ciò si viola sia l'articolo 111, comma 2, della Costituzione (per cui «Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale»), sia la VI disposizione transitoria della Costituzione (che prevede che si debba procedere alla revisione degli organi speciali di giurisdizione precostituzionali - tra i quali, appunto, il CNF - rispettando la Costituzione). In effetti, è incostituzionale (perché non garantisce il livello essenziale di terzietà del giudice CNF) non prevedere - in una legge di riforma che continui ad attribuire all'unitario CNF sia funzioni amministrative sia funzioni giurisdizionali - che i membri del CNF debbano essere soggettivamente distinti in due gruppi: quelli che svolgono solo le funzioni amministrative del CNF, da una parte, e quelli che svolgono solo le funzioni giurisdizionali del CNF dall'altra. Per evitare tale promiscuità di ruoli - da ultimo riconosciuta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 325 del 2012, depositata l'8 ottobre 2012 - è essenziale introdurre, proprio con la legge che ridisciplina nel suo complesso l'ordinamento forense, una separatezza soggettiva, con l'individuazione dei soggetti chiamati a svolgere solo la funzione giurisdizionale e altri soggetti chiamati a svolgere solo le (molteplici e di grande portata economica) attività amministrative attribuite CNF, le quali potrebbero (se non generare in concreto) di certo far sospettare sussistenti dei gravissimi conflitti di interesse. Del resto, già il decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012, di riforma di tutte le professioni regolamentate (e col quale la legge di riforma della professione forense si deve coordinare in via di specialità ma non di eccezionalità della regolazione), all'articolo 8, comma 8, ribadisce addirittura per i consigli nazionali non giurisdizionali di tutte le professioni l'incompatibilità tra funzioni amministrative e funzioni disciplinari. Anche il Consiglio di Stato, con parere n. 3169 del 2012 (reso sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica di riforma di tutte le professioni regolamentate poi divenuto decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012), ha chiarito che è urgente per il giudice speciale CNF, l'introduzione di garanzie di terzietà e differenziazione soggettiva tra titolari del potere amministrativo e titolari del potere giurisdizionale in materia di disciplina. Vengono disattese anche le affermazioni importantissime in tema di livelli minimi di terzietà, indipendenza e imparzialità del giudice speciale si leggono nella ordinanza n. 6529 del 17 marzo 2010 delle Sezioni Unite della Cassazione, che si incentra sull'analisi di costituzionalità delle previsioni normative che istituiscono giudici estranei al novero dei «giudici comuni» (vedasi il commento di Nicola Occhiocupo, «Alla ricerca di un giudice: a Berlino, ieri; a Strasburgo, oggi; a Lussemburgo e a Roma, domani, forse») in *Il diritto dell'Unione Europea*, 2010, secondo cui il diritto fondamentale della tutela giurisdizionale trova ormai riconoscimento e garanzia, oltre che nelle Costituzioni dei paesi membri

dell'Unione e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, negli articoli 8 e 10 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, del 10 dicembre 1948, nell'articolo 14, n. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 19 dicembre 1966, nell'ordinamento comunitario ad opera della giurisprudenza della Corte di Giustizia, ed ora nell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000). Va anzi ricordato, in proposito, che la Corte di giustizia (Grande Sezione), con sentenza pronunciata il 19 settembre 2009 nella causa C-506/04, ha espresso un principio, in tema di composizione degli organi competenti a esaminare i ricorsi, che di necessità deve portare sia gli amministratori che i giudici italiani a negare il ruolo di «giudice» al C.N.F., in quanto composto da soli avvocati e abilitato a emettere sentenze impugnabili innanzi al giudice supremo (Sezioni Unite della Cassazione) con ricorso che consente solo un controllo in diritto e non in fatto;

nella previsione implicita che il CNF giudice dovrebbe operare sempre con la compresenza di tutti i suoi membri, si riscontra un'evidente irragionevolezza (articolo 3 della Costituzione) per la sua concreta impossibilità di funzionamento, dato l'elevato numero di componenti del CNF;

nella realizzazione di una organizzazione corporativa della professione di avvocato assommando in unico ente pubblico non economico, il CNF, la rappresentanza istituzionale degli avvocati e il potere giurisdizionale, amministrativo e legislativo di settore - viola gli articoli 4, 41, 97, 101, 102, 108, 111, 113, 138 della Costituzione. L'attribuzione al CNF della qualità di giudice speciale con una certa «provvista di giurisdizione» poteva ritenersi giustificata dalla sopravvivenza, sino ad oggi, d'un ordinamento complessivo precostituzionale della professione forense, ma non dovrebbe sopravvivere ancora nel momento in cui l'ordinamento forense viene rinnovato integralmente. La giurisdizione speciale del CNF (che, a rigore, ben prima delle altre peculiarità del cosiddetto «ordinamento forense» sarebbe dovuta cadere coll'entrata in vigore della Costituzione repubblicana) dovrebbe finalmente cadere, lasciando semmai al CNF solo un potere amministrativo e normativo;

delibera di non passare all'esame del disegno di legge, stante la sua incostituzionalità.

---

(\*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

**Approvato**

*(Disciplina dell'ordinamento forense)*

1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato.

2. L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:

*a)* regola l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;

*b)* garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti;

*c)* tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale;

*d)* favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia



espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati.

5. Dall'attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive.

## EMENDAMENTI

### 1.1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

#### **Inammissibile**

*Al comma 3, sostituire le parole: «le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni» con le seguenti: «le fondazioni e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni».*

---

### 1.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO

#### **Inammissibile**

*Al comma 3, sopprimere le parole: «e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF.».*

---

### 1.3

PERDUCA, PORETTI, BONINO

#### **Inammissibile**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. "L'individuazione delle associazioni forensi maggiormente rappresentative di cui al comma 3 si intende effettuata dal CNF"».*

---

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

**Approvato**

*(Disciplina della professione di avvocato)*

1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge le attività di cui ai commi 5 e 6.

2. L'avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti.

3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere altresì iscritti: *a)* coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'iscritto, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione; *b)* i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 22. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche.

5. Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.

6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati. È comunque consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la con-

sulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata. Se il destinatario delle predette attività è costituito in forma di società, tali attività possono essere altresì svolte in favore dell'eventuale società controllante, controllata o collegata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Se il destinatario è un'associazione o un ente esponenziale nelle diverse articolazioni, purché portatore di un interesse di rilievo sociale e riferibile ad un gruppo non occasionale, tali attività possono essere svolte esclusivamente nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali e limitatamente all'interesse dei propri associati ed iscritti.

7. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale, nonché agli avvocati dello Stato.

8. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.

## EMENDAMENTI

### 2.1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

#### **Inammissibile**

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono esservi iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46 ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere, altresì, iscritti:

a) coloro che hanno precedentemente svolto le funzioni di avvocato dello Stato;

b) coloro che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile ma tali iscritti, nei primi due anni dall'iscrizione, non possono esercitare la professione nei circondari nei quali hanno svolto le proprie funzioni nei quattro anni antecedenti;

c) i professori universitari di ruolo dopo tre anni di insegnamento di materie giuridiche previo periodo abbreviato di un anno di pratica e il superamento della prova scritta dell'esame di Stato previsto dall'articolo 46.

L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica, ma per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21».

---

## 2.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO

### **Inammissibile**

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono esservi iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46 ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e possono esservi iscritti gli avvocati dello Stato che abbiano cessato detta funzione. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica, ma per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21».

---

## 2.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO

### **Inammissibile**

*Al comma 3, terzo periodo, lettera a), dopo le parole: «coloro che hanno svolto le funzioni di», sopprimere le seguenti: «magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di».*

---

## 2.201

PORETTI, PERDUCA, BONINO

### **Inammissibile**

*Al comma 3, terzo periodo, sopprimere la lettera b).*

---

**2.4**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Inammissibile**

*Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«c) coloro che hanno svolto il periodo semestrale di pratica forense e conseguito il diploma biennale alla Scuola di Specializzazione per le professioni forensi di cui all'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ed all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre».

---

**2.3**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Inammissibile**

*Al comma 3, aggiungere le seguenti parole:* «oppure hanno svolto il periodo semestrale di pratica forense e conseguito il diploma biennale alla Scuola di Specializzazione per le professioni forensi di cui all'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre».

---

**2.9**

ICHINO, GHEDINI, PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 6.*

---

**2.202**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Al comma 6 sopprimere il primo periodo e al secondo periodo sopprimere la parola: «comunque».*

---

**2.203**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto**

*Al comma 6, sopprimere il primo periodo.*

---

**2.204**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto**

*Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata a coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e alle figure professionali normate dall'UNI».*

---

**2.205**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Le parole da: «Al comma» a: «quattro anni» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata a coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e ai soggetti attualmente in possesso di certificato di qualità a norma ISO 17024».*

---

**2.206**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Precluso**

*Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata a coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e ai soggetti attualmente in possesso della licenza di cui all'articolo 115 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza)».*

---

**2.207**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Precluso**

*Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata a coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e ai patrocinatori stragiudiziali in possesso della licenza di cui all'articolo 115 del Regio decreto 8 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza)».

---

**2.11**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Precluso**

*Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata a coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni».

---

**2.208**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Al comma 6 sostituire il primo periodo con il seguente:* «Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori previsti dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati e ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi».

---

**2.209**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Le parole da: «Al comma» a: «le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 6, al primo periodo dopo la parola: «avvocati», aggiungere le seguenti: «alle figure professionali normate dall'UNI».*

---

**2.210**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Precluso**

*Al comma 6, al primo periodo dopo la parola «avvocati» aggiungere: «e ai professionisti in possesso di certificato di qualità a norma ISO 17024».*

---

**2.211**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Precluso**

*Al comma 6, al primo periodo dopo la parola: «avvocati», aggiungere le seguenti: «e ai soggetti in possesso della licenza rilasciata dal Comune».*

---

**2.212**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Precluso**

*Al comma 6, al primo periodo dopo la parola: «avvocati», aggiungere le seguenti: «e ai patrocinatori stragiudiziali ed esperti in infortunistica stradale».*

---

**2.213**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Precluso**

*Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «avvocati», aggiungere le seguenti: «e ai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza)».*

---



**2.214**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto**

*Al comma 6, al primo periodo, dopo la parola: «avvocati», aggiungere le seguenti: «e ai patrocinatori stragiudiziali ed esperti in infortunistica stradale in possesso della licenza di cui all'articolo 115 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza)».*

---

**2.215**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Inammissibile**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. In tutti i casi nei quali, per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto la cessione o la donazione di beni mobili e immobili, come individuati dall'articolo 832 del codice civile, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o la modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, questa può essere effettuata, dagli avvocati muniti di polizza assicurativa pari, almeno, al valore del bene dichiarato nell'atto. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al presente comma, nonché le comunicazioni agli uffici competenti, dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi, sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria. Le clausole contrattuali in contrasto con le prescrizioni del presente comma sono nulle ai sensi dell'art. 1418 del codice civile. L'avvocato, nel compimento degli atti previsti dal presente comma, acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale».

---

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 3.

**Approvato**

*(Doveri e deontologia)*

1. L'esercizio dell'attività di avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale. L'avvocato ha obbligo, se chiamato, di prestare la difesa d'uffi-

cio, in quanto iscritto nell'apposito elenco, e di assicurare il patrocinio in favore dei non abbienti.

2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i princìpi della corretta e leale concorrenza.

3. L'avvocato esercita la professione uniformandosi ai princìpi contenuti nel codice deontologico emanato dal CNF ai sensi degli articoli 35, comma 1, lettera *d*), e 65, comma 5. Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. Il codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme, per quanto possibile, devono essere caratterizzate dall'osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della sanzione applicabile.

4. Il codice deontologico di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo disposizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il codice deontologico entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## EMENDAMENTO

### 3.1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

#### **Respinto**

*Al comma 3, sopprimere le parole: «per quanto possibile».*

---

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

**Approvato**

*(Associazioni tra avvocati e multidisciplinari)*

1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

2. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni costituite fra altri liberi professionisti.

3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati hanno domicilio professionale nella sede della associazione. L'attività professionale svolta dagli associati dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.

4. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione.

5. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

6. La violazione di quanto previsto ai commi 4 e 5 costituisce illecito disciplinare.

7. I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

8. Gli avvocati e le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.

9. L'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

## EMENDAMENTO

### 4.1

PORETTI, PERDUCA, BONINO

### **Respinto**

*Sopprimere il comma 4.*

---

## ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

### **Approvato**

*(Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio  
della professione forense in forma societaria)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, le società tra avvocati. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto è emanato anche in mancanza del parere. qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto per l'emanazione del decreto legislativo, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione dell'originario decreto.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo;

*b)* prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società di cui alla lettera *a)*;

*c)* prevedere che la denominazione o ragione sociale contenga l'indicazione: «società tra avvocati»;

*d)* disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale;

*e)* stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il principio della personalità della prestazione professionale, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;

*f)* prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

*g)* prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

*h)* regolare la responsabilità disciplinare della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;

*i)* stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;

*l)* qualificare i redditi prodotti dalla società tra avvocati quali redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali, ai sensi del capo V del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

*m)* stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento;

*n)* prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

3. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## EMENDAMENTI

**5.1**

ICHINO, GHEDINI, PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto***Sopprimere l'articolo.*

---

**5.2**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto***Al comma 1, sopprimere le parole: «, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183,».*

---

**5.3**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto***Al comma 2, sopprimere le lettere f) e g).**Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera h), inserire le seguenti:**«h-bis) prevedere che il socio debba dichiarare se ha partecipazioni in altre società di capitali e che sia sempre assicurata l'assoluta trasparenza della proprietà e dell'amministrazione della società;**h-ter) prevedere il divieto alla società di rendersi in qualsiasi modo, anche per interposta persona o per il tramite di società collegate o controllate, cessionaria o acquirente di crediti o diritti dei clienti ai sensi dell'articolo 1261 del codice civile;**h-quater) prevedere che il voto in assemblea può essere capitario o proporzionale ai conferimenti o comunque alla quota di capitale posseduta; lo statuto può prevedere gradi di associazione differenziati attribuendo ai medesimi una diversa partecipazione alle votazioni ed alla nomina degli amministratori; nel caso di società cooperative il voto capitario è obbligatorio;**h-quinquies) prevedere che vi sia distinzione tra gli utili, da distribuire in misura proporzionale ai conferimenti o al valore delle quote, ed i compensi, attribuibili secondo l'opera concretamente prestata e l'apporto e il conferimento professionale del socio;**h-sexies) prevedere la possibilità della sola costituzione di una riserva alimentata da parte degli utili, da destinare ad aumenti di capitale*

con intestazione di nuove quote in favore di soci che abbiano un'età di non oltre trentacinque anni e siano in possesso dei requisiti di legge;

*h-septies*) prevedere che gli aumenti o le diminuzioni di capitale sociale debbano essere approvati con una maggioranza pari ai tre quarti del capitale. È fatto in ogni caso divieto di emettere delle obbligazioni convertibili;

*h-octies*) prevedere che la partecipazione societaria non è liberamente cedibile, gli altri soci hanno diritto alla prelazione e per l'ingresso di nuovi soci deve essere prevista la clausola di gradimento da parte di tutti i soci esistenti; se la società è costituita a tempo indeterminato è sempre ammesso il recesso del socio previo preavviso non inferiore a sei mesi. In caso di recesso, la valutazione della quota del socio che recede non può superare quanto da lui effettivamente conferito in società, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria;

*h-nonies*) prevedere che solo i soci possano assumere cariche amministrative nella società; è ammessa la nomina di non soci per l'espletamento di funzioni amministrative che richiedano specifiche professionalità;

*h-decies*) prevedere che lo statuto sociale non debba contenere norme che si pongano in conflitto con i principi della legge professionale e delle relative norme deontologiche o che minino l'indipendenza dell'avvocato;

*h-undecies*) prevedere che ogni anno gli utili siano ripartiti ai soci esclusivamente con diretta imputazione ai soci pro quota così come avviene per le società di persone, a prescindere dalla effettiva percezione; gli utili conseguiti dai soci ai fini previdenziali sono parificati ai compensi professionali e la società è obbligata, in solido con i soci, a corrispondere alla Cassa forense i contributi previdenziali dovuti dal socio professionista, detraendo li dagli utili dovuti allo stesso. La società percepisce il contributo integrativo previsto ed è obbligata, in solido con i soci, a corrisponderlo alla Cassa forense. Le ritenute d'acconto sono imputate ai singoli soci in proporzione alle quote di partecipazione. Alla determinazione del reddito della società, ai fini fiscali, si applicano le stesse norme previste per la determinazione del reddito del singolo professionista come lavoratore autonomo. È fatto divieto di accantonare gli utili conseguiti o di riportare ad altro esercizio le perdite, salvo gli accantonamenti previsti alla lettera *h-sexies*);

*h-duodecies*) prevedere che le società tra avvocati siano iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *l*). La sede della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. I soci hanno domicilio professionale nella sede della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale;

*h-terdecies*) prevedere che l'avvocato possa essere socio in una sola società di cui al comma 1;

*h-quaterdecies*) prevedere che gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possano stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile;

*h-quinquiesdecies*) prevedere che il socio sia escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile;

*h-sexiesdecies*) prevedere che le società che hanno nell'oggetto sociale lo svolgimento di attività professionale forense e la consulenza legale debbano contrarre in favore dei propri clienti polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 12;

*h-septiesdecies*) prevedere che l'esecuzione dell'incarico professionale o di consulenza conferito alla società deve essere effettuata di regola dai soci; è ammessa la nomina di altri professionisti per l'esercizio di specifiche funzioni professionali e quando lo richieda l'esigenza di disporre di specifiche professionalità salva la responsabilità di almeno un socio nella trattazione dell'affare; la designazione del socio incaricato della singola prestazione è compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente; devono in ogni caso essere specificati al cliente tutti i possibili conflitti di interessi e qualora sussistano l'incarico non può essere accettato dalla società. L'avvocato designato dalla società o incaricato dal cliente per la società ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. Sussiste conflitto di interessi per la società, anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito della società o socio della stessa, ovvero «quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico. L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati;

*h-octiesdecies*) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n.183».

*Conseguentemente, sopprimere la lettera m).*

---



ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

**Approvato**

*(Segreto professionale)*

1. L'avvocato è tenuto verso terzi, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e del massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori anche occasionali dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi affinché anche da tali soggetti siano osservati gli obblighi di segretezza e di riserbo sopra previsti.

3. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. La violazione degli obblighi di cui al comma 2 costituisce giusta causa per l'immediato scioglimento del rapporto di collaborazione o di dipendenza.

EMENDAMENTO

**6.1**

ICHINO, GHEDINI, PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - *(Segreto professionale)*. – 1. L'avvocato e i suoi collaboratori e dipendenti sono vincolati al segreto professionale di cui all'articolo 622 del codice penale.».

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

**Approvato**

*(Prescrizioni per il domicilio)*

1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, rilevanti in relazione a quanto previsto dall'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata dall'iscritto all'ordine, che ne rilascia apposita attestazione. In mancanza, ogni comunicazione del consiglio dell'ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio comunicato.

2. Gli ordini professionali presso cui i singoli avvocati sono iscritti pubblicano in apposito elenco, consultabile dalle pubbliche amministrazioni, gli indirizzi di posta elettronica comunicati dagli iscritti ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, anche al fine di consentire notifiche di atti e comunicazioni per via telematica da parte degli uffici giudiziari.

3. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.

4. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine.

5. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia. Resta fermo per gli avvocati di cui al presente comma l'obbligo del contributo annuale per l'iscrizione all'albo.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 costituisce illecito disciplinare.

## EMENDAMENTO

**7.1**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Anche coloro che hanno maturato il diritto di iscrizione all'albo degli avvocati italiani possono, ove lo richiedano, iscriversi pur risiedendo ed esercitando la propria professione prevalente all'estero.».*

---

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

**Approvato***(Impegno solenne)*

1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato assume dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».

## EMENDAMENTO

**8.200**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Inammissibile**

*Al comma 1, sostituire le parole: «dinanzi al Consiglio dell'Ordine», con le seguenti: «dinanzi alla Corte di Appello».*

---

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

**Approvato**

*(Specializzazioni)*

1. È riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite, nel rispetto delle previsioni del presente articolo, con regolamento adottato dal Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1.

2. Il titolo di specialista si può conseguire all'esito positivo di percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione.

3. I percorsi formativi, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1, sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista. All'attuazione del presente comma le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Il conseguimento del titolo di specialista per comprovata esperienza professionale maturata nel settore oggetto di specializzazione è riservato agli avvocati che abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.

5. L'attribuzione del titolo di specialista sulla base della valutazione della partecipazione ai corsi relativi ai percorsi formativi nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale spetta in via esclusiva al CNF. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i parametri ed i criteri sulla base dei quali valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo di attività professionale in uno dei settori di specializzazione.

6. Il titolo di specialista può essere revocato esclusivamente dal CNF nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 1.

7. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

8. Gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni.

## EMENDAMENTI

**9.200**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto***Sopprimere l'articolo.*

---

**9.1**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto***Al comma 2, sostituire le parole: «, almeno biennali,», con le seguenti: «di durata biennale».*

---

**9.2**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto***Al comma 2, sopprimere le parole: «o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione».**Conseguentemente:**a) sopprimere il comma 4;**b) al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale».*

---

**9.3**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto***Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «o da associazioni forensi».*

---

**9.201**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto***Sopprimere il comma 3.*

---

**9.4**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Al comma 3, sostituire le parole: «presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni» con le seguenti: «con la collaborazione delle facoltà di giurisprudenza e del CNF».*

---

**9.5**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire le parole: «del titolo di specializzazione per comprovata esperienza professionale» con le seguenti: «del percorso professionale svolto, obiettivamente valutabile, nel settore di specializzazione scelto dall'avvocato».*

---

**9.6**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire le parole: «che abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.» con le seguenti: «che dimostrino in maniera obiettiva di avere esercitato, come stabilito dal regolamento di cui al comma 1, consistente e rilevante attività professionale in uno o più settori di specializzazione per almeno cinque anni.».*

*Conseguentemente al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo da: «Il regolamento» a: «specializzazione».*

---

**9.202**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 5.*

---

**9.7**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Al comma 5, sostituire le parole: «spetta in via esclusiva al CNF» con le seguenti: «spetta al Ministero della giustizia.».*

*Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «esclusivamente dal CNF» con le seguenti: «dal Ministero della giustizia.».*

---

**9.203**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 6.*

---

**9.8**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 8.*

---

**9.9**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Al comma 8 sopprimere le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

**Approvato**

*(Informazioni sull'esercizio della professione)*

1. È consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.

2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivocate, ingannevoli, denigratorie o suggestive.

3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.

## EMENDAMENTI

### 10.1

ICHINO, GHEDINI, PERDUCA, PORETTI, BONINO

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 10.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO

#### **Respinto**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 10.

*(Informazioni sull'esercizio della professione)*

1. È consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.

2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivocate, ingannevoli, denigratorie o suggestive. Copia delle inserzioni pubblicitarie deve essere inviata all'Ordine professionale.

3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo o di altre normative sulla trasparenza dell'attività pubblicitaria costituisce illecito disciplinare».

---



**10.2**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto**

*Al comma 2 sopprimere le parole: «e non devono essere comparative con altri professionisti».*

---

**ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Art. 11.

**Approvato***(Formazione continua)*

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia.

2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

3. Il CNF stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, superando l'attuale sistema dei crediti formativi.

4. L'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.

5. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.

## EMENDAMENTI

**11.1**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Sopprimere il comma 2.*

---

**11.2**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere le parole: «gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età;».*

---

**11.3**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Al comma 2 sostituire le parole: «dopo venticinque anni di iscrizione all'albo» con le seguenti: «dopo venti anni di iscrizione all'albo».*

---

**11.4**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Al comma 2, sopprimere le parole: «i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo;»*

---

**11.5**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Al comma 2, dopo le parole: «del Parlamento europeo» inserire le seguenti: «sospesi ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis;».*

*Conseguentemente,*

a) all'articolo 20, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica gli avvocati componenti gli organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo.»;

b) all'articolo 21, al comma 6, sostituire le parole: «componenti gli organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo» con le seguenti: «sospesi dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 20».

---

## 11.6

PORETTI, PERDUCA, BONINO

### **Respinto**

*Al comma 3, in fine, aggiungere in fine le seguenti parole:* «ed in maniera tale da non compromettere l'attività ordinaria dell'avvocato con un carico orario troppo gravoso, tenuto anche conto della frequenza contemporanea ai corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista».

---

## ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

### **Approvato**

*(Assicurazione per la responsabilità civile  
e assicurazione contro gli infortuni)*

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori

dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.

4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

## EMENDAMENTI

### 12.1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

#### **Inammissibile**

*Al comma 1 sopprimere le parole: «L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.».*

---

### 12.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO

#### **Inammissibile**

*Al comma 1 sostituire le parole: «L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.» con le seguenti: «In caso di bisogno l'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.».*

---

## ARTICOLO 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

### Art. 13.

#### **Approvato**

*(Conferimento dell'incarico e compenso)*

1. L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito.

2. Il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale.

3. La pattuizione dei compensi è libera: è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

4. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

5. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale.

6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

7. I parametri sono formulati in modo da favorire la trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali e l'unitarietà e la semplicità nella determinazione dei compensi.

8. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.

9. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione. In mancanza di un accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto, può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.

10. Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive.

## EMENDAMENTI

**13.1**

ICHINO, GHEDINI, PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto***Sopprimere l'articolo.*  

---

**13.2**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto***Al comma 1 sostituire le parole: «a titolo gratuito» con le seguenti: «a titolo gratuito purché risulti, comunque, un accordo scritto in tal senso, dovendo questo poter essere verificabile in sede di controllo fiscale».*  

---

**13.3**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto***Sopprimere il comma 4.*  

---

**13.4**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto***Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di liquidazione giudiziale dei compensi è, comunque, salvo ogni accordo ulteriore preso previamente con il cliente relativamente alla percentuale sul valore dell'affare o su quanto il medesimo possa giovarsene come previsto al comma 3.».*  

---

ARTICOLO 14 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

**Approvato**

*(Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni)*

1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. Con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.

3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

4. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.

EMENDAMENTI

**14.1**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Le parole da: «Dopo il» a: «abilitati,» respinte; seconda parte preclusa**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati, anche se non svolgono abitualmente la pratica presso di lui, corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, può non dare luogo a rapporto di lavoro subordinato».

*Conseguentemente all'articolo 41, comma 12, sopprimere le parole: «in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo,» con le seguenti: «, in sostituzione*

dell'avvocato presso il quale svolge lo pratica e di ogni altro avvocato che ne faccia richiesta sotto il controllo e la responsabilità di questi,».

#### 14.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO

#### **Precluso**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, può non dare luogo a rapporto di lavoro subordinato».

### ARTICOLO 15 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

#### TITOLO II

#### ALBI, ELENCHI E REGISTRI

#### Art. 15.

#### **Approvato**

*(Albi, elenchi e registri)*

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;

b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;

c) gli elenchi degli avvocati specialisti;

d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;

e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione;

f) l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione;



g) il registro dei praticanti;

h) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g);

i) la sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario;

l) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;

m) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell'articolo 7;

n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito *internet* dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal CNF.

## EMENDAMENTO

**15.1**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Inammissibile**

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «, allegato al registro, di cui alla lettera g)».*

*Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «, gli elenchi ed i registri» con le seguenti: «e gli elenchi».*

*Conseguentemente all'articolo 17, comma 11, sopprimere la parola: «allegato».*

---

ARTICOLI 16 E 17 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 16.

**Approvato**

*(Delega al Governo per il riordino della disciplina della difesa d'ufficio)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, un decreto legislativo recante il riordino della materia relativa alla difesa d'ufficio, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* previsione dei criteri e delle modalità di accesso ad una lista unica, mediante indicazione dei requisiti che assicurino la stabilità e la competenza della difesa tecnica d'ufficio;

*b)* abrogazione delle norme vigenti incompatibili.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione.

## Art. 17.

**Approvato**

*(Iscrizione e cancellazione)*

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

- a) essere cittadino italiano o di Stato appartenente all'Unione europea, salvo quanto previsto dal comma 2 per gli stranieri cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;
- b) avere superato l'esame di abilitazione;
- c) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;
- d) godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18;
- f) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- g) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-*bis*, 377, 377-*bis*, 380 e 381 del codice penale;
- h) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense.

2. L'iscrizione all'albo per gli stranieri privi della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione europea è consentita esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

a) allo straniero che ha conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza presso un'università italiana e ha superato l'esame di Stato, o che ha conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, previa documentazione al consiglio dell'ordine degli specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno di cui all'articolo 47 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

b) allo straniero regolarmente soggiornante in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei limiti delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, previa documentazione del riconoscimento del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della giustizia e del certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale.

3. L'accertamento dei requisiti è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) e h) del comma 1.

5. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale salva la possibilità di trasferimento.

6. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.

7. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 12. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato. Costui può presentare entro venti giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo.

8. Gli iscritti ad albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.

9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:

a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 8 senza giustificato motivo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione ai sensi dell'articolo 21;

d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 23, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L'interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica. L'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo ordinario, in quanto compatibili.

11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:

a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10;

b) automaticamente, alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

12. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

13. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato.

14. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di sessanta giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

15. L'avvocato cancellato dall'albo ai sensi del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da b) a g) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 7.

16. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, salvo quanto previsto dall'articolo 58.

17. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 15 è anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 22 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo ordinario.

18. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 61. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

19. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

## EMENDAMENTI

### 17.1

PORETTI, PERDUCA, BONINO

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «condanne» inserire la seguente: «definitive».*

---

**17.2**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera g), sopprimere la parola: «, 380».*

---

**17.3**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «380» inserire le seguenti: «, ma solo in caso di recidiva se il reato non è commesso ai danni di un imputato per il quale la legge commina l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni.».*

---

**17.4**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Inammissibile**

*Al comma 9 sopprimere la lettera c).*

---

**17.5**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto**

*Al comma 10, lettera a), sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».*

---

**17.6**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Inammissibile**

*Al comma 10, lettera b), sostituire le parole: «dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi» con le seguenti: «per i soli praticanti abilitati dopo».*

---

**17.9**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto**

*Al comma 14 sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».*

---

**17.10**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Inammissibile**

*Dopo il comma 15 inserire il seguente:*

«15-bis. In ogni caso all'avvocato reiscritto sarà riconosciuto tutto il periodo contributivo precedentemente attribuitogli, salvo ricongiungimento oneroso per il periodo compreso tra cancellazione e reiscrizione».

---

**17.11**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Inammissibile**

*Dopo il comma 15 inserire il seguente:*

«15-bis. In ogni caso all'avvocato reiscritto sarà riconosciuto tutto il periodo contributivo precedentemente attribuitogli».

---

**17.12**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Inammissibile**

*Sopprimere il comma 16.*

---

ARTICOLO 18 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

**Approvato**

*(Incompatibilità)*

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;

b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

## EMENDAMENTI

### 18.5

GERMONTANI

#### **Inammissibile**

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

### 18.7

GERMONTANI

#### **Inammissibile**

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «anche se con orario di lavoro limitato» con le seguenti: «diverso dal rapporto di pubblico impiego a part time ridotto tra il 30 per cento e il 50 per cento dell'orario di lavoro».*

---



**18.8**

GERMONTANI

**Inammissibile**

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «anche se con orario di lavoro limitato» con le seguenti: «diverso dal rapporto di pubblico impiego a part time ridotto tra il 30 per cento e il 50 per cento dell'orario di lavoro dei dipendenti pubblici che abbiano ottenuto iscrizione all'albo forense ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, commi 56 e seguenti, e che risultavano iscritti all'albo alla data di entrata in vigore della legge 25 novembre 2003, n. 339».*

---

**ARTICOLO 19 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Art. 19.

**Approvato***(Eccezioni alle norme sulla incompatibilità)*

1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.

3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 23.

**EMENDAMENTI****19.1**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto**

*Al comma 1 dopo le parole: «sperimentazione pubblici» inserire le seguenti: «oltre che con l'attività di lavoro subordinato svolta alle dipendenze di uno o più colleghi».*

---

**19.2**

GERMONTANI

**Respinto**

*Al comma 1 aggiungere, in fine il seguente periodo: «È altresì compatibile col rapporto di pubblico impiego a part time ridotto tra il 30 per cento e il 50 per cento dell'orario di lavoro dei dipendenti pubblici che abbiano ottenuto iscrizione all'albo forense ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n.662, articolo 1, commi 56 e seguenti, e che risultavano iscritti all'albo alla data di entrata in vigore della legge 25 novembre 2003, n. 339».*

---

**19.200**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o privati, presso fondazioni e presso Onlus riconosciute ai sensi delle leggi vigenti».*

---

**19.201**

GALPERTI

**Inammissibile**

*Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. È fatta salva l'iscrizione negli elenchi speciali per gli avvocati che esercitano attività legale per conto di enti pubblici, imprese e enti privati con le limitate facoltà disciplinate dagli articoli 22 e 22-bis».*

---

**ARTICOLO 20 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Art. 20.

**Approvato***(Sospensione dall'esercizio professionale)*

1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica: l'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; l'avvocato eletto presidente di giunta regionale

e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; l'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti.

2. L'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.

3. Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2, è fatta annotazione nell'albo.

## EMENDAMENTO

### 20.2

PERDUCA, PORETTI, BONINO

#### **Respinto**

*Al comma 2 sostituire le parole: «L'avvocato iscritto all'albo può» con le seguenti: «L'avvocato iscritto all'albo e il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo possono».*

## ARTICOLO 21 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 21.

### **Approvato**

*(Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense)*

1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reinscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale.

2. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale.

3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangono

i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.

4. La mancanza della effettività, continuatività, abitudinalità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche l'audizione del medesimo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 17, comma 12.

5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla verifica periodica dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.

6. La prova dell'effettività, continuità, abitudinalità e prevalenza non è richiesta, durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo.

7. La prova dell'effettività, continuità, abitudinalità e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta:

*a)* alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;

*b)* agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;

*c)* agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

8. L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.

10. Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

## EMENDAMENTI

**21.1**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto (\*)***Sopprimere l'articolo 21.*

*Conseguentemente all'articolo 15, comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione».*

*Conseguentemente all'articolo 17, comma 9, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera g).*

---

(\*) La parte evidenziata in neretto, dichiarata inammissibile.

**21.200**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Improcedibile***Sopprimere l'articolo.***21.201**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Improcedibile***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 21.

1. L'iscrizione all'albo degli Avvocati implica l'obbligatorietà di assicurarsi una copertura previdenziale ed assistenziale nei termini di legge.

2. Tale obbligo viene ottemperato attraverso l'iscrizione ad uno degli enti previdenziali (Cassa Forense, Inps) previsti dalla legge.

3. Tale scelta dovrà essere effettuata, da parte dell'iscritto, entro il trentuno di dicembre dell'anno successivo a quello nel quale si è superato l'esame di abilitazione per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati previsto dalla presente legge.

4. La scelta dell'ente previdenziale da parte dell'iscritto all'Albo degli Avvocati, è libera. A tale scopo, gli enti previdenziali previsti dalla legge, dovranno, fissare, con propri regolamenti, sentito il parere del Ministro del lavoro e del *Welfare*, i criteri di iscrizione, con la contestuale adozione del sistema di calcolo contributivo.

5. Per gli altri iscritti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino essere privi di copertura previdenziale, la scelta dovrà essere effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3.

6. La mancata scelta dell'ente previdenziale nei termini suindicati, implicherà l'automatica ed irrevocabile iscrizione alla Cassa Forense. Sono in ogni caso salvi i diritti acquisiti dagli iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiungere l'articolo 21-*bis* con il seguente testo: "L'esercizio della professione forense, tenuto conto della sua specificità, deve ispirarsi all'osservanza del principio di esclusività".

7. La verifica della sussistenza di tale requisito è condizione di permanenza dell'iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 3. Con apposito regolamento del Ministro di Giustizia, previo parere degli Ordini, del Consiglio Nazionale Forense, e della Associazioni forensi maggiormente rappresentative, sono i fissati criteri di osservanza del suddetto requisito da parte degli iscritti all'Albo degli Avvocati, con particolare riferimento ai casi di incompatibilità. Tale regolamento, non dovrà, in nessun caso, prevedere riferimenti al reddito professionale».

---

## 21.2

PERDUCA, PORETTI, BONINO

### **Respinto (\*)**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art 21. - (*Revisione degli albi, degli elenchi e dei registri*). - 1. Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, al fine di controllare se permangono i requisiti per l'iscrizione, e provvede di conseguenza. Della verifica e dei suoi risultati è data notizia al CNF.

2. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda a tale revisione periodica o la compia con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.».

*Conseguentemente all'articolo 15, comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'e-*

**servizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione».**

**Conseguentemente all'articolo 17, comma 9, sopprimere la lettera c).**

**Conseguentemente all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera g).**

---

(\*) La parte evidenziata in neretto, dichiarata inammissibile.

---

### **21.3**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

#### **Inammissibile**

*Sostituire le parole, ove ricorrano,:* «effettivo, continuativo, abituale e prevalente» *con le seguenti:* «effettivo e continuativo» *e sostituire le parole:* «effettività, continuità, abitualità e prevalenza» *con le seguenti:* «effettività e continuità».

*Conseguentemente sostituire le medesime parole, ove ricorrano, in tutti gli altri articoli.*

---

### **21.5**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

#### **Respinto**

*Al comma 7, lettera c), sopprimere la parola:* «continuativa» *e sostituire le parole:* «qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza» *con le seguenti:* «anche solo transitoriamente e parzialmente invalidante, qualora abbisognino di tale assistenza per attendere agli atti quotidiani di vita».

---

### **21.6**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

#### **Respinto**

*Al comma 7, lettera c), sostituire le parole:* «di prossimi congiunti o del coniuge» *con le seguenti:* «parenti prossimi od acquisiti».

---

**21.7**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Al comma 7, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«d) per gli avvocati sospesi dalla professione ai sensi dell'articolo 20, comma 1 e 2, per il periodo di sospensione;».

---

**21.8**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto**

*Al comma 7, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«d) per i cinque anni successivi all'iscrizione all'albo;».

---

**21.9**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Al comma 7, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«d) dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età».

---

**21.10**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Le parole da: «Sopprimere» a: «commi 8,» respinte; seconda parte preclusa**

*Sopprimere i commi 8, 9 e 10.*

---

**21.11**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Precluso**

*Sopprimere il comma 8.*

*Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere le parole: «obbligo di iscrizione alla previdenza forense».*

---



**21.202**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Improcedibile***Sopprimere il comma 9.*

---

**21.12**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Improcedibile***Sostituire i commi 9 e 10 con il seguente:*

«9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parametri reddituali, professionali, il mancato raggiungimento dei quali comporta l'esonero dai pagamenti contributivi alla Cassa medesima, salvo adesione volontaria, e determina le eventuali altre condizioni di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni.».

---

**21.13**

D'AMBROSIO LETTIERI

**Ritirato***Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esenzione dovuta nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali ed eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.».

---

**21.203**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Improcedibile***Sopprimere il comma 10.*

---

ARTICOLO 22 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 22.

**Approvato**

*(Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)*

1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo.

2. L'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di casazione.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

4. Possono altresì chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse».

## EMENDAMENTI

**22.2**

DE LUCA VINCENZO, PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto***Sopprimere il comma 2.*

---

**22.3**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Inammissibile***Al comma 2, sostituire le parole: «otto anni» con le seguenti: «sette anni».*

---

**22.4**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Inammissibile***Al comma 2, sopprimere le parole: «lodevolmente e proficuamente».*

---

**22.5**

STRADIOTTO

**Respinto***Al comma 4, sostituire le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «purché iscritti all'albo dei patrocinanti alle giurisdizioni ordinarie da almeno cinque anni».*

---

ARTICOLO 23 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23.

**Identico all'articolo 22 approvato dal Senato**

*(Avvocati degli enti pubblici)*

1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI  
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 23

**23.0.200**

GALPERTI

**Inammissibile**

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

*(Avvocati dipendenti di imprese e di Enti privati)*

1. Coloro che hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 45, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge, e operando alle dipendenze di imprese o enti privati o associazioni di categoria a favore esclusivo del datore di lavoro e di soggetti controllanti, controllati, sottoposti al medesimo controllo o collegati, si occupano, con autonomia, indipendenza e stabilità della trattazione degli affari legali del proprio datore di lavoro e degli altri soggetti sopra indicati, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. Gli iscritti in tale elenco non possono assumere la difesa in giudizio. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la dichiarazione del datore di Lavoro dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dello stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti anche al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine».

---

**23.0.201**

MUSO

**Inammissibile**

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

«Art. 23-bis.

È fatto obbligo a banche, assicurazioni, in qualunque forma costituite, associazioni a carattere nazionale e gruppi industriali, di iscrivere all'albo degli avvocati gli assegnati agli uffici legali in possesso di abilitazione,

indipendentemente da grado e qualifica; essi vengono iscritti in apposita sezione assieme agli avvocati degli enti pubblici; essi sono anche abilitati alla difesa per casistiche personali, ma con contestuale informativa al consiglio di appartenenza».

---

ARTICOLI 24, 25, 26, 27 E 28 NEL TESTO  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO III

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

CAPO I

L'ORDINE FORENSE

Art. 24.

**Identico all'articolo 23 approvato dal Senato**

*(L'ordine forense)*

1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense.
2. L'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.
3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.

## CAPO II

## ORDINE CIRCONDARIALE

## Art. 25.

**Approvato**

*(L'ordine circondariale forense)*

1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine circondariale ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.

2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalità stabilite dall'articolo 28 e in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1.

3. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale.

4. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell'ordine.

## Art. 26.

**Approvato**

*(Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto)*

1. Sono organi dell'ordine circondariale:

- a) l'assemblea degli iscritti;
- b) il consiglio;
- c) il presidente;
- d) il segretario;
- e) il tesoriere;
- f) il collegio dei revisori.

2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.

## Art. 27.

**Identico all'articolo 26 approvato dal Senato**

*(L'assemblea)*

1. L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottopo-

sti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.

2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione.

3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite.

4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. L'assemblea per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.

5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.

#### Art. 28.

#### **Approvato**

#### *(Il consiglio dell'ordine)*

1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:

- a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;
- b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;
- c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;
- d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;
- e) da quindici membri, qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;
- f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;
- g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. Il regolamento deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. La disciplina del voto di preferenza deve prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti



degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.

4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.

6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti, nel rispetto e mantenimento dell'equilibrio dei generi. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.

8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.

11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.

## EMENDAMENTI

### 28.1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

#### **Respinto**

*Al comma 2 sostituire le parole: «negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti,» con le seguenti: «all'ordine circondariale forense».*

---

### 28.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO

#### **Respinto**

*Al comma 2 sostituire le parole: «per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione» con le seguenti: «sospesi dall'esercizio della professione di diritto o a seguito di sanzione disciplinare».*

---

### 28.3

DE LUCA VINCENZO, PERDUCA, PORETTI, BONINO

#### **Respinto**

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni lista le candidature sono costituite da un numero uguale di donne e di uomini».*

---

ARTICOLO 29 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 29.

**Approvato**

*(Compiti e prerogative del consiglio)*

1. Il consiglio:

- a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;
- b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;
- c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;
- d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;
- e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s);
- f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall'articolo 50, comma 4; elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 50;
- g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitudine e prevalenza dell'esercizio professionale;
- h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
- i) svolge i compiti indicati nell'articolo 11 per controllare la formazione continua degli avvocati;
- l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;
- m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;
- n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite;

*o)* interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;

*p)* può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;

*q)* può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;

*r)* garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;

*s)* svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;

*t)* vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.

2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:

*a)* a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;

*b)* a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

4. L'entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio.

5. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera *a)* del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.

## EMENDAMENTI

### **29.200**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

#### **Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

### **29.1**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «e scuole».*

---

### **29.2**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «elege i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 50;»*

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, dopo la parola: «eletti» inserire le seguenti: «dagli iscritti agli Ordini con voto segreto».*

---

### **29.3**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

#### **Inammissibile**

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: «redatti secondo regole di contabilità che garantiscano l'economicità della gestione conformemente alle prescrizioni del regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1.».*

---

ARTICOLO 30 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 30.

**Approvato**

*(Sportello per il cittadino)*

1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, di seguito denominato «sportello», volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

2. L'accesso allo sportello è gratuito.

3. Il CNF determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello.

4. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività di sportello di cui al presente articolo sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, nella misura e secondo le modalità fissate da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 29, comma 3.

EMENDAMENTI

**30.1**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Al comma 4 sostituire le parole: «albo, elenco o registro» con le seguenti: «albo ed elenco».*

---

**30.2**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto**

*Al comma 4 sostituire le parole: «da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 29, comma 3» con le seguenti: «dal CNF in misura proporzionale al reddito professionale degli iscritti».*

---

ARTICOLI 31, 32, 33 E 34 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 31.

**Approvato**

*(Il collegio dei revisori)*

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.

2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico.

3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive.

4. Il collegio, che è presieduto dal più anziano per iscrizione, verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.

Art. 32.

**Identico all'articolo 30 approvato dal Senato**

*(Funzionamento dei consigli dell'ordine per commissioni)*

1. I consigli dell'ordine composti da nove o più membri possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.

2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera *b*). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.

Art. 33.

**Identico all'articolo 31 approvato dal Senato**

*(Scioglimento del consiglio)*

1. Il consiglio è sciolto:

- a*) se non è in grado di funzionare regolarmente;
- b*) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
- c*) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.

2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.

3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.

4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

### CAPO III

## CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

### Art. 34.

#### **Approvato**

#### *(Durata e composizione)*

1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell'equilibrio tra i generi. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.

2. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi.

3. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 38. Ciascun distretto di corte d'appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è inferiore a diecimila elegge un componente. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Non può appartenere per più di due mandati consecutivi allo stesso ordine circondariale il componente eletto in tali distretti. Ciascun distretto di corte di appello in cui il numero complessivo degli iscritti agli albi è pari o superiore a diecimila elegge due componenti; in tali distretti risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti, garantendo la rappresentanza tra i generi, tra gli iscritti ad un ordine circondariale diverso da quello al quale appartiene il primo eletto. In tutti i distretti, il voto è comunque espresso per un solo candidato. In ogni caso, a parità di voti, è eletto il candidato più anziano di iscrizione. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF de-



vono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocato dal presidente in carica.

4. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila.

5. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza. Nomina inoltre i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal regolamento.

6. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n.382, per quanto non espressamente previsto.

## EMENDAMENTO

### 34.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Non posto in votazione (\*)**

*Sopprimere l'articolo.*

---

(\*) Approvato il mantenimento dell'articolo.

---

## ARTICOLO 35 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 35.

**Approvato**

*(Compiti e prerogative)*

1. Il CNF:

a) ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;

b) adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali;

*c)* esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;

*d)* emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli dell'ordine circondariali, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato e formata da componenti del CNF e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;

*e)* cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15, comma 5;

*f)* promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;

*g)* propone ogni due anni al Ministro della giustizia i parametri di cui all'articolo 13;

*h)* collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;

*i)* provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 40 per i rapporti con le università e dall'articolo 43 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale;

*l)* consulta le associazioni specialistiche di cui alla lettera *s)*, al fine di rendere il parere di cui all'articolo 9, comma 1;

*m)* esprime pareri in merito alla previdenza forense;

*n)* approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;

*o)* propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 33;

*p)* cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;

*q)* esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;

*r)* istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;

*s)* istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse nonché dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la gratuità;

*t)* designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;

*u)* svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato:

a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;

b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;

c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.

3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF.

## EMENDAMENTI

### 35.2

PERDUCA, PORETTI, BONINO

#### **Respinto**

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «all'articolo 13» con le seguenti: «al comma 6 dell'articolo 13».*

---

### 35.3

PERDUCA, PORETTI, BONINO

#### **Inammissibile**

*Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «e dall'articolo 43 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale».*

---

### 35.200

PERDUCA, PORETTI, BONINO

#### **Respinto**

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

---

ARTICOLI 36 E 37 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 36.

**Approvato**

*(Competenza giurisdizionale)*

1. Il CNF pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

2. Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

3. Per la partecipazione alle procedure in materia disciplinare del CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

4. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.

5. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

7. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.

8. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

## Art. 37.

**Approvato***(Funzionamento)*

1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile.

2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricsuzione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei consigli distrettuali di disciplina hanno natura di sentenza.

3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti. Il collegio è presieduto dal componente più anziano per iscrizione.

4. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.

## EMENDAMENTO

**37.1**

GERMONTANI

**Inammissibile**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con regolamento adottato dal CNF, previo parere favorevole del Ministro della giustizia, è stabilita la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative fra i consiglieri del CNF».*

ARTICOLI 38, 39, 40 E 41 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 38.

**Approvato**

*(Eleggibilità e incompatibilità)*

1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina.

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

CAPO IV

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Art. 39.

**Identico all'articolo 37 approvato dal Senato**

*(Congresso nazionale forense)*

1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.

2. Il congresso nazionale forense è la massima assise dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense.

3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.

#### TITOLO IV

#### ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

##### CAPO I

##### TIROCINIO PROFESSIONALE

Art. 40.

**Identico all'articolo 38 approvato dal Senato**

*(Accordi tra università e ordini forensi)*

1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci.

2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.

Art. 41.

**Approvato**

*(Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio)*

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i principi etici e le regole deontologiche.

2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.

3. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 17.

4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a con-

sentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.

5. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

6. Il tirocinio può essere svolto:

a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;

b) presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;

c) per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione.

d) per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'articolo 40.

7. In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato.

8. Il tirocinio può essere svolto anche presso due avvocati contemporaneamente, previa richiesta del praticante e previa autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, nel caso si possa presumere che la mole di lavoro di uno di essi non sia tale da permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

10. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1 e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

11. Il tirocinio professionale non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Negli studi legali privati, al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute per conto dello studio presso il quale svolge il tirocinio. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato



nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.

13. Il Ministro della giustizia con proprio decreto adotta, sentito il CNF, il regolamento che disciplina:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell'Unione europea.

14. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

## EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

### 41.1

PORETTI, PERDUCA, BONINO

#### **Respinto**

*Al comma 5 sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».*

---

**41.3**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«e) per un periodo non superiore a nove mesi dei diciotto mesi previsti per la durata della pratica svolta presso uno studio professionale, il tirocinio può consistere nella frequenza di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, dalle Università degli studi e dal Consiglio Superiore della Magistratura, ovvero dalla Scuola Superiore della Magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni».

---

**41.4**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Il diploma conseguito presso le scuole di Specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, esonera il tirocinante in possesso del certificato di compiuta pratica forense dal superamento dell'esame di cui all'articolo 46 della presente legge».

---

**41.5**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Inammissibile**

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire il più ampio accesso e il migliore esercizio del tirocinio professionale, i Consigli dell'ordine istituiscono borse di studio in misura proporzionale al numero dei praticanti iscritti al registro dei praticanti e, comunque, in misura non inferiore ad un ventesimo degli iscritti».

---

**41.6**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Improcedibile**

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-bis. L'aspirante avvocato deve essere posto in condizione di accedere e fruire dei percorsi formativi di cui all'articolo 43. A tal fine il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le misure necessarie, anche di sostegno economico, per assicurare pari opportunità per l'accesso ai corsi di formazione per la preparazione alla professione di avvocato».

---

**41.7**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Al comma 11, sopprimere le parole: «di diritto».*

---

**41.8**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto**

*Al comma 11, sostituire le parole: «Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente» con le seguenti: «Decorsi i primi tre mesi di pratica complessiva, al praticante avvocato è dovuto, con apposito contratto, un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito, in misura comunque non inferiore del 30 per cento del trattamento contrattuale più favorevole previsto per gli apprendisti degli studi professionali».*

---

**41.9**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Al comma 11, terzo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il primo semestre».*

---

**41.10**

ICHINO, GHEDINI, PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Id. em. 41.9**

*Al comma 11, terzo periodo, sopprimere le parole: «decorso il primo semestre,».*

---

**41.11**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Al comma 11, terzo periodo, sostituire le parole: «decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato» con le seguenti: «decorso i primi tre mesi di pratica complessiva, al praticante avvocato è dovuto, con apposito contratto, un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito, in misura comunque non inferiore del 30 per cento del trattamento contrattuale più favorevole previsto per gli apprendisti degli studi professionali».*

---

**41.12**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Al comma 11, terzo periodo, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «sono».*

---

**41.13**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Al comma 11, terzo periodo, sopprimere le parole: «e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato».*

---

**41.14**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Al comma 11, ultimo periodo, sopprimere le parole: «, ove previsto dai rispettivi ordinamenti».*

---

**41.15**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Improcedibile**

*Al comma 11, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».*

---

**41.16**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto**

*Sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, quelli per reati contravvenzionali e quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare sino al superamento dell'esame di abilitazione, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare; alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro».

---

**41.18**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto (\*)**

*Al comma 12, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nei medesimi ambiti, decorsi ulteriori sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, il praticante avvocato può esercitare anche attività indipendente dall'avvocato presso il quale svolge la pratica».*

*Conseguentemente sopprimere la parola: «sostitutivo», all'articolo 15, comma 1, lettera h); all'articolo 17, commi 10 e 12, ove ricorre; all'articolo 29, comma 1, lettera c).*

---

(\*) La parte evidenziata in neretto, dichiarata inammissibile.

**41.19**

ICHINO, GHEDINI, PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Al comma 12, sopprimere l'ultimo periodo.*

**41.20**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Inammissibile**

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto oltre a quelli svolti successivamente quale praticante abilitato o semplice collaboratore se non si è fatta richiesta per l'abilitazione, nel limite di sei anni complessivi, potranno essere riscattati ai fini pensionistici. Questi mesi potranno essere riscattati anche solo in parte, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e indipendentemente a quale cassa di previdenza si sia iscritti, salva la loro non coincidenza con gli anni di iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense o ad altre forme di previdenza obbligatoria e agli anni di laurea riscattabili.».

**41.21**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Inammissibile***Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. I mesi di tirocinio professionale svolto oltre a quelli svolti successivamente quale praticante abilitato o semplice collaboratore se non si è fatta richiesta per l'abilitazione, nel limite di tre anni complessivi, potranno essere riscattati ai fini pensionistici. Questi mesi potranno essere riscattati anche solo in parte, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e indipendentemente a quale cassa di previdenza si sia iscritti, salva la loro non coincidenza con gli anni di iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense o ad altre forme di previdenza obbligatoria e agli anni di laurea riscattabili.».

**41.25**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Inammissibile***Dopo il comma 14 inserire il seguente:*

«14-bis. Al praticante è concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputa necessario al fine di svolgere più proficua pratica.».

**G41.200**

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato

premessi che:

l'articolo 41 del disegno di legge «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», in materia di contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio, prevede che: «decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato» (comma 11), con una formula che configura un divieto di erogazione di indennità o compenso ai praticanti durante il primo semestre del tirocinio professionale;

la disciplina generale dei tirocini formativi come dettata dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), individua espressamente tra i criteri generali per la definizione di linee-guida in materia di tirocini formativi e di orientamento il «riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta» (art. 1, comma 34, legge n. 92/2012). La stessa legge prevede una sanzione amministrativa - in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, in proporzione alla gravità dell'illecito - «in ogni caso di mancata corrispondenza dell'indennità» (art. 1, comma 35, legge n. 92/2012);

la previsione di cui al citato articolo 41 realizza una disomogeneità nel trattamento riservato ai tirocinanti presso l'Avvocatura dello Stato e gli enti pubblici con quello disposto per i tirocinanti presso gli studi legali privati;

impegna il Governo a superare, mediante ogni idonea disposizione o iniziativa, le incongruenze indicate in premessa, al fine di salvaguardare e valorizzare il percorso pratico professionale dei giovani tirocinanti avvocati anche mediante la possibilità di ricevere, sin dall'inizio, un'indennità o un compenso per l'attività prestata.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

#### ARTICOLI 42 E 43 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 42.

##### **Identico all'articolo 40 approvato dal Senato**

*(Norme disciplinari per i praticanti)*

1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

Art. 43.

##### **Approvato**

*(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato)*

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.



2. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

### 43.200

PORETTI, PERDUCA, BONINO

#### **Respinto**

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 43.1

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Le parole da: «Sostituire» a: «periodo di» respinte; seconda parte preclusa**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza facoltativa e con profitto, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale post-universitari tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. L'inizio della frequenza a tali corsi a cui possono partecipare tutti, anche gli aspiranti praticanti non ancora iscritti all'apposito registro perché ancora mancanti del

requisito della pratica svolta presso uno studio professionale, purché laureati secondo l'articolo 2, comma 3, deve essere possibile più volte nel corso dell'anno. Dopo il superamento della verifica finale, comunque ripetibile, di tale corso l'esame di Stato si articolerà sempre, relativamente alla prova scritta, nella sola redazione dell'atto giudiziario di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo. 46.».

*Conseguentemente al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «centosessanta» con la seguente: «cento».*

---

### **43.2**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

#### **Precluso**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza facoltativa e con profitto, per un periodo di diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. L'inizio della frequenza a tali corsi, a cui possono partecipare tutti, anche gli aspiranti praticanti non ancora iscritti all'apposito registro perché ancora mancanti del requisito della pratica svolta presso uno studio professionale, deve essere possibile più volte nel corso dell'anno. Dopo il superamento della verifica finale, comunque ripetibile, l'esame di Stato si articolerà sempre, relativamente alla prova scritta, nella sola redazione dell'atto giudiziario di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo. 46.».

---

### **43.201**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

#### **Inammissibile**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il tirocinio consiste nella pratica svolta presso uno studio professionale ovvero nella frequenza con profitto per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti gratuitamente da ordine e associazioni forensi nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge».

---

**43.3**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto**

*Sostituire le parole:* «per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione» *con le seguenti:* «per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione post-universitari».

*Conseguentemente al comma 2, lettera c), sostituire la parola:* «centosessanta» *con la seguente:* «cento».

---

**43.4**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Al comma 1, sostituire la parola:* «diciotto» *con la seguente:* «nove».

---

**43.5**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Inammissibile**

*Al comma 1 sostituire le parole:* «dagli altri soggetti previsti dalla legge.» *con le seguenti:* «da altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati.».

---

**43.6**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Inammissibile**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Gli analoghi corsi di indirizzo professionale annuali o biennali tenuti da ordini e associazioni forensi precedentemente alla presente legge sono parificati di diritto a tali corsi salvo, per coloro che hanno frequentato per periodi più brevi e fossero facoltativamente interessati a tale riconoscimento, una eventuale integrazione oraria e la verifica finale del profitto, ove non fosse già prevista nei corsi precedentemente frequentati.».

---

**43.7**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Improcedibile**

*Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché la gratuità degli stessi».*

---

**43.8**

D'AMBROSIO LETTIERI

**Ritirato**

*Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «formazione» aggiungere le seguenti: «senza maggiori oneri o costi».*

---

**G43.200**

LAURO

**V. testo 2****Il Senato**

visto il disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 23 novembre 2010, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 601, 711, 1171 e 1198, modificato dalla Camera dei deputati il 31 ottobre 2012 e trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 novembre 2012;

premesso che così come indicato all'Articolo 1 comma 2, lettera d) la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense negli intenti del Legislatore «favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito»;

preso atto che, così come approvato alla Camera dei deputati in data 31 ottobre 2012, il disegno di legge sulla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense è in contrasto con specifica previsione Costituzionale che prevede (Art. Costo 34 comma 3) per i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi ed è in disaccordo con la ratio giustificatrice della riforma stessa indicata nella premessa;

ritenute inaccettabili le previsioni del suddetto disegno di legge che obbligano la frequenza con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge (Articolo 43 comma 1) - il che vanifica la possibilità prevista dal Governo di anticipare di sei mesi il tirocinio per una più veloce immissione nel mondo lavorativo - e che le prove scritte debbano svolgersi con il solo

ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali (Articolo 46 comma 7);

considerato che nella sostanza le suddette previsioni aggravano in maniera del tutto ingiustificata gli oneri in capo ai tirocinanti e contestualmente rendono eccessivamente difficoltoso l'accesso alla libera professione per i giovani laureati.

impegna il Governo:

a rimuovere i citati ostacoli provvedendo a:

1. Ridurre da diciotto a dodici mesi la frequenza obbligatoria e con profitto di corsi di formazione di indirizzo professionale così che, chi abbia anticipato durante il percorso universitario il tirocinio, sia posto nelle condizioni di avere accesso all'esame d'abilitazione al termine dei diciotto mesi complessivi;

2. Modificare la disposizione che non prevede per l'esame scritto la possibilità di utilizzare codici anche commentati esclusivamente con la giurisprudenza, le leggi ed i decreti dello Stato e, anzi, considerare una previsione diversa per agevolare l'accesso alla professione soprattutto osservando il dato secondo cui ad oggi è scarso il numero di praticanti che supera l'esame stesso.

---

**G43.200** (testo 2)

LAURO

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato

visto il disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 23 novembre 2010, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 601, 711, 1171 e 1198, modificato dalla Camera dei deputati il 31 ottobre 2012 e trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 5 novembre 2012;

premesso che così come indicato all'Articolo 1 comma 2, lettera *d*) la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense negli intenti del Legislatore «favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito»;

preso atto che, così come approvato alla Camera dei deputati in data 31 ottobre 2012, il disegno di legge sulla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense è in contrasto con specifica previsione Costituzionale che prevede (Art. Costo 34 comma 3) per i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi ed è in disaccordo con la ratio giustificatrice della riforma stessa indicata nella premessa;

ritenute inaccettabili le previsioni del suddetto disegno di legge che obbligano la frequenza con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto

mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge (Articolo 43 comma 1) - il che vanifica la possibilità prevista dal Governo di anticipare di sei mesi il tirocinio per una più veloce immissione nel mondo lavorativo - e che le prove scritte debbano svolgersi con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali (Articolo 46 comma 7);

considerato che nella sostanza le suddette previsioni aggravano in maniera del tutto ingiustificata gli oneri in capo ai tirocinanti e contestualmente rendono eccessivamente difficoltoso l'accesso alla libera professione per i giovani laureati.

impegna il Governo a rimuovere i citati ostacoli provvedendo a ridurre da diciotto a dodici mesi la frequenza obbligatoria e con profitto di corsi di formazione di indirizzo professionale così che, chi abbia anticipato durante il percorso universitario il tirocinio, sia posto nelle condizioni di avere accesso all'esame d'abilitazione al termine dei diciotto mesi complessivi.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

### **G43.201**

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 43 del disegno di legge recante «*Nuova disciplina nell'ordinamento della professione forense*» dispone che il tirocinio debba essere accompagnato da un approfondimento teorico concluso con profitto da realizzare attraverso la frequenza obbligatoria di diciotto mesi di appositi corsi di formazione;

occorre favorire per pari opportunità per i giovani praticanti avvocati affinché sia data a tutti costoro la possibilità di integrare il percorso formativo mediante la frequentazione suddetta;

impegna il Governo

a favorire ed incentivare, anche con misure di sostegno economico, la gratuità dei corsi di formazione di cui all'articolo 43 del disegno di legge.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

ARTICOLI 44 E 45 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 44.

**Identico all'articolo 42 approvato dal Senato**

*(Frequenza di uffici giudiziari)*

1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF.

Art. 45.

**Approvato**

*(Certificato di compiuto tirocinio)*

1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il periodo di tirocinio rilascia il relativo certificato.

2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO  
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 45 E ORDINE DEL GIORNO

**45.0.1**

D'AMBROSIO LETTIERI

**Ritirato e trasformato nell'odg G45.100**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 45-bis.

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale.

2. L'esame di Stato si svolge con periodicità semestrale o annuale nelle date fissate e nelle sedi di corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione».

---

**G45.100** (già em. 45.100)

D'AMBROSIO LETTIERI

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 601-711-1171-1198-B, recante nuova disciplina dell'ordinamento forense,

premessi che:

si rende necessario introdurre misure volte alla regolamentazione in tema di esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a:

prevedere che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato possa essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale;

stabilire che l'esame di stato si svolga con periodicità semestrale o annuale nelle date fissate e nelle sedi di corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Nazionale



Forense, nonché prevedere che nel decreto venga stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione.

(\*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 46 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO II

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO  
DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

Art. 46.

**Approvato**

*(Esame di Stato)*

1. L'esame di Stato si articola in tre prove scritte ed in una prova orale.

2. Le prove scritte sono svolte sui temi formulati dal Ministro della giustizia ed hanno per oggetto:

a) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice civile;

b) la redazione di un parere motivato, da scegliere tra due questioni in materia regolata dal codice penale;

c) la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo.

3. Nella prova orale il candidato illustra la prova scritta e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.

4. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle tre prove scritte,

un punteggio complessivo di almeno 90 punti e un punteggio non inferiore a 30 punti in ciascuna prova.

5. La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:

- a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
- b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
- c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
- d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
- e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

7. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e visti nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.

8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.

9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8.

10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al consiglio distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.

11. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

12. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

13. Agli oneri per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'Erario della tassa di cui all'articolo 1, primo comma, lettera *b*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1990.

## EMENDAMENTI

### **46.10**

D'AMBROSIO LETTIERI

#### **Ritirato**

*Al comma 7 sostituire le parole: «senza commenti» con la seguente: «annotati».*

---

### **46.16**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

#### **Inammissibile**

*Al comma 10, sostituire le parole: «al tema» con le seguenti: «proprio al medesimo tema».*

---

## ARTICOLI 47 E 48 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 47.

### **Approvato**

*(Commissioni di esame)*

1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque sup-

plenti, dei quali: tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente sono magistrati in pensione; un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche.

2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.

3. Presso ogni corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.

6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF, può nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.

9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

Art. 48.

### **Approvato**

*(Disciplina transitoria per la pratica professionale)*

1. Fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla

data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio.

2. All'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole: «alle professioni di avvocato e» sono sostituite dalle seguenti: «alla professione di».

## EMENDAMENTI

### **48.200**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

#### **Respinto**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

Art. 48.

*(Disciplina transitoria per la pratica professionale)*

Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la riduzione a diciotto mesi del periodo di tirocinio».

### **48.1**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire la parola: «secondo» con la seguente: «quinto».*

### **48.2**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

#### **Respinto**

*Al comma 1 inserire, in fine, il seguente periodo: «La frequenza ai corsi di formazione disciplinati dall'articolo 41 resta sempre facoltativa per tutti coloro che, fino al terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, maturino i requisiti per sostenere l'esame di Stato con la previgente normativa».*

**48.3**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Al comma 1 inserire, in fine, il seguente periodo: «La frequenza ai corsi di formazione disciplinati dall'articolo 41 resta sempre facoltativa per tutti coloro che, fino al secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, maturino i requisiti per sostenere l'esame di Stato con la previgente normativa».*

---

**ARTICOLI 49 E 50 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Art. 49.

**Approvato***(Disciplina transitoria per l'esame)*

1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.

**TITOLO V****IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE****CAPO I****NORME GENERALI**

Art. 50.

**Approvato***(Consigli distrettuali di disciplina)*

1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.

2. Il consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all'articolo 51 della Costituzione, secondo il regolamento ap-

provato dal CNF. Il numero complessivo dei componenti del consiglio distrettuale è pari ad un terzo della somma dei componenti dei consigli dell'Ordine del distretto, se necessario approssimata per difetto all'unità.

3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.

4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

5. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.

## EMENDAMENTI

### 50.1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

#### **Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 50. - (*Organi del procedimento disciplinare*). - 1. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio istruttore di disciplina e dal Collegio giudicante.

2. Il Consiglio istruttore di disciplina è istituito a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello.

3. Ciascun consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio istruttore di disciplina nel numero e con le modalità previste con regolamento del CNF. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta.

4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo

5. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio giudicante. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio istruttore di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione.

Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore. Il numero complessivo dei componenti del consiglio distrettuale è pari ad un terzo della somma dei componenti dei consigli dell'Ordine del distretto, se necessario approssimata per difetto all'unità.

6. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.

7. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

8. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.

9. La riunione di insediamento del Consiglio istruttore di disciplina viene convocata per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine circondariali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio istruttore di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente.

10. Il Consiglio istruttore di disciplina siede presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale, è composto da tre membri effettivi e da un supplente, viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF, ed è presieduto dal componente più anziano per iscrizione all'albo.

11. Il Collegio giudicante è composto per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti: il presidente del consiglio dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, o altro consigliere da lui delegato per l'ipotesi di sua impossibilità o incompatibilità a partecipare, due membri effettivi designati dal consiglio dell'ordine competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri consigli dell'ordine del distretto. Il consiglio dell'ordine competente indica un componente supplente, gli altri consigli dell'ordine del distretto designano due consiglieri supplenti. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF, e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Il regolamento disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.

12. Il Collegio giudicante è presieduto dal presidente del consiglio dell'ordine circondariale competente o dal suo delegato ai sensi del comma 8.



13. Fermo quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, per i componenti del Consiglio istruttore di disciplina, nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi un consigliere di un ordine circondariale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, al Collegio giudicante non possono partecipare altri consiglieri dello stesso ordine e il dibattimento deve tenersi presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale. Se il procedimento riguardi un componente del consiglio dell'ordine distrettuale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, l'istruttoria e il giudizio si tengono presso la sede distrettuale determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

14. I componenti del Collegio giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

15. Per la validità delle riunioni del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.

16. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.

17. Il CNF disciplina con regolamento il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante.

18. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.

---

## 50.2

PERDUCA, PORETTI, BONINO

### **Respinto**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti del consiglio distrettuale di disciplina devono essere avvocati che abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno dieci anni».*

---

## 50.3

PERDUCA, PORETTI, BONINO

### **Respinto**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta».*

---

**50.4**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'ineleggibilità al consiglio distrettuale di disciplina».*

---

**50.5**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto (\*)**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio istruttore di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i due mandati immediatamente successivi alla cessazione».

*Conseguentemente, all'articolo 38, comma 3, sopprimere le parole: «, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina».*

---

(\*) Votato prima dell'articolo 38.

---

**50.6**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 4, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

**50.7**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Precluso**

*Al comma 4, sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».*

---

ARTICOLI 51, 52 E 53 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 51.

**Approvato**

*(Procedimento disciplinare e notizia del fatto)*

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio dei consigli distrettuali di disciplina.

2. È competente il consiglio distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l'avvocato o il praticante oppure del distretto nel cui territorio è stato compiuto il fatto oggetto di indagine o di giudizio disciplinare. In ogni caso, si applica il principio della prevenzione, relativamente al momento dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 58.

3. La notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare è comunque acquisita. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine competente quando nei confronti di un iscritto:

- a) è esercitata l'azione penale;
- b) è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza;
- c) sono effettuati perquisizioni o sequestri;
- d) sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio.

Art. 52.

**Approvato**

*(Contenuto della decisione)*

1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

- a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;
- b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;
- c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.

## Art. 53.

**Approvato***(Sanzioni)*

1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.

3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 62. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo.

## EMENDAMENTI

**53.1**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Al comma 4, sostituire la parola: «impedisce» con le seguenti: «può impedire».*

**53.2**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Le sanzioni definitive vengono annotate, mediante una sintesi dei provvedimenti relativi comprensiva di cause e motivazioni, negli albi circondariali e sono liberamente consultabili sui siti web degli ordini e del*

CNF. Sui medesimi siti *web* deve, inoltre, essere liberamente consultabile pure il provvedimento integrale».

---

ARTICOLO 54 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 54.

**Approvato**

*(Rapporto con il processo penale)*

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente i due anni; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.

3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.

4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione.

## EMENDAMENTO

**54.200**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

## Art. 54.

*(Rapporto connesso al processo penale)*

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. La durata della sospensione non può superare complessivamente il completamento del primo grado di giudizio; durante il suo decorso è sospeso il termine di prescrizione.

3. Se dai fatti oggetto del provvedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.

4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria all'avvocato è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dell'esercizio della professione».

---

ARTICOLI 55 E 56 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 55.

**Approvato**

*(Riapertura del procedimento)*

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso il procedi-

mento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che non sono stati valutati dal consiglio distrettuale di disciplina. In tale caso i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, anche se sono state emesse sentenze sul ricorso. Il giudizio è affidato a una sezione diversa da quella che ha deciso.

Art. 56.

### **Approvato**

#### *(Prescrizione dell'azione disciplinare)*

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto.

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, la prescrizione per la riapertura del giudizio disciplinare, ai sensi dell'articolo 58, è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. Il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito. Il termine è interrotto anche dalla notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso. Da ogni interruzione decorre un nuovo termine della durata di cinque anni. Se gli atti interruttivi sono più di uno, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel comma 1 può essere prolungato di oltre un quarto. Non si computa il tempo delle eventuali sospensioni.

## EMENDAMENTO

### **56.1**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

#### **Respinto**

*Al comma 1, sostituire le parole: «sei anni» con le seguenti: «quattro anni».*

---

ARTICOLO 57 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 57.

**Approvato**

*(Divieto di cancellazione)*

1. Durante lo svolgimento del procedimento, dal giorno dell'invio degli atti al consiglio distrettuale di disciplina non può essere deliberata la cancellazione dall'albo.

EMENDAMENTO

**57.1**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che sia volontaria, senza che ciò comporti interruzione del procedimento disciplinare».*

ARTICOLO 58 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 58.

**Approvato**

*(Notizia di illecito disciplinare e fase istruttoria pre-procedimentale)*

1. Ricevuti gli atti di cui all'articolo 50, comma 4, il presidente del consiglio distrettuale di disciplina provvede senza riguardo a iscrivere in un apposito registro riservato il ricevimento degli atti relativi a un possibile procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui gli stessi si riferiscono. Nel caso di manifesta infondatezza ne richiede al consiglio l'archiviazione senza formalità.

2. Qualora il consiglio distrettuale di disciplina non ritenga di disporre l'archiviazione, e in ogni altro caso, il presidente designa la commissione che deve giudicare e nomina il consigliere istruttore, scelto tra i consiglieri iscritti a un ordine diverso da quello dell'incolpato. Il consi-



gliere istruttore diviene responsabile della fase istruttoria pre-procedimentale; egli comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di tale fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile e invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, e provvede a ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1.

3. Conclusa la fase istruttoria, il consigliere istruttore propone al consiglio distrettuale di disciplina richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria. Il consiglio distrettuale delibera senza la presenza del consigliere istruttore, il quale non può fare parte del collegio giudicante.

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato al consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, all'iscritto e al soggetto dal quale è pervenuta la notizia di illecito.

## EMENDAMENTI

### 58.1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Le parole da: «Al comma» a: «seguenti: » respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 2 sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

### 58.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Precluso**

*Al comma 2 sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «quaranta giorni».*

---

ARTICOLO 59 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO II  
PROCEDIMENTO

Art. 59.

**Approvato**

*(Procedimento disciplinare)*

1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali:

*a)* qualora il consiglio distrettuale di disciplina approvi il capo d'inculpazione, ne dà comunicazione all'inculpato e al pubblico ministero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

*b)* la comunicazione diretta all'inculpato contiene:

1) il capo d'inculpazione con l'enunciazione:

1.1) delle generalità dell'inculpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

1.2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

1.3) della data della delibera di approvazione del capo d'inculpazione;

2) l'avviso che l'inculpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie, documenti e di comparire avanti al consigliere istruttore, con l'assistenza del difensore eventualmente nominato, per essere sentito ed esporre le proprie difese. La data per l'interrogatorio è fissata subito dopo la scadenza del termine concesso per il compimento degli atti difensivi ed è indicata nella comunicazione;

*c)* decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il consigliere istruttore, qualora, per il contenuto delle difese, non ritenga, di proporre l'archiviazione, chiede al consiglio distrettuale di disciplina di disporre la citazione a giudizio dell'inculpato;

*d)* la citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all'inculpato e al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare all'udienza dibattimentale. La citazione contiene:

1) le generalità dell'inculpato;

2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;

3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti il consiglio distrettuale di disciplina per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;

4) l'avviso che l'incolpato ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti. Questi atti devono essere compiuti entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento;

5) l'elenco dei testimoni che il consiglio distrettuale di disciplina intende ascoltare;

6) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario;

*e)* nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame del consiglio distrettuale di disciplina; l'incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo;

*f)* nel dibattimento il consiglio distrettuale di disciplina acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito; procede, d'ufficio o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria o utile per l'accertamento dei fatti;

*g)* le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato, gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione. Gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione, ove la persona dalla quale provengono sia stata citata per il dibattimento;

*h)* terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura e dà la parola al pubblico ministero, se presente, all'incolpato e al suo difensore, per la discussione, che si svolge nell'ordine di cui alla presente lettera; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi;

*i)* conclusa la discussione, il consiglio distrettuale di disciplina delibera il provvedimento a maggioranza, senza la presenza del pubblico ministero, dell'incolpato e del suo difensore, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente; in caso di parità, prevale il voto di quest'ultimo;

*l)* è data immediata lettura alle parti del dispositivo del provvedimento. Il dispositivo contiene anche l'indicazione del termine per l'imputazione;

*m)* la motivazione del provvedimento deve essere depositata entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla lettura del dispositivo; copia integrale del provvedimento è notificata all'incolpato, al consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto, al pubblico ministero e al procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso il provvedimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento inserito nel dispositivo della decisione;

*n)* per quanto non specificatamente disciplinato dal presente comma, si applicano le norme del codice di procedura penale, se compatibili.

## EMENDAMENTI

### 59.1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

#### **Respinto**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 59. - (*Procedimento disciplinare*) - 1. Al procedimento disciplinare si applicano le norme e le garanzie del codice di procedura penale in quanto compatibili».

---

### 59.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO

#### **Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa**

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».*

---

### 59.3

PERDUCA, PORETTI, BONINO

#### **Precluso**

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «trenta giorni».*

---

**59.4**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».*

---

**59.5**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «nel corso della fase istruttoria e del dibattimento» con le seguenti: «nel corso del dibattimento».*

---

**59.6**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto**

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «per qualsiasi motivo in dibattimento» con le seguenti: «reale e verificabile impossibilità».*

---

**ARTICOLO 60 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Art. 60.

**Approvato***(Sospensione cautelare)*

1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio può essere deliberata dal consiglio distrettuale di disciplina competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, irrogata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della

professione o del tirocinio, 244, 648-*bis* e 648-*ter* del medesimo codice; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.

2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.

3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio.

4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.

5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.

6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

7. Il consiglio distrettuale di disciplina dà immediata notizia del provvedimento al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto l'avvocato affinché vi dia esecuzione.

## EMENDAMENTI

### 60.1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

#### **Respinto**

*Al comma 1 sopprimere la parola: «378,».*

---

### 60.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO

#### **Respinto**

*Al comma 1 sopprimere la parola: «244,».*

---

### 60.3

PERDUCA, PORETTI, BONINO

#### **Respinto**

*Al comma 1 sopprimere le parole: «; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni».*

---

**60.4**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Inammissibile**

*Al comma 6 sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

**60.5**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Inammissibile**

*Al comma 6 sostituire le parole: «venti giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».*

---

**ARTICOLO 61 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Art. 61.

**Approvato***(Impugnazioni)*

1. Avverso le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità, e, per ogni decisione, da parte del consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto della corte d'appello ove ha sede il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.

2. Il ricorso è notificato al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d'appello, che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.

3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento.

## EMENDAMENTI

**61.1**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Respinto**

*Al comma 1 sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».*

---

**61.2**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto**

*Al comma 1, dopo le parole: «ad apposita sezione disciplinare del CNF» inserire le seguenti: «composta di nove componenti effettivi e due supplenti, nominati dal CNF fra i suoi stessi componenti».*

---

ARTICOLO 62 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 62.

**Approvato***(Esecuzione)*

1. La decisione emessa dal consiglio distrettuale di disciplina non impugnata è immediatamente esecutiva.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell'impugnazione, per le decisioni del consiglio distrettuale di disciplina, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o dal tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.

3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato.

4. Il presidente del consiglio dell'ordine, avuta notizia dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica all'incolpato della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale dell'esecuzione della sanzione.

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi



degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine del relativo distretto e a tutti gli iscritti agli albi e registri tenuti dal consiglio dell'ordine stesso.

6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione.

7. Quando la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un iscritto di un altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.

8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata applicata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.

10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.

## EMENDAMENTI

### 62.1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

#### **Respinto**

*Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ove deve essere affissa prontamente anche l'eventuale rettifica o cancellazione del provvedimento».*

---

### 62.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO

#### **Respinto**

*Al comma 10 sopprimere le parole: «, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine».*

---

ARTICOLO 63 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 63.

**Approvato**

*(Poteri ispettivi del CNF)*

1. Il CNF può richiedere ai consigli distrettuali di disciplina notizie relative all'attività disciplinare svolta; può inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei consigli distrettuali di disciplina quanto all'esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la decadenza dei componenti dei consigli distrettuali di disciplina. Al competente decaduto subentra il primo dei non eletti.

2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso presso i consigli dell'ordine di appartenenza per la previsione transitoria di cui all'articolo 49.

EMENDAMENTI

**63.1**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Inammissibile**

*Al comma 1 sostituire le parole: «Il CNF può richiedere» con le seguenti: «Il Ministro della giustizia ed il CNF possono richiedere».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «può inoltre nominare» con le seguenti: «possono inoltre nominare».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «inviano al CNF» con le seguenti: «inviano al Ministro della giustizia ed al CNF».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «Il CNF può disporre» con le seguenti: «Il Ministro della giustizia e il CNF possono disporre».*

---

**63.2**

PORETTI, PERDUCA, BONINO

**Inammissibile***Sopprimere il comma 2.*ARTICOLI 64 E 65 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## TITOLO VI

## DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 64.

**Identico all'articolo 63 approvato dal Senato***(Delega al Governo per il testo unico)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità con successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;

*b)* procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo è autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.

3. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## Art. 65.

**Approvato***(Disposizioni transitorie)*

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate.

2. Il CNF ed i consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla medesima data.

3. L'articolo 19 non si applica agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali restano ferme le disposizioni dell'articolo 3, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.

4. L'incompatibilità di cui all'articolo 28, comma 10, tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di componente del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere rimossa comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il codice deontologico è emanato entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il CNF vi provvede sentiti gli ordini forensi circondariali e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense in relazione alle materie di interesse di questa. L'entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato.

## EMENDAMENTO

**65.1**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

**Respinto***Sopprimere il comma 3.*

ARTICOLI 66 E 67 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 66.

**Identico all'articolo 65 approvato dal Senato**

*(Disposizione finale)*

1. La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Art. 67.

**Identico all'articolo 66 approvato dal Senato**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012 (3539)**

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e il *Bureau International des Expositions* sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012.

## Art. 2.

**Approvato***(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

**Approvato***(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa pari a euro 135.000 per l'anno 2014 e a euro 315.000 per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante riduzione, nella misura di euro 315.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015, delle proiezioni per l'anno 2014 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

**Approvato***(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

**Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (3538)**

## ORDINE DEL GIORNO

**G100**

LA COMMISSIONE

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3538 recante l'Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

considerato

quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione stessa, che codifica la cosiddetta *tort exception* e cioè l'insussistenza dell'immunità giurisdizionale per un atto illecito il cui autore sia presente nello Stato ove l'illecito si è verificato;

che questa disposizione, come risulta dalla relazione illustrativa del provvedimento in titolo, pensata con riferimento alle azioni di risarcimento dei danni derivanti da incidenti stradali, «ha un campo di applicazione potenzialmente esteso, dato che essa non distingue tra atti dello Stato compiuti nell'esercizio del potere sovrano e atti di natura privatistica»;

che l'immunità di uno Stato estero dovrebbe essere in ogni caso disconosciuta qualora la sua condotta comporti la violazione di norme imperative del diritto internazionale;

rilevato che

alcuni Stati aderenti alla Convenzione, nel ratificare la medesima hanno depositato dichiarazioni per garantire un'interpretazione quanto più possibile estesa della previsione contenuta nell'articolo 12,

impegna il Governo in coerenza con i principi fissati dalla Costituzione, ad individuare possibili riserve e dichiarazioni interpretative, da presentare al momento dell'adesione alla Convenzione, improntate all'esigenza di assicurare il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento

internazionale ed, in particolare, quelli relativi alla protezione internazionale dei diritti umani da gravi violazioni.

(\*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione all'adesione)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

**Approvato**

*(Esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia)*

1. Ai fini di cui all'articolo 94, paragrafo 1, dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945 e reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile, il giudice davanti al quale pende controversia relativa alle stesse condotte rileva, d'ufficio e anche quando ha già emesso sentenza non definitiva passata in giudicato che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione, il difetto di giurisdizione in qualunque stato e grado del processo.

2. Le sentenze passate in giudicato in contrasto con la sentenza della Corte internazionale di giustizia di cui al comma 1, anche se successiva-



mente emessa, possono essere impugnate per revocazione, oltre che nei casi previsti dall'articolo 395 del codice di procedura civile, anche per difetto di giurisdizione civile e in tale caso non si applica l'articolo 396 del citato codice di procedura civile.

Art. 4.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### DISEGNO DI LEGGE

**Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi ed il protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 2004 (3536)**

ARTICOLI DA 1 A 3 NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi ed il protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 2004.

## Art. 2.

**Approvato***(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del protocollo stesso.

## Art. 3.

**Approvato***(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 dicembre 2012, n. 223 recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013 (3647)**

## ORDINE DEL GIORNO

**G100**

PARDI, CECCANTI, PERDUCA, VIZZINI, BOSSETTO

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 3647 «Conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013»;

benché l'articolo 48 della Costituzione, seconda comma, disponga che «Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.», le norme che attualmente regolano l'esercizio del diritto di voto non consentono un'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica del nostro Paese,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di intervenire, in tempi celeri, con provvedimenti di carattere normativo volti a consentire l'eser-

cizio di voto ai cittadini che temporaneamente si trovano in luogo diverso da quello di residenza, anche sulla base di quanto contenuto nell'Atto Senato n. 3054.

---

(\*) Accolto dal Governo.

---

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO  
RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-  
LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 2012, N. 223

*All'articolo 1, comma 1:*

*alla lettera a), le parole: «alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «ad un quarto» e dopo le parole: «e 20, comma 1, lettera a), primo periodo,» sono inserite le seguenti: «e lettera b), primo e quarto periodo,»;*

*le lettere b) e c) sono soppresse.*

*All'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: «All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 1.050.000,» sono sostituite dalle seguenti: «Per le finalità di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa di euro 1.050.000 per l'anno 2013. Al relativo onere».*

ARTICOLI DA 1 A 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

*(Riduzione del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati e cause di ineleggibilità alle elezioni politiche del 2013)*

1. Limitatamente alle elezioni politiche del 2013, qualora lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica anticipi di oltre 30 giorni la scadenza naturale della legislatura ai sensi dell'articolo 60, primo comma, della Costituzione, si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* la riduzione ad un quarto del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e dei candidati, di cui agli articoli 18-*bis*, comma 1, primo periodo, e 92, primo comma, n. 2) primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, agli articoli 9, comma 2, primo periodo, e 20, comma 1, lettera *a*), primo periodo, e lettera *b*), primo e quarto periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 8, comma 1, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2001, n. 459;

*d)* le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento.

Articolo 2.

*(Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali)*

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per gli elettori italiani residenti all'estero, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nell'anno 2013, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione della Camera dei Deputati e la circoscrizione del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma Capitale, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

*a)* appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

*b)* dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi e inferiore a dodici mesi, ovvero non siano comunque tenuti ad iscriversi all'AIRE ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

*c)* professori e ricercatori universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, titolari di incarichi e contratti ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e non più di dodici mesi che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.

2. Gli elettori di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, presentano apposita dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo del proprio reparto o dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera *b)*, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fanno pervenire la dichiarazione all'amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.

3. Gli elettori di cui al comma 1, lettera *c)*, fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia e unitamente a

essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti i requisiti di servizio e permanenza all'estero di cui al comma 1, lettera *c*). I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera *c*), unitamente alla dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del professore o ricercatore.

4. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune per via telematica, ove possibile per posta elettronica certificata, ovvero tramite telefax, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione e il comune trasmette, per via telematica o tramite telefax, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. L'ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco. Sono iscritti nell'elenco anche i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero la cui richiesta di attestazione, inviata tramite posta elettronica certificata, non è stata riscontrata dal comune entro tre giorni dalla sua ricezione.

5. Gli elettori di cui al comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), che hanno fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, possono revocarla mediante espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, per via telematica o tramite telefax, al comune di residenza del dichiarante.

6. Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai sensi del comma 5 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), non hanno fatto pervenire la dichiarazione

nei termini e con le modalità previsti dai commi 2 e 3, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto. Gli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, aventi diritto al voto per corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei termini e con le modalità previsti al comma 5, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 1, lettera *a)*, aventi diritto al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero.

7. Il Ministero dell'interno, non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali relative alla circoscrizione della Camera dei deputati e alla circoscrizione del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma Capitale. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che viene inviato all'elettore temporaneamente all'estero che esercita il diritto di voto per corrispondenza. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza il plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali e la relativa busta, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, le liste dei candidati, la matita copiativa, nonché una busta affrancata recante l'indirizzo del competente ufficio consolare. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate all'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale mediante la matita copiativa, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente alla matita copiativa e al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

8. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al delegato del sindaco del comune di Roma Capitale le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all'elenco di cui al comma 4, quinto periodo. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all'elettore.

Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

9. Per gli elettori di cui al comma 1, lettera *a*), sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all'elettore all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, al delegato del sindaco del comune di Roma Capitale. Le intese di cui al presente comma sono effettuate anche per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al comma 1, lettera *a*), e agli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e ai loro familiari conviventi, anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.

10. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori temporaneamente all'estero sono scrutinate negli uffici elettorali di sezione individuati, entro e non oltre il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, in un elenco approvato dalla Commissione elettorale circondariale del comune di Roma Capitale, su proposta dell'ufficiale elettorale. Con le stesse modalità ed entro il medesimo termine, vengono istituiti fino ad un massimo di dieci seggi speciali nel comune di Roma Capitale, ciascuno dei quali è composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio. I plichi contenenti le schede votate, pervenuti al delegato del sindaco, sono dal medesimo delegato proporzionalmente distribuiti ai seggi speciali. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale congiunto da parte del delegato e dei presidenti dei seggi speciali. Successivamente, i seggi speciali procedono al compimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, alle quali possono assistere i rappresentanti di lista designati presso ciascuno di essi. L'atto di designazione dei rappresentanti di lista è presentato con le modalità e nei termini di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e comunque non oltre le ore 9 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale.

11. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, il delegato del sindaco consegna ai presidenti dei seggi speciali gli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 4, quinto periodo.

12. A partire dalle ore 9 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale, il presidente del seggio speciale procede alle operazioni di apertura dei plichi assegnati al seggio dal delegato del sindaco. Coadiuvato dal segretario, il presidente:



*a)* apre i plichi e accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale congiunto di consegna dei plichi;

*b)* procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta esterna contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la busta interna nella quale deve essere contenuta la scheda o le schede con l'espressione del voto;

2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna appartenga ad un elettore incluso nell'elenco consolare degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza;

3) accerta che la busta interna, contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento;

4) annulla le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore che ha votato più di una volta, o di un elettore non inserito nell'elenco consolare, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta interna recante la scheda o le schede annullate in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

5) forma plichi sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio, contenenti ciascuno centocinquanta buste interne validamente inviate dagli elettori.

13. Delle operazioni descritte al comma 12 il presidente del seggio speciale redige apposito verbale. I plichi contenenti le buste con le schede di cui al comma 12, lettera *b)*, numero 5), formati dal presidente del seggio speciale unitamente a verbale di accompagnamento, sono presi in consegna dal delegato del sindaco che, anche a mezzo di propri incaricati, distribuisce un plico a ciascuno degli uffici elettorali di sezione individuati ai sensi del primo periodo del comma 10, fino ad esaurimento dei plichi stessi.

14. Gli uffici elettorali di sezione, individuati ai sensi del primo periodo del comma 10, procedono alle operazioni di spoglio delle schede votate dagli elettori di cui al comma 1. A tale fine:

*a)* il presidente procede all'apertura del plico formato dal seggio speciale, previa verifica dell'integrità del medesimo, accertando che il numero delle buste contenute nel plico sia corrispondente a quello indicato nel verbale di accompagnamento; procede successivamente all'apertura delle singole buste, imprimendo il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

*b)* uno scrutatore, individuato dal presidente, appone la propria firma sul retro di ciascuna scheda e la inserisce nella rispettiva urna, una per la Camera dei deputati ed una per il Senato della Repubblica,

in uso presso l'ufficio elettorale di sezione anche per contenere le schede votate presso il medesimo ufficio;

c) procede allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e delle schede votate presso l'ufficio elettorale di sezione;

d) procede, sia per l'elezione del Senato della Repubblica che per l'elezione della Camera dei deputati, alla verbalizzazione unica del risultato dello scrutinio delle schede votate presso il medesimo ufficio e delle schede votate all'estero.

15. Alle operazioni di scrutinio delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza si applicano le disposizioni in vigore per lo scrutinio delle schede votate nel territorio nazionale, in quanto non diversamente disposto dal comma 14. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero e dello svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

16. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.

### Articolo 3.

*(Modifica alla disciplina dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero - Aire)*

1. All'articolo 6, comma 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, dopo le parole: «ai quali la dichiarazione si riferisce» sono aggiunte le seguenti: «e sono accompagnate da documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare».

### Articolo 4.

*(Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE)*

1. In occasione delle elezioni politiche nell'anno 2013, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri, che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno

l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.

2. Gli osservatori internazionali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

#### Articolo 5.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa di euro 1.050.000 per l'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare». Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 6.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

### EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

#### **1.100**

DIVINA, MAZZATORTA, BRICOLO (\*)

#### **Ritirato**

*Sopprimere l'articolo 1.*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta.

---

**1.101**

DIVINA, MAZZATORTA, BRICOLO (\*)

**Ritirato**

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta.

---

**1.102**

DIVINA, MAZZATORTA, BRICOLO (\*)

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ad un quarto» con le seguenti: «alla metà».*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta.

---

**1.103**

DIVINA, MAZZATORTA, BRICOLO (\*)

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ad un quarto» con le seguenti: «all'80 per cento».*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta.

---

**1.104**

DIVINA, MAZZATORTA, BRICOLO (\*)

**Ritirato**

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta.

---

**1.105**

DIVINA, MAZZATORTA, BRICOLO (\*)

**Ritirato**

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «sette giorni» con le seguenti: «venti giorni».*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta.

---

**1.106**

PARDI

**Ritirato**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 31 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è aggiunto, in fine, il periodo seguente: "La sospensione del predetto deposito nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali non si applica nel caso di scioglimento anticipato delle Camere o di una sola di esse"».

---

**2.100**

DIVINA, MAZZATORTA, BRICOLO (\*)

**Ritirato**

*Sopprimere l'articolo.*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta.

---

**G2.100**

PARDI

**Ritirato**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013;

considerato che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti volte a garantire, in occasione delle elezioni politiche del prossimo anno, l'adeguamento di alcune fasi del procedimento elettorale, con esclusivo riferimento alle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati e all'esercizio del diritto di voto di alcune categorie di cittadini temporaneamente all'estero;

con riguardo al voto estero, oltre alle numerose segnalazioni e denunce di brogli perpetrati nelle procedure di voto degli italiani residenti all'estero - confermate da un *dossier* del Sindacato nazionale dipendenti del Ministero degli affari esteri e che in assenza di modifiche intervenute nel corso di questa legislatura rischiano di ripetersi anche il prossimo anno - ancor più numerose sono state le proteste - e le conseguenze - con riguardo alle procedure di spoglio delle schede, difficoltose e caotiche a causa, soprattutto, della scarsità di postazioni e di personale a tal fine predisposti;

in ordine a queste ultime vi è la certezza che si ripeteranno, stante l'assenza, al momento, dell'adozione di iniziative adeguate e a fronte dello scioglimento anticipato delle Camere,

impegna il Governo al fine di garantire efficacia ed efficienza alle operazioni di spoglio delle schede di voto degli italiani residenti all'estero, ad adottare tempestivamente le adeguate iniziative di competenza, provvedendo all'incremento del numero delle postazioni e del personale ivi preposti.

---

### **2.0.100**

DIVINA, MAZZATORTA, BRICOLO (\*)

#### **Ritirato**

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis.

*(Esonero dalle sottoscrizioni per le elezioni  
per il rinnovo delle Camere nel 2013)*

1. Per le elezioni politiche nell'anno 2013, in deroga ai primi due periodi del comma 2 dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed ai primi due periodi del comma 3 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici organizzati presenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in forma di gruppo costituito all'interno di un consiglio regionale od assemblea regionale, secondo le prescrizioni del rispettivo regolamento, espressione, di una lista presentata alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale medesimo.

2. La rappresentatività della lista, ai fini dell'applicazione del comma 1, è attestata dalla concorrenza dei seguenti elementi:

a) all'atto del deposito presso il Ministero dell'interno del contrassegno col quale distinguere le proprie liste di candidati nelle singole circoscrizioni, la denominazione del contrassegno deve coincidere con quella presentata alle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale;

b) al momento della presentazione delle liste del partito o gruppo politico organizzato, la dichiarazione del suo segretario nazionale ovvero legale rappresentante.».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta.

---

### **3.100**

DIVINA, MAZZATORTA, BRICOLO (\*)

#### **Ritirato**

*Sopprimere l'articolo.*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta.

---

### **4.100**

DIVINA, MAZZATORTA, BRICOLO (\*)

#### **Ritirato**

*Sopprimere l'articolo.*

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta.





*Allegato B***Dichiarazione di voto della senatrice Carlino  
sul disegno di legge n. 3539**

Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, intervengo brevemente per dichiarare il favore del Gruppo dell'Italia dei Valori sul provvedimento in questione.

Si tratta di un trattato internazionale molto importante per il nostro Paese e, ancor di più, per la Lombardia e per Milano.

Senza tediare i colleghi con dettagli sul provvedimento – dettagli che meglio di me sono stati enucleati da altri – vorrei tuttavia approfittare per fornire un invito al Governo.

Come tutti saprete, l'Italia è tenuta, in qualità di Stato ospitante, a garantire una serie di benefici ed esenzioni, anzi privilegi – come indicato nel testo – per i partecipanti ufficiali e non ufficiali, e agevolazioni fiscali per l'ente organizzatore, l'Expo 2015 S.p.A.

Invito quindi il Governo a fare in modo che ci sia la possibilità, per altrettanto importanti manifestazioni internazionali, quelle culturali ad esempio, di avere, se non analogo trattamento, almeno l'attenzione che si è riservata all'Expo.

Molte altre manifestazioni meriterebbero attenzioni differenti da quanto sinora riservato e, soprattutto, occorrerebbe una norma che stabilisca i criteri tramite i quali il nostro Paese debba contribuire alla riuscita e divulgazione degli stessi.

Con questo invito, dichiaro il voto favorevole dell'Italia dei Valori.

**Dichiarazione di voto della senatrice Carlino  
sul disegno di legge n. 3538**

Signor Presidente, sarò breve.

L'Italia dei Valori vuole richiamare l'importanza di questa Convenzione delle Nazioni Unite, sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York nel 2004.

Voglio ricordare che si è in gravissimo ritardo e proprio il nostro Gruppo alla Camera dei deputati aveva già presentato un ordine del giorno nel maggio del 2010, stigmatizzando in quell'occasione il ritardo che già allora c'era nel ratificare questa Convenzione

La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento richiama, come ovvio, quanto disposto dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, ovvero che anche la semplice firma vincola uno Stato ad astenersi, almeno nelle more dell'entrata in vigore, da comportamenti contrastanti con il disposto della Convenzione stessa.

La ratifica dell'atto oggi al nostro esame, con la conseguente introduzione all'interno del nostro ordinamento, consentirà di colmare la lacuna in ordine proprio alle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni.

Occorre ricordare che il principio consuetudinario sull'immunità rinviene la sua *ratio* logico-giuridica nei principi di indipendenza e di eguaglianza sovrana tra gli Stati, da cui deriva l'impossibilità di giudicare gli atti e i comportamenti di uno Stato straniero senza il consenso dello Stato stesso.

Tuttavia occorre bilanciare l'obbligo dello Stato del foro di non intralciare o impedire l'esercizio delle funzioni pubbliche dello Stato straniero, con l'obbligo dello Stato straniero di rispettare le leggi dello Stato del foro.

Continuando, occorre precisare che il principio di diritto internazionale generale sull'immunità dalla giurisdizione civile ha trovato sempre una difficile attuazione

Infatti la distinzione tradizionale tra atti *iure imperii* e atti *iure gestionis* si è rivelata di non facile applicazione, rispecchiando le incertezze connesse alla distinzione tra diritto pubblico e diritto privato.

Per questi motivi Italia dei Valori valuta positivamente l'adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, aperta alla firma a New York il 17 gennaio 2005, tanto più considerando il fatto che l'Italia non è parte della Convenzione europea sull'immunità degli Stati, conclusa a Basilea il 16 maggio 1972 ed elaborata nell'ambito del Consiglio d'Europa.

Infatti l'adesione favorirà la certezza dei rapporti giuridici.

Dunque, il provvedimento che ci accingiamo a ratificare riveste, come dicevo, una importanza considerevole sotto il profilo istituzionale

e sotto il profilo internazionale, con evidenti ricadute positive sulle aspettative di quanti attendono di porre rimedio a situazioni, troppo spesso insostenibili, quando non proprio incredibili.

Per questi motivi annuncio il voto favorevole del Gruppo dell'Italia dei Valori sul disegno di legge in questione.

**Dichiarazione di voto della senatrice Carlino  
sul disegno di legge n. 3536**

Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, sarò breve.

Anticipo sin da subito che il Gruppo dell'Italia dei Valori voterà favorevolmente all'Atto Senato n. 3536.

Come tante volte è capitato in questa legislatura, ratifiche di questo tipo si impongono al nostro Paese, al fine di evitare, per l'appunto, la doppia imposizione sui redditi o sul patrimonio dei rispettivi residenti.

Sinceramente, seppur da parlamentarista convintissima, devo dire che, su atti come questo, forse si potrebbe trovare una procedura più snella e veloce, anche senza l'approvazione diretta da parte delle Camere, ma questo è un altro discorso.

Venendo davvero brevemente al merito del provvedimento, lo stesso intende modificare le disposizioni in materia di trattamento fiscale dei redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche e lo fa appunto con un protocollo aggiuntivo.

La modifica consiste in una semplificazione, circa le attribuzioni della potestà impositiva tra l'Italia e il Belgio, per questa tipologia di redditi.

Essa stabilisce che i redditi corrisposti da uno Stato per prestazioni effettuate nell'altro Stato contraente siano assoggettate a tassazione esclusiva nello Stato della fonte, se corrisposte a cittadini di tale Paese, indipendentemente dal fatto che i medesimi siano divenuti o meno residenti nello Stato in cui svolgono la propria attività.

Infine, questo provvedimento, come altri di siffatto tenore, ha il merito di prevenire l'evasione e l'elusione fiscale. A questo fine si prevedono appunto alcune disposizioni sulla cooperazione amministrativa.

Per i motivi sin qui esposti, annuncio il voto favorevole dell'Italia dei Valori.

**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 601 e segg. Em. 41.3, Perduca e altri	175	172	007	036	129	087	RESP.
002	Nom.	DDL n. 601 e seg. Emm. 41.9 e 41.10, Perduca e altri; Ichino e altri	171	169	008	038	123	085	RESP.
003	Nom.	DDL n. 601 e segg. Articolo 41	171	170	027	091	052	086	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0858 del 21/12/2012 Pagina 1

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000003		
	001	002	003
ADAMO MARILENA			C
ADERENTI IRENE	C	C	F
ADRAGNA BENEDETTO	C	C	C
AGOSTINI MAURO	F	F	C
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	C	C	F
ALICATA BRUNO	C	C	F
ALLEGRI LAURA	C	C	F
AMATI SILVANA	C	C	A
AMATO PAOLO	A	A	A
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	F
ANDREOTTI GIULIO			
ANDRIA ALFONSO	F	C	C
ANTEZZA MARIA	C	C	C
ARMATO TERESA			
ASCIUTTI FRANCO			
ASTORE GIUSEPPE			
AUGELLO ANDREA			A
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	F
BAIO EMANUELA	F	C	C
BALBONI ALBERTO	C	C	F
BALDASSARRI MARIO			
BALDINI MASSIMO	C	C	F
BARBOLINI GIULIANO	C	C	C
BARELLI PAOLO	F	C	
BASSOLI FIORENZA	C	C	C
BASTICO MARIANGELA	C	C	
BATTAGLIA ANTONIO			
BELISARIO FELICE	C	C	F
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	F
BERSELLI FILIPPO	C	C	F
BERTUZZI MARIA TERESA			
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	F
BEVILACQUA FRANCESCO	M	M	M
BIANCHI DORINA			
BIANCO ENZO			
BIANCONI LAURA	C	C	
BIONDELLI FRANCA			
BLAZINA TAMARA			
BODEGA LORENZO			
BOLDI ROSSANA	C	C	F
BOLDRINI GIACINTO			
BONDI SANDRO	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C	F
BONINO EMMA			
BORNACIN GIORGIO			

Seduta N. 0858 del 21/12/2012 Pagina 2

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000003		
	001	002	003
BOSCETTO GABRIELE	C	C	F
BOSONE DANIELE			
BRICOLO FEDERICO	C	C	F
BRUNO FRANCO	F	F	C
BUBBICO FILIPPO			
BUGNANO PATRIZIA	C	C	F
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	C	C	F
BUTTI ALESSIO	M	M	M
CABRAS ANTONELLO			
CAFORIO GIUSEPPE			
CAGNIN LUCIANO	C	C	F
CALABRO' RAFFAELE			
CALDEROLI ROBERTO			
CALIENDO GIACOMO	C	C	F
CALIGIURI BATTISTA	C	C	F
CAMBER GIULIO	C	C	F
CARDIELLO FRANCO	C	C	F
CARLINO GIULIANA	C	C	F
CARLONI ANNA MARIA			
CAROPFIGLIO GIOVANNI			
CARRARA VALERIO	M	M	M
CARUSO ANTONINO	C	C	F
CASELLI ESTEBAN JUAN			
CASOLI FRANCESCO	C	C	F
CASSON FELICE	F	F	A
CASTELLI ROBERTO			
CASTIGLIONE MARIA GIUSEPPA	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	A	F	A
CECCANTI STEFANO	F	A	C
CENTARO ROBERTO	C	C	F
CERUTI MAURO	C	C	C
CHIAROMONTE FRANCA	C	F	A
CHITI VANNINO	F	F	A
CHIURAZZI CARLO	C	C	A
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	C	C	F
COLOMBO EMILIO	M	M	M
COMPAGNA LUIGI	C	C	F
CONTI RICCARDO			
CONTINI BARBARA	F	F	C
CORONELLA GENNARO	C	C	F
COSENTINO LIONELLO	A	A	C
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	F
CRISAFULLI VLADIMIRO			

Seduta N. 0858 del 21/12/2012 Pagina 3

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000003		
	001	002	003
CURSI CESARE	C	C	F
CUTRUFO MAURO			
D'ALI' ANTONIO	C	C	F
D'ALIA GIANPIERO	R	F	C
D'AMBROSIO GERARDO			
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI			
DAVICO MICHELINO	C	C	F
DE ANGELIS CANDIDO			C
DE ECCHER CRISTANO	C	C	F
DE FEO DIANA	C	C	F
DE GREGORIO SERGIO			
DE LILLO STEFANO	F		
DE LUCA CRISTINA	C	C	C
DE LUCA VINCENZO			
DE SENA LUIGI	C	C	A
DE TONI GIANPIERO			
DEL PENNINO ANTONIO			
DEL VECCHIO MAURO	C		A
DELLA MONICA SILVIA	A	C	A
DELLA SETA ROBERTO		F	C
DELL'UTRI MARCELLO			
DELOGU MARIANO			
DI GIACOMO ULISSE			
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO		A	
DI NARDO ANIELLO			
DI STEFANO FABRIZIO	C	C	F
DIGILIO EGIDIO			C
DINI LAMBERTO	C	C	F
DIVINA SERGIO	C	C	F
DONAGGIO CECILIA			
DRAGO FILIPPO MARIA	C	C	C
D'UBALDO LUCIO			
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	F
FANTETTI RAFFAELE	C	C	F
FASANO VINCENZO			
FAZZONE CLAUDIO	C	C	C
FERRANTE FRANCESCO	F	F	C
FERRARA MARIO	C		F
FILIPPI ALBERTO	M	M	M
FILIPPI MARCO			
FINOCCHIARO ANNA	C	C	
FIORONI ANNA RITA	F	C	C
FIRRARELLO GIUSEPPE			
FISTAROL MAURIZIO			



Seduta N. 0858 del 21/12/2012 Pagina 4

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000003		
	001	002	003
FLERES SALVO			
FLUTTERO ANDREA	C	C	F
FOLLINI MARCO	A	F	C
FONTANA CINZIA MARIA			
FOSSON ANTONIO	C	F	C
FRANCO PAOLO	C	C	F
FRANCO VITTORIA			
GALIOTO VINCENZO	C	F	C
GALLO COSIMO	C	C	F
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	C	F
GALPERTI GUIDO	F	F	A
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	C	F
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	C	C
GARAVAGLIA MASSIMO	C		
GARRAFFA COSTANTINO			
GASPARRI MAURIZIO	C	C	F
GENTILE ANTONIO	C	C	
GERMONTANI MARIA IDA		F	C
GHEDINI RITA	F	F	C
GHIGO ENZO GIORGIO			
GIAI MIRELLA			
GIAMBRONE FABIO	C	C	
GIARETTA PAOLO			
GIORDANO BASILIO			
GIOVANARDI CARLO	C	C	F
GIULIANO PASQUALE			
GRAMAZIO DOMENICO	C	C	F
GRANAIOLA MANUELA			
GRILLO LUIGI	C	C	F
GUSTAVINO CLAUDIO		F	C
ICHINO PIETRO			
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	A
IZZO COSIMO	C	C	F
LADU SILVESTRO			
LANNUTTI ELIO	F	F	C
LATORRE NICOLA	C	C	A
LATRONICO COSIMO			
LAURO RAFFAELE	F	C	C
LEDDI MARIA	F	F	C
LEGNINI GIOVANNI	F	F	A
LENNA VANNI			
LEONI GIUSEPPE	C	C	F
LEVI MONTALCINI RITA			
LI GOTTI LUIGI	C	C	F

Seduta N. 0858 del 21/12/2012 Pagina 5

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000003		
	001	002	003
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	F
LIVI BACCI MASSIMO			
LONGO PIERO			
LUMIA GIUSEPPE			
LUSI LUIGI			
MAGISTRELLI MARINA			
MALAN LUCIO	F	F	A
MANCUSO ANNA MARIA	F	F	C
MANTICA ALFREDO			
MANTOVANI MARIO			
MARAVENTANO ANGELA	C	C	F
MARCENARO PIETRO			
MARCUCCI ANDREA			
MARINARO FRANCESCA MARIA	C	F	
MARINI FRANCO			
MARINO IGNAZIO ROBERTO			
MARINO MAURO MARIA			
MARITATI ALBERTO			
MASCITELLI ALFONSO			
MATTEOLI ALTERO			
MAURO ROSA ANGELA			
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	F
MAZZATORTA SANDRO	C	C	F
MAZZUCONI DANIELA			
MENARDI GIUSEPPE	C	C	F
MERCATALI VIDMER	C	C	A
MESSINA ALFREDO			
MICHELONI CLAUDIO	F	F	A
MILANA RICCARDO	A	F	C
MILONE GIUSEPPE			
MOLINARI CLAUDIO			
MONACO FRANCESCO	C	C	A
MONGIELLO COLOMBA			
MONTANI ENRICO			
MONTI MARIO	M	M	M
MORANDO ENRICO	F	F	C
MORRA CARMELO			
MORRI FABRIZIO	R	R	A
MUGNAI FRANCO	C	C	F
MURA ROBERTO	C	C	F
MUSI ADRIANO			
MUSSO ENRICO	F	F	C
NANIA DOMENICO			
NEGRI MAGDA	M	M	M

Seduta N. 0858 del 21/12/2012 Pagina 6

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000003		
	001	002	003
NEROZZI PAOLO			
NESPOLI VINCENZO			
NESSA PASQUALE	C	C	F
OLIVA VINCENZO	C	C	C
ORSI FRANCO			
PALMA NITTO FRANCESCO			
PALMIZIO ELIO MASSIMO	M	M	M
PAPANIA ANTONINO			
PARAVIA ANTONIO	M	M	M
PARDI FRANCESCO	C	C	F
PASSONI ACHILLE	F		A
PASTORE ANDREA	C	C	F
PEDICA STEFANO	C	C	A
PEGORER CARLO	A	A	A
PERA MARCELLO	M	M	M
PERDUCA MARCO	F	F	C
PERTOLDI FLAVIO			
PETERLINI OSKAR			
PICCIONI LORENZO	C	C	F
PICCONE FILIPPO			
PICHETTO PRATIN GILBERTO	C	C	F
PIGNEDOLI LEANA			
PINOTTI ROBERTA	C		
PINZGER MANFRED	C	F	C
PISANU BEPPE			
PISCITELLI SALVATORE	M	M	M
PISTORIO GIOVANNI			
PITTONI MARIO	C	C	F
POLI BORTONE ADRIANA	C	C	
PONTONE FRANCESCO	C	C	F
PORETTI DONATELLA	F	F	C
POSSA GUIDO			
PROCACCI GIOVANNI			
QUAGLIARIELLO GAETANO			
RAMPONI LUIGI	C	C	F
RANAZZO NINO			
RANUCCI RAFFAELE	C	A	C
RIZZI FABIO	C	C	F
RIZZOTTI MARIA	M	M	M
ROILO GIORGIO			
ROSSI NICOLA			
ROSSI PAOLO			
RUSCONI ANTONIO	C	C	C
RUSSO GIACINTO	F	F	C

Seduta N. 0858 del 21/12/2012 Pagina 7

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000003		
	001	002	003
RUTELLI FRANCESCO	F	F	C
SACCOMANNO MICHELE	C	C	F
SACCONI MAURIZIO	C	A	F
SAIA MAURIZIO			
SALTAMARTINI FILIPPO	C		F
SANCIU FEDELE	C	C	F
SANGALLI GIAN CARLO	F	F	C
SANNA FRANCESCO			
SANTINI GIACOMO			
SARO GIUSEPPE	C	C	F
SARRO CARLO	C	C	F
SBARBATI LUCIANA			
SCANU GIAN PIERO			
SCARABOSIO ALDO			
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	F
SCHIFANI RENATO	P	P	P
SCIASCIA SALVATORE	M	M	M
SERAFINI ANNA MARIA	C	C	A
SERAFINI GIANCARLO		C	F
SERRA ACHILLE	C	F	C
SIBILIA COSIMO	M	M	M
SIRCANA SILVIO EMILIO			
SOLIANI ALBERTINA	F	C	A
SPADONI URBANI ADA	C	C	F
SPEZIALI VINCENZO	C		F
STIFFONI PIERGIORGIO			
STRADIOTTO MARCO	C	A	C
TANCREDI PAOLO	F	C	F
TEDESCO ALBERTO			
THALER AUSSERHOFER HELGA	M	M	M
TOFANI ORESTE	C	C	F
TOMASELLI SALVATORE			
TOMASSINI ANTONIO	C	C	F
TONINI GIORGIO	F		C
TORRI GIOVANNI	C	C	F
TOTARO ACHILLE	C	C	F
TREU TIZIANO			
VACCARI GIANVITTORE			
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C
VALENTINO GIUSEPPE	C	C	F
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	F
VALLI ARMANDO	C	C	F
VEDANI ALESSANDRO	C	C	
VICARI SIMONA			

Seduta N. 0858 del 21/12/2012 Pagina 8

Totale votazioni 3

(F)=Favorevole  
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario  
(P)=Presidente(A)=Astenuto  
(R)=Richiedente la votazione e non votante  
(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000003		
	001	002	003
VICECONTE GUIDO	C	C	F
VIESPOLI PASQUALE	F	F	C
VILLARI RICCARDO	C	C	C
VIMERCATI LUIGI			
VITA VINCENZO MARIA	F	F	C
VITALI WALTER			
VIZZINI CARLO	C	F	A
ZANDA LUIGI	C	C	A
ZANETTA VALTER	C	C	F
ZANOLETTI TOMASO	C	C	F
ZAVOLI SERGIO			

### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Bevilacqua, Bondi, Butti, Carrara, Castiglione, Ciampi, Chiti (dalle ore 12:45), Colombo, D'Ambrosio Lettieri, Filippi Alberto, Negri, Palmizio, Paravia, Pera, Piscitelli, Rizzotti, Sangalli, Sciascia, Serafini Giancarlo, Sibia e Thaler.

### **Gruppi parlamentari, composizione**

Il senatore Filippo Drago entra a far parte del Gruppo Misto, componente «MPA – Movimento per le Autonomie – Alleati per il Sud».

### **Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione**

Il senatore Elio Lannutti ha comunicato che cessa di far parte del Gruppo parlamentare Italia dei Valori e che aderisce al Gruppo Misto.

Il senatore Alberto Balboni ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà e di aderire al Gruppo Fratelli d'Italia-Centrodestra Nazionale.

La Presidente del Gruppo Fratelli d'Italia-Centrodestra Nazionale ha accettato tale adesione.

### **Gruppi parlamentari, nuova denominazione**

Con lettera in data 20 dicembre 2012, la senatrice Gallone ha comunicato che il Gruppo parlamentare da lei presieduto assume la seguente nuova denominazione: «Fratelli d'Italia-Centrodestra Nazionale».

### **Gruppi parlamentari, denominazione di componente**

Il Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che il senatore Elio Lannutti ha costituito all'interno del Gruppo Misto la componente «Unione Democratica Consumatori».

### **Commissioni permanenti, approvazione di documenti**

La 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), nella seduta dell'11 dicembre 2012, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento – a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sul pro-

cesso di certificazione dei beni culturali (*Doc. XXIV*, n. 51). Detto documento è stato inviato al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

### **Insindacabilità, richieste di deliberazione**

Il Tribunale di Bari – Sezione GIP-GUP, con lettera pervenuta alla Presidenza il 18 dicembre 2012, ha trasmesso – in applicazione dell'articolo 3, commi 4 e 5, della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – copia degli atti di un procedimento penale (n. 10612/11 RG PM – n. 6177/12 RG GIP) pendente nei confronti del senatore Alberto Tedesco.

I predetti atti sono stati deferiti alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento (*Doc. IV-ter*, n. 31).

### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Onn. Lanzarin Manuela, Stucchi Giacomo, Bitonci Massimo, Bonino Guido, Bragantini Matteo, Buonanno Gianluca, Cavallotto Davide, Comaroli Silvana Andreina, Follegot Fulvio, Fugatti Maurizio, Gidoni Franco, Goisis Paola, Grimoldi Paolo, Molteni Laura, Montagnoli Alessandro, Munerato Emanuela, Negro Giovanna, Pastore Maria Piera, Pini Gianluca, Rainieri Fabio, Rivolta Erica

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale (3162-B)

(presentato in data 21/12/2012);

*C.4240 approvato dalla Camera dei Deputati*

*S.3162 approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica*

*C.4240-B approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati*

Ministro interno

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Monti-I)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 dicembre 2012, n. 223 recante disposizioni urgenti

per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013 (3647)

(presentato in data 21/12/2012);

*C.5657 approvato dalla Camera dei Deputati.*

### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Costa Rosario Giorgio, Gallo Cosimo, Fontana Cinzia Maria, Compagna Luigi, Sbarbati Luciana, Amato Paolo, Caforio Giuseppe, Carrara Valerio, Galioto Vincenzo, Granaiola Manuela, Rizzi Fabio, Russo Giacinto

Transazioni nell'ambito delle cause per il riconoscimento dell'indennizzo per causa di servizio per il decesso o l'invalidità di appartenenti al personale militare e civile italiano che abbiano contratto infermità o patologie tumorali, anche con esiti mortali, per particolari condizioni ambientali od operative (3644)

(presentato in data 21/12/2012);

senatore Vizzini Carlo

Istituzione di associazioni a carattere sindacale per il personale delle Forze Armate, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza (3645)

(presentato in data 21/12/2012);

senatori Burgaretta Aparo Sebastiano, Pontone Francesco, Totaro Achille, Gallone Maria Alessandra

Applicazione di agevolazioni tariffarie e giovani che utilizzano il trasporto ferroviario per la partecipazione a pubblici concorsi (3646)

(presentato in data 21/12/2012);

senatori Burgaretta Aparo Sebastiano, Pontone Francesco, Totaro Achille, Gallone Maria Alessandra

Accorpamento di tutte le consultazioni elettorali in un unico giorno dell'anno (3648)

(presentato in data 21/12/2012).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede referente*

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 dicembre 2012, n. 223 recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013 (3647)

previ pareri delle Commissioni 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio); È stato inoltre deferito alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

*C.5657 approvato dalla Camera dei Deputati*

(assegnato in data 21/12/2012).



### **Disegni di legge, nuova assegnazione**

*13<sup>a</sup> Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali  
in sede deliberante*

Sen. D'Ali' Antonio

Nuove disposizioni in materia di aree protette (1820)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), Commissione parlamentare questioni regionali

Già assegnato, in sede referente, alla 13<sup>a</sup> Commissione permanente (Ambiente)

(assegnato in data 21/12/2012).

### **Disegni di legge, rimessione all'Assemblea**

Su richiesta di un quinto dei componenti la 12<sup>a</sup> Commissione permanente – a norma dell'articolo 35, secondo comma, del Regolamento – il disegno di legge: «Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni non lucrative di utilità sociale e modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti» (S. 3597), già assegnato alla 12<sup>a</sup> Commissione permanente in sede deliberante, è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

### **Governmento, trasmissione di documenti**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 14 dicembre 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, la relazione – resa dal Ministero della giustizia per il II semestre 2012 – sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2<sup>a</sup> e alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. CXVI-bis*, n. 9).

### Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Pinzger e Lannutti hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-08897 del senatore Peterlini.

### Interpellanze

LANNUTTI. – *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il problema degli alloggi nelle grandi città, in maniera particolare a Roma a causa delle dismissioni del patrimonio immobiliare di enti previdenziali che avevano investito in titoli tossici, ha assunto toni drammatici. In un articolo pubblicato il 20 dicembre 2012 su «Roma Today», intitolato «"Truffa" case convenzionate: gli inquilini occupano l'assessorato all'Urbanistica», viene dato atto di una denuncia per l'ingiustizia continua;

Ylenia Sina scrive infatti: «Hanno pagato per anni affitti a canoni di mercato per appartamenti "sovvenzionati", Il loro caso è finito più volte su tutti i giornali. È intervenuta anche la magistratura che ha sequestrato le abitazioni. Ma per gli inquilini delle case dei Piani di zona, quelle destinate a famiglie con basso reddito, non è cambiato nulla. "Il comune non ha ancora calcolato i giusti canoni di affitto e ristabilito le corrette convenzioni" denunciano. "Stiamo ancora pagando prezzi di mercato", Così, questa mattina intorno alle 10 circa un centinaio di persone ha occupato gli uffici dell'assessorato all'Urbanistica all'Eur, in via del Turismo. La richiesta avanzata all'assessore Marco Corsini è chiara: "rivedere al più presto le convenzioni", E se tutto è partito dalla denuncia di un gruppo di abitanti di un Piano di Zona, l'indignazione si è sparsa per la città. "Sono tanti quelli che ci stanno contattando da ogni parte di Roma, Spinaceto, Vignaccia, Borghesiana, via Rondoni, Ponte Galeria" racconta Angelo Fascetti, di Asia Usb. La "truffa" ha riguardato circa duemila alloggi. Le cooperative che li hanno costruiti hanno ricevuto sovvenzioni regionali con lo scopo di affittarli a canoni ribassati per famiglie in emergenza abitativa. E invece, i prezzi equivalevano a quelli di mercato. (...) Dopo mesi di indagini, alla fine di novembre la Guardia di Finanza ha sequestrato 326 immobili. L'accusa a carico delle cooperative edilizie e di un consorzio che avevano beneficiato dei contributi pubblici per la realizzazione di case in edilizia convenzionata è di truffa aggravata. In poche parole, secondo quanto ricostruito dalla magistratura, le cooperative costruttrici hanno ricevuto finanziamenti pubblici per la realizzazione degli immobili ma li hanno affittati comunque a prezzi di mercato, vanificando così l'effetto calmieratore del contributo pubblico. Circa 6 milioni di euro il danno stimato per lo Stato e le centinaia di inquilini che per mesi hanno pagato comunque gli affitti richiesti. L'indagine era partita dalla denuncia di un gruppo di affittuari che, supportati dal sindacato di base Asia Usb, avevano sporto denuncia alla Procura. In seguito a questo esposto, la Guardia

di Finanza aveva perquisito la sede delle cooperative e del consorzio interessato e anche alcuni uffici della Regione Lazio e del Comune di Roma. (...) Per capire l'ammontare del danno a carico degli inquilini è esemplificativo il caso di Spinaceto, estrema periferia sud est della Capitale, dove il consorzio regionale cooperative edilizie Vesta per costruire ha usufruito di quasi quattro milioni di euro (3.981.231,19 euro), pari a ben il 60% del costo totale di costruzione. "Ho sempre pagato più di 800 euro al mese per una casa di poco più di 60 metri quadrati" denuncia un'inquilina che preferisce rimanere anonima. A Ponte Galeria gli alloggi sono destinati agli agenti di polizia, alla Guardia di Finanza e ai carabinieri che si occupano della lotta alla criminalità organizzata. Categorie alle quali per legge lo Stato deve dare un sostegno all'alloggio. "Anche in questo caso non sono state rispettate le determinazioni per la definizione dei canoni di affitto che per legge dovrebbero basarsi su una percentuale massima del 4,5 per cento del prezzo massimo di cessione" denuncia un altro inquilino. E ancora. "Ci sono cooperative che hanno ottenuto addirittura il 100 per cento del contributo come quelle che hanno realizzato gli alloggi alla Pisana" la testimonianza di un altro affittuario»;

a giudizio dell'interpellante bisogna avere il coraggio di chiamare le cose con il proprio nome: se più di 2.000 alloggi destinati all'emergenza abitativa a canone agevolato vengono in realtà affittati o venduti a prezzi di mercato si tratta di una truffa. Tanto che la Procura di Roma sta verificando questa delicata vicenda e nelle scorse settimane ha addirittura emesso un provvedimento di sequestro cautelativo per 326 alloggi. Una cosa di una gravità assoluta. Comune e Regione Lazio sono completamente assenti e hanno abbandonato intere famiglie al proprio destino;

considerato che a giudizio dell'interpellante:

gli inquilini, che hanno occupato l'Assessorato per le politiche urbanistiche del Comune di Roma, hanno ragione di protestare in maniera così plateale visto che si sentono truffati dall'amministrazione comunale;

andrebbero riviste le convenzioni in atto fra proprietari ed inquilini e tutelare questi ultimi, procedendo immediatamente alla revisione dei canoni di locazione ingiustamente pagati fino ad ora, considerato che gli amministratori capitolini e regionali invece di fare gli interessi dei cittadini hanno pensato solo a riempire la città e la regione di altro inutile cemento,

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza della vicenda e quali iniziative normative intenda assumere al fine di tutelare i cittadini che hanno realmente diritto di usufruire di una locazione a canoni agevolati.

(2-00560)

## Interrogazioni

### Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che si apprende dalla lettura di un articolo pubblicato su «Dagospia» il 21 dicembre 2012 che lo stesso giorno, alle ore 9, l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto «bussare alla sede centrale della ex Banca Antonveneta», come disposto dal «giudice dell'esecuzione del tribunale di Padova, Grazia Santel. Ma per "imprevisti e gravi problemi personali" dell'ufficiale medesimo, Tatiana Giona, l'appuntamento è stato rimandato a giovedì 3 gennaio 2013. Stessa ora. Stesso luogo. E stesso obiettivo: far sborsare all'Antonveneta una ventina di milioni di euro e mettere finalmente fine a una storia talmente assurda da non sembrare neanche vera. "Immaginate di avere un paio di conti correnti. Immaginate che la vostra banca, per bilanciare il profondo rosso di uno, si mangi (e senza manco avvertirvi) l'attivo dell'altro. Cioè 20 milioni di euro. Poi, mentre ancora protestate, arriva un'altra banca che si compra la vostra banca, insieme al vostro ex conto e ai vostri ex soldi. Poi subentra un'altra banca ancora. E i 20 milioni? Tenetevi forte: dopo 15 anni un tribunale vi dà finalmente ragione, così andate allo sportello per farveli restituire. Non vi danno un soldo. Perché mai? Gli amministratori sono andati a piangere miseria davanti alla Cassazione: restituire una simile somma, dicono, potrebbe creare alle finanze dell'istituto un «danno grave e irreparabile», perché non è detto che siate in grado di restituirglieli, quei soldi, se i giudici alla fine dovessero dare torto a voi anziché a loro. Sono 20 milioni: mica noccioline. E magari volete pure gli interessi? Euro più, euro meno, farebbero altri 16 milioni... Andrea Baldanza, magistrato di Corte dei Conti, in questa storia surreale si è ritrovato due anni fa, quando lo hanno nominato commissario di Federconsorzi. «Il fallimento di Federconsorzi è stato il più grande scandalo della storia nazionale, peggio del crac della banca romana» ebbe a tuonare l'allora ministro all'Agricoltura Giancarlo Galan conferendogli l'incarico. Di certo la scomparsa di quei soldi è uno scandalo nello scandalo; e così pure le protezioni di cui ha finora goduto chi se n'è appropriato, e persino il silenzio della Banca d'Italia che sull'intera vicenda non ha mai detto beh. Un passo indietro. «Federconsorzi è il nome con cui è normalmente nota la Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, istituzione che nel suo secolo di vita passò da istituzione privata ad organo fondamentale della politica agricola statale, per tornare poi ad una struttura privatistica fino ad essere travolta nel 1991 da una crisi irreversibile». Così Wikipedia. Federconsorzi, anima della politica contadina e democristiana del dopoguerra, oltre a gestire consorzi agricoli, soldi e voti per la Dc, faceva anche altro: si occupava della cosiddetta «gestione ammassi» per conto dello Stato.

Come tale, operava con 34 conti correnti (intestati proprio all'«agente contabile Federconsorzi») presso la Banca nazionale dell'Agricoltura. Uno di quei conti era il numero 40661/K su cui, al 1° luglio 1996, c'era un attivo di 40 miliardi e 103 milioni di lire. Soldi pubblici. Spariti da un giorno all'altro, incamerati dalla Bna. Bna è poi stata comprata nel 1999 da Antonveneta, a sua volta acquisita, nel 2007, dal Monte dei Paschi di Siena. Operazione molto discussa, prezzo (10,3 miliardi) spropositato, mormorii su tangenti rosse di ogni tipo, fino all'inchiesta giudiziaria aperta qualche mese fa in cui sarebbe finito, tra gli indagati, perfino il dalemiano Giuseppe Mussari, all'epoca dell'acquisizione presidente di Mps e oggi presidente dell'Abi, l'Associazione bancaria italiana. Di certo Mussari in questa storia di Federconsorzi non fa una gran bella figura. I 20 milioni incamerati da Bna passano infatti prima ad Antonveneta, poi alle casse di Mps. E lì rimangono saldamente. Più volte sollecitato, anche dai giudici, a restituire la somma (con gli interessi) al legittimo proprietario, l'uomo del Monte ha fatto sempre orecchie da mercante. Idem il suo successore, Alessandro Profumo. D'accordo, il Monte Paschi di Siena non se la passa bene. E la sua condizione «è la più grave del panorama nazionale» bancario, come ha calcolato impietoso il Corriere della Sera: ha 1,9 miliardi di Tremonti-bond da restituire, un debito di 4,16 miliardi con lo Stato italiano (quasi tutti sotto forma di nuove obbligazioni), 29 miliardi di finanziamenti da ridare alla Bce, oltre a crediti deteriorati per 17 miliardi... Però una condanna è una condanna. E condannato nel 2009 dalla Corte d'Appello di Roma a restituire i soldi, Mps si è opposto all'esecuzione della sentenza in tutti i modi. Prima dicendo che, toh, essendo cambiato in 15 anni il numero di conto di Federconsorzi, non era più possibile versarci i soldi. Poi sostenendo che l'esecuzione suddetta, ossia il versamento dovuto, potrebbe creare un «danno grave e irreparabile» alle sue casse. Ma da quando per una banca, qualsiasi banca, tirar fuori 20 milioni di euro potrebbe rappresentare un danno «irreparabile»? Possibile che il Monte sia messo così male da non poter mettere mano alla saccoccia per una cifra che è tutto sommato modesta, rispetto ai 3,9 miliardi di euro che lo Stato si appresta ad elargire ai senesi coi soldi della nostra Imu? Il 3 gennaio, in ogni caso, con l'arrivo dell'ufficiale giudiziario in Antonveneta questa storia finirà. O almeno si spera. Resta però qualche simpatico dubbio: perché qualsiasi banca, seguendo l'esempio di Montepaschi, potrebbe impossessarsi delle somme depositate dai correntisti e poi sostenere l'impossibilità di un rimborso perché ciò creerebbe «un danno grave e irreparabile» alle sue finanze. Bankitalia dovrebbe intervenire di corsa per tranquillizzare gli italiani. E invece, che dice? Nulla. Come non ha mai detto nulla in ben quindici anni»;

considerato che a giudizio dell'interrogante la Banca d'Italia, che avrebbe il dovere di valutare l'operato delle banche, e che non ha mosso un dito rispetto all'abnorme valutazione superiore di ben 2 miliardi di euro effettuata dal MPS in sede di acquisizione di banca Antonveneta, avrebbe il compito di predisporre l'immediata esecuzione del pagamento a favore del convenuto,

si chiede di sapere:

se il Governo, che ha elargito 3,9 miliardi di euro di provvidenze al Monte dei Paschi di Siena per evitare l'insolvenza, non abbia il dovere di intervenire per evitare che questo pesante arbitrio venga perpetrato;

quali misure urgenti intenda attivare per evitare che i banchieri, che la fanno sempre franca, possano agire indisturbati facendo strame dei diritti dei cittadini, dei risparmiatori e della legalità.

(3-03219)

LANNUTTI, CARLINO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.*

– Premesso che:

lo scandalo Fonsai Ligresti, che ha prodotto un buco di 2,5 miliardi di euro, a giudizio degli interroganti soprattutto per l'omessa vigilanza della Consob e dell'Isvap, il cui presidente Giannini è stato raggiunto da un avviso di garanzia, si arricchisce ogni giorno di nuove rivelazioni da parte dei magistrati di Milano e di Torino che hanno aperto inchieste penali anche per il reato di falso in bilancio;

come raccontano Sandro De Riccardis e Giovanni Pons per «la Repubblica» del 21 dicembre 2012: «L'inchiesta sulla scalata al gruppo Fonsai e sul fallimento delle società di Salvatore Ligresti prosegue a spron battuto. Ieri è stato sentito per quasi due ore in procura, dal pm Luigi Orsi, Giovanni Perissinotto, ad fino alla scorsa estate di Generali. Le indagini del pm e del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza hanno portato finora all'iscrizione nel registro degli indagati dello stesso immobiliare siciliano, dei suoi figli e dell'ad di Mediobanca Alberto Nagel, tutti indagati per ostacolo agli organi di vigilanza per il presunto patto occulto tra Mediobanca e la famiglia Ligresti. L'inchiesta di Orsi sta approfondendo, oltre alle operazioni immobiliari che hanno portato al fallimento di Imco e Sinergia, gravate da circa 400 milioni di debiti, anche alcune acquisizioni di compagnie assicurative italiane ed estere effettuate dal gruppo Fonsai e che sarebbero state sollecitate da Mediobanca e da altri consulenti vicini alla società. Tra queste vi è sicuramente l'acquisizione, avvenuta a inizio 2008 su consiglio di Kpmg, dell'83% di Ddor Novi Sad, compagnia serba pagata in totale più di 270 milioni di euro a fronte di 300 milioni di premi oggi in gran parte evaporati. Non a caso, dal punto di vista finanziario, gli investigatori sospettano che questo tipo di operazioni siano state ancora più dannose di quelle immobiliari per i bilanci della Fonsai. Un altro esempio è quello della Liguria assicurazioni, compagnia da 150 milioni di premi passata ai Ligresti nel primo semestre 2006 per 148 milioni, più 50 di garanzia su un eventuale sottoscrizione. Dopo aver versato altri 200 milioni in conto aumento di capitale, che hanno portato il costo totale a 350 milioni, oggi la Liguria è valutata nel bilancio Fonsai solo 167 milioni. Mediobanca a quell'epoca assistette la famiglia De'Longhi, venditrice della Liguria attraverso una società off shore, la Gaula Consultadoria e Investimentos. Un terzo caso riguarda l'operazione Popolare Vita, accordo di bancassurance siglato nel 2007 da Fonsai insieme al Banco Popolare per vendere le polizze

vita in 2mila sportelli. L'esborso iniziale per Fonsai fu di 530 milioni, a cui seguì una ricapitalizzazione per altri 94 milioni più il conferimento di una partecipata del valore di 200 milioni. In totale più di 800 milioni di costo per una partnership che nel 2017 avrebbe dovuto portare 6 miliardi di premi (oggi è in perdita) con la consulenza specifica di Mediobanca e Kpmg. Per analizzare questi aspetti negli ultimi mesi, oltre a Salvatore Ligresti, accompagnato in procura dal suo legale Gianluigi Tizzoni, sono sfilati davanti a Orsi altri importanti manager come l'ex direttore generale di Fonsai, Piergiorgio Peluso, figlio del ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri, liquidato con 3,6 milioni di euro per un anno di lavoro in azienda, o come il consulente Fulvio Gismondi e l'ex ad di Fonsai, Emanuele Erbetta. Da ultimo è toccato a Perissinotto, uscito da Trieste con un anno d'anticipo accusando esplicitamente Mediobanca, principale azionista di Generali, della sua estromissione. Perissinotto nel suo j'accuse sosteneva che il vero motivo del suo licenziamento era l'inesistente sostegno alla veneta Palladio, rivale di Unipol per l'acquisto di Fonsai. E tra le varie accuse, Perissinotto aveva parlato di "seri dubbi sulla visione strategica di questa operazione (fusione Unipol-Fonsai, ndr) non solo per la inquietante prova che non si può certo ignorare riguardante la salute finanziaria di quello che dovrebbe essere il salvatore", Chi non ha mai sollevato alcun rilievo sull'operazione, invece, sono le authority Consob e Isvap. Ma ora la procura vuole verificare se i giudizi della prima non siano stati condizionati dai rapporti tra Fonsai e Marco Cardia, figlio dell'ex presidente della Consob Lamberto Cardia, che ha staccato parcelle per consulenze legali pari a 1,2 milioni di euro, mentre il presidente dell'Isvap Giancarlo Giannini risulta indagato per concorso in falso in bilancio nel filone torinese dell'inchiesta per presunti omissioni e ritardi nei controlli. L'impressione è che l'inchiesta sia solo all'inizio»;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

l'acquisizione, avvenuta a inizio 2008 su consiglio di Kpmg, dell'83 per cento di Ddor Novi Sad, compagnia serba pagata in totale più di 270 milioni di euro a fronte di 300 milioni di premi oggi in gran parte evaporati, sarebbe avvenuta con la diretta complicità delle autorità preposte ai controlli, che, invece di adempiere alle loro funzioni di vigilanza, paiono essersi preoccupate di procurare consulenze e carriere a familiari di Giannini e di Cardia;

tali operazioni sono state dannose per gli azionisti ed i soci minori;

sarebbe opportuno assicurare la legittimità dell'operato di Consob e Isvap (quest'ultimo sotto scrutinio penale di due Procure della Repubblica ed il cui presidente, Giancarlo Giannini, risulta indagato per concorso in falso in bilancio nel filone torinese dell'inchiesta per presunti omissioni e ritardi nei controlli), nonché accertarsi che i giudizi della prima non siano stati condizionati dai rapporti tra Fonsai e Marco Cardia, figlio dell'ex presidente della Consob Lamberto Cardia, che avrebbe ricevuto, per consulenze legali, una cifra pari a 1,2 milioni di euro, al fine di ripristinare credibilità ed una corretta e trasparente azione di vigilanza,

si chiede di sapere se il Governo, che spesso non ha dato risposta alle numerose interrogazioni ed interpellanze in materia, non ritenga doveroso intervenire con iniziative legislative per ripristinare la terzietà e l'autonomia di autorità di vigilanza, come Isvap e Consob, che, a parere degli interroganti, assecondando gli esclusivi interessi di banche ed assicurazioni, hanno perso qualsiasi credibilità.

(3-03220)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

PIGNEDOLI. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* – Premesso che:

i comitati di quartiere Case Rosse e Settecamini di Roma, che raccolgono numerosi cittadini abitanti in tali zone del V municipio e che sono state oggetto negli ultimi anni di un'intensa attività di urbanizzazione, lamentano da tempo diverse problematiche legate ad un'industria chimica, la Engelhard, che è stata poi rilevata dalla multinazionale tedesca Basf nel 2006 e che opera in tale zona già dal 1956;

i cittadini si lamentano della presenza di odori nauseabondi provenienti dall'industria, vicino alla quale è stata concessa dal Comune di Roma l'edificazione di 335 civili abitazioni e di un asilo nido;

i miasmi sono indicatori dell'insalubrità delle attività effettuate all'interno dell'industria. Infatti, da uno studio epidemiologico effettuato nel 2003 dalla Asl Roma E è emerso che in tale area vi è un'incidenza di mortalità per tumori non Hodgkin superiore del 180 per cento rispetto alla media di Roma. Inoltre, le indagini ambientali condotte nell'estate 2004 hanno evidenziato concentrazioni di diossina da 5 a 20 volte superiori rispetto alla media nazionale e ciò a poca distanza da un asilo nido;

i cittadini della zona hanno scoperto nel 2002 che l'industria effettua attività di incenerimento di catalizzatori esausti autoprodotti ma anche conferiti dall'esterno. Tale circostanza era invece nota al Comune fin dal 1998, come risultante dall'intervista resa dal sindaco Veltroni al giornalista Sortino de «Le iene», allegata all'atto di denuncia presentato dai predetti comitati di quartiere;

i catalizzatori esausti costituiscono rifiuti che, a seconda del tipo di materia della quale sono composti, possono essere anche tossici e nocivi; considerato che:

a seguito della forte opposizione dei cittadini abitanti nella zona, il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), richiesta dall'industria alla Provincia di Roma, ha avuto luogo due volte, portando la prima volta al rilascio di un'autorizzazione provvisoria e la seconda al rilascio di un'autorizzazione di 6 anni;

nell'ambito del primo procedimento, il Comune di Roma, tutore della salute pubblica dei propri cittadini, pur a fronte dei dati allarmanti rilasciati dalla Asl Roma E, in data 11 ottobre 2009, ha dato parere positivo alla concessione dell'AIA per il periodo di un anno, subordinando co-



munque il parere all'effettuazione da parte dell'impresa della sperimentazione di una nuova tecnologia al posto dell'inceneritore, denominata «Acquacritox», che avrebbe avuto un impatto molto minore sull'ambiente e sulla salute dei cittadini. Nel parere, il Comune ha affermato che se l'applicazione di tale tecnologia avesse avuto esito negativo, si sarebbe dovuto aprire un tavolo di trattativa finalizzato alla delocalizzazione dell'impresa. Il parere inoltre prevedeva l'effettuazione di studi da parte dell'Istituto superiore di sanità sugli effetti delle emissioni prodotte dall'industria sui cittadini abitanti nelle vicinanze;

la Provincia di Roma, in data 11 dicembre 2009, ha in parte disatteso il parere del Comune e ha concesso l'AIA per 18 mesi, subordinandola ai risultati dei controlli sanitari effettuando dall'Istituto superiore di sanità. In sede di concessione dell'autorizzazione, la Provincia ha prescritto l'effettuazione ogni 6 mesi, da parte della Basf, di monitoraggi sulla qualità dell'aria. La presenza di inceneritori imporrebbe tuttavia il monitoraggio in continuo delle emissioni, come previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;

il 2 dicembre 2010, la Basf ha presentato alla Provincia istanza di rinnovo dell'autorizzazione per la durata di 6 anni;

essa è stata rilasciata il 30 dicembre 2011 dalla Provincia per la durata di 6 anni, con il parere favorevole del Comune di Roma;

rilevato che:

la Basf non ha ottemperato alle prescrizioni date dalla Provincia di Roma con riferimento al monitoraggio con cadenza semestrale, che è stato invece effettuato solo nel mese di luglio 2011 ed ottobre 2011 dall'impresa;

l'industria pare priva di autorizzazione sanitaria per industrie insalubri e di certificato di prevenzione incendi rilasciato dai vigili del fuoco;

non sembra siano stati effettuati degli studi circa gli effetti delle emissioni industriali sulla popolazione da parte dell'Istituto superiore di sanità su incarico del Comune di Roma;

parimenti, la sperimentazione «Acquacritox» non sembra sia stata effettuata in contraddittorio con esperti nominati dal Comune di Roma;

rilevato altresì che:

la mancata effettuazione dei controlli pure richiesti in sede di autorizzazione provvisoria avrebbe dovuto impedire la concessione di una nuova AIA per la durata di 6 anni, se si considera che l'autorizzazione integrata ambientale «deve includere tutte le misure necessarie (...) al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso» (articolo 29-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

i comitati di quartiere Case Rosse e Settecamini hanno riferito che l'AIA non comprenderebbe una delle attività fondamentali dell'industria, vale a dire l'incenerimento dei catalizzatori esausti provenienti dall'esterno;

tale attività industriale verrebbe dunque portata avanti dalla Basf in assenza di autorizzazione, avendo la Basf fornito alla pubblica ammini-

strazione informazioni non complete, affermando di provvedere al «trattamento termico» solo di catalizzatori autoprodotti e non pericolosi, mentre in realtà sottoporrebbe a trattamento termico catalizzatori provenienti da diversi comparti industriali e prodotti con sostanze chimiche anche pericolose;

anche con riferimento a ciò, da parte delle istituzioni pubbliche non sono mai state prescritte analisi chimiche sistematiche, né campionamenti sui catalizzatori sottoposti a trattamento e ciononostante la Provincia di Roma, con atto indirizzato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 7 novembre 2008, avesse dato atto del fatto che la Basf effettuava attività di incenerimento di catalizzatori esausti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione e quali siano le sue valutazioni in merito;

se e come intendano procedere, attraverso le strutture preposte dei propri Dicasteri, al fine di assicurare adeguata tutela della salute dei cittadini, con particolare riguardo all'attività di monitoraggio riferita al tipo di attività industriale svolta all'interno dello stabilimento, alle analisi chimiche a cui vengono sottoposti catalizzatori esausti, al monitoraggio in continuo svolta sull'incenerimento, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133;

se non ritengano che sia necessario ed urgente, al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini, acquisire i dati epidemiologici rilevati nelle zone colpite, con particolare riferimento all'esposizione alla diossina.

(4-08915)

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

si apprende da notizie di stampa che Alitalia è di nuovo sull'orlo del baratro e avrà bisogno di un ulteriore salvataggio nonostante i 3 miliardi di euro ricevuti durante il Governo Berlusconi, visto che la compagnia di bandiera perde 630.000 euro al giorno e ha a disposizione soltanto 300 milioni di euro;

scrive Ettore Livini per «la Repubblica»: «I conti, malgrado il lavoro della cordata dei patrioti, non quadrano ancora: la compagnia perde 630mila euro al giorno, i 735 milioni di rosso accumulati nei quattro anni di gestione privata hanno bruciato quasi tutto il capitale, la liquidità in cassa si è assottigliata a 300 milioni. E i soci – divisi tra di loro e a corto di quattrini – si preparano a giocare il jolly della finanza creativa (lo spinoff con maxi-rivalutazione delle Mille Miglia) per evitare di dover metter mano al portafoglio e ricapitalizzare l'azienda. Il redde rationem comunque è vicino. Il prossimo 12 gennaio scatterà la campanella del "liberi tutti", Gli azionisti, scaduto il vincolo del lock-up, potranno vendere le loro partecipazioni. E nell'arco di pochissimi mesi si deciderà per l'ennesima volta il futuro dell'aerolinea tricolore, sospesa tra la tentazione di una rinazionalizzazione strisciante (la politica, in allarme, ha già iniziato a muovere le sue pedine) e una cessione a prezzi d'affezione a quella

stessa Air France che nel 2008 aveva messo sul piatto 2,4 miliardi per farsi carico della società. Senza lasciare, piccolo particolare, un euro di spesa a carico dei contribuenti tricolori. (...) Come si è arrivati (o per meglio dire tornati) a questo punto? Il piano Fenice redatto da Banca Intesa e dagli imprenditori guidati da Roberto Colaninno prevedeva di arrivare all'utile operativo nel 2011. Ridimensionando il network, ringiovanendo la flotta e spostando l'hub a Roma. In un quadriennio sono stati fatti passi avanti (la flotta Alitalia a gennaio sarà la più giovane d'Europa), la pax sindacale è stata garantita e "la compagnia è viva e nuova", come dice ottimista il nuovo ad Andrea Ragnetti. Peccato che i numeri – l'unica cosa che conta davvero – non tornino ancora. La chimera dell'utile operativo è stata spostata al 2014 ("nel 2013 lo scenario peggiorerà", mette le mani avanti l'ad). Da gennaio a settembre – complice il boom del greggio, la crisi economica e la concorrenza di treno e low cost – l'aerolinea tricolore ha perso 173 milioni, 150 in più del 2011. E da allora le cose sembrano essere peggiorate, con la navetta Milano-Roma (ex gallina dalle uova d'oro del gruppo) che viaggia con il 15% di passeggeri in meno rispetto al 2011 e con i piloti, sussurrano in camera caritatis alcuni di loro, costretti a zavorrare la parte anteriore degli aerei per bilanciarli, visto che si vendono solo i posti in coda, quelli meno costosi. (...) I 300 milioni in cassa a fine settembre dovrebbero consentire di lavorare ancora senza troppi patemi almeno per un po' di tempo anche se da oggi fino (almeno) a marzo Alitalia continuerà a mangiare cassa. Il vero problema è a monte e si chiama ricapitalizzazione. Le perdite accumulate in quattro anni – in tutto 735 milioni – hanno bruciato due terzi del capitale. Degli 1,16 miliardi versati dai soci a inizio 2009 (323 messi da Air France, 827 dai 20 "patrioti") ne sono rimasti circa 400. Troppo pochi. A norma di codice civile sarebbe necessaria una ricapitalizzazione. Peccato che molti dei soci dell'aerolinea – basti pensare a Gavio, Fonsai e Riva – abbiano altri problemi «e non vogliano buttare altri soldi in quello che rischia di rimanere ancora per un po' un pozzo senza fondo. Risultato: l'unica in grado di metter mano al portafoglio è Air France, portandosi via per poche centinaia di milioni di euro il mercato aereo tricolore e la stessa società per cui nel 2008 aveva messo sul piatto senza batter ciglio dieci volte tanto. Il management, per evitare un finale di questo tipo, ha dato fondo ai manuali di finanza creativa cavando il coniglio dal cilindro: la "societarizzazione" delle Mille Miglia. In sostanza lo spin-off di una scatola vuota cui conferire il piano di fidelizzazione (l'ha già fatto Air Canada) rivalutandone il valore. Un'operazione di ingegneria contabile in grado di far emergere a bilancio il valore dell'asset – i più ottimisti parlano di un'iniezione virtuale di liquidità di 200 milioni – allontanando lo spettro dell'aumento di capitale e cavando le castagne dal fuoco a un azionariato con le tasche vuote. (...) Si tratta, come ovvio, di una soluzione tampone. In grado al limite di posticipare di qualche mese le scelte radicali necessarie per salvare di nuovo Alitalia. La strategia dei soci privati – concentrarsi sul mercato domestico e sul medio raggio, affidandosi per l'intercontinentale ai partner Air France e Klm – non ha pagato. Sul medio raggio l'aerolinea

tricolore non è in grado di competere con Easyjet e Ryanair. E l'avvento dell'alta velocità ha ridimensionato i margini sul mercato interno. Come uscire dall'impasse? La politica e la finanza tricolore hanno già iniziato a mettersi in azione. Il governo Monti (Corrado Passera 4 anni fa è stato il regista del salvataggio made in Italy) ha sondato con discrezione la Cassa depositi e prestiti. Obiettivo: cooptare il Fondo strategico italiano come cavaliere bianco per scongiurare terremoti occupazionali. Una sorta di ritorno tra le braccia dello Stato. Il progetto però non è di facile realizzazione, se non altro perché lo statuto del fondo prevede investimenti solo in aziende in equilibrio finanziario. Identikit in cui non rientra l'aerolinea. Lo stesso Giovanni Gorno Tempini, ad del Fondo, ha ammesso ieri che "Alitalia non ha le caratteristiche per un eventuale investimento", Air France sta studiando a distanza la situazione. Lazard ha un mandato per studiare la fusione tra Parigi e Alitalia. L'operazione, numeri alla mano, è praticabile visto che il rally dei titoli del vettore transalpino (raddoppiati in sei mesi) rende realistici i valori di un concambio. Ma il matrimonio non è facile. Fonti della banca francese confermano che al momento siamo ancora ai pour parler. Air France sa di avere il coltello dalla parte del manico, ha il tempo dalla sua e non vuole strapagare. Mentre i soci italiani non sono pronti ad accettare offerte che non consentano loro di rientrare del capitale investito. Ipotesi, allo stato, quasi dell'irrealità. Intanto la sabbia continua a correre nella clessidra. E l'Alitalia» salvata dal Governo Berlusconi, «pochi ne dubitano, sarà una delle prime patate bollenti sul tavolo del nuovo governo»;

verrebbe da chiedersi se questi siano i risultati della strategia industriale che ha comportato in questi 4 anni una gestione fallimentare e che ha preservato e difeso, a parere dell'interrogante contro ogni ragione economica, la compagnia di bandiera, quasi che il patriottico richiamo alla nazionalità intangibile costituisse un valore non negoziabile;

considerato che:

Corrado Passera è indagato dalla Procura di Biella in qualità di ex amministratore delegato e direttore generale di Intesa (si veda «il Fatto Quotidiano» del 30 gennaio 2012). Secondo i pubblici ministeri, il gruppo bancario avrebbe compiuto operazioni finanziarie di investimento in titoli esteri allo scopo di aggirare la legge e pagare meno tasse;

alcuni mesi prima Passera aveva dichiarato che per ridurre l'evasione fiscale «è necessaria anche la sanzione sociale» (Adnkronos del 31 marzo 2012) e «Non deve essere tollerabile (...) che chi può contribuire in maniera adeguata non lo fa, come accade oggi»;

a giudizio dell'interrogante, in un momento in cui il Governo guidato da Mario Monti chiede al Paese sacrifici e, in particolare, decide un ulteriore pesante aumento della pressione fiscale, è a dir poco fastidioso venire a sapere che, durante la gestione di Corrado Passera, banca Intesa evadeva le tasse per una cifra considerevole;

in un precedente atto di sindacato ispettivo (4-06551) l'interrogante sollevava la questione di possibili conflitti di interessi che coinvolgerebbero l'ex amministratore delegato di banca Intesa Sanpaolo e tra questi

si evidenziava la questione della nuova Alitalia, nata con un carico di almeno 3-4 miliardi a danno dei contribuenti italiani e lasciando a casa oltre 7.000 lavoratori, mentre ci sarebbe stata un'offerta d'acquisto più vantaggiosa, per tutti, presentata da Air France-Klm. Sostiene Passera in una lettera al «Corriere» che «L'operazione "Nuova Alitalia" è stata del tutto trasparente e rispettosa delle regole, comprese quelle della concorrenza». Ma a giudizio dell'interrogante non è stato così;

inoltre, a giudizio dell'interrogante, per far nascere la nuova Alitalia e per proteggere la nuova compagnia, che ha assorbito anche AirOne, creando un monopolio nei cieli italiani e soprattutto a Linate, è stata sospesa per 3 anni, attraverso il decreto-legge n. 134 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2008, la possibilità di intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza siano state assunte dal Ministro in indirizzo sulla gestione Alitalia, considerato che la compagnia aerea di bandiera risulta nuovamente sull'orlo del baratro, tanto da perdere 600.000 euro al giorno, nonostante l'iniezione di 3 miliardi di euro pubblici che risale a soli 4 anni fa, e se ritenga che, di conseguenza, i cittadini italiani debbano assistere in futuro ad altri salvataggi da parte del Governo con cadenza quadriennale;

se al Governo risulti quali siano state le scelte strategiche che hanno portato la compagnia, dopo 4 anni dal salvataggio, a bruciare due terzi del capitale, per cui il 12 gennaio 2013, a meno che non si ricorra a complicate soluzioni finanziarie creative, Air France potrà comprare Alitalia a prezzi stracciati, ridotti di 10 volte rispetto all'offerta del 2008;

quali misure intenda adottare per salvare l'azienda ovvero decidere altrimenti sul futuro della compagnia e se siano fondate le ipotesi più accreditate: quella della rinazionalizzazione, oppure la svendita ad Air France, che nel 2008 aveva offerto sul piatto 2,4 miliardi di euro per farsi carico della società;

se ritenga che l'ex amministratore delegato della maggiore banca italiana possa davvero ritenersi al di sopra delle parti e al riparo da conflitti d'interesse.

(4-08916)

LANNUTTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute.* – Premesso che:

scrive Roberto Giovannini per «La Stampa»: «Lo Stato, alla ricerca disperata e continua di soldi da gettare nella fornace del deficit, è sempre più biscazziera. Ma stavolta forse si esagera: tra qualche mese l'E-rario forse potrà incassare persino una fetta del danaro che verrà dissipato in circa mille sale di "live poker", dove si giocherà dal vivo, insieme ad altre persone, a Poker, Texas Holdem, e quant'altro. Non è una notizia di ieri, anche se ieri si è fatto un gran parlare di full, scale e doppie coppie, con la polemica lanciata da *Avvenire* e l'approvazione di un subemendamento alla legge di stabilità che accelera i tempi perché gli italiani si pos-

sano "divertire" giocando i loro soldi a poker. In realtà la decisione fu presa nel luglio 2011 dal governo Berlusconi, in una delle manovre di Giulio Tremonti. Quello che è successo ieri è che la potente lobby del gioco d'azzardo» è riuscita ad ottenere il rinvio di sei mesi dell'entrata in vigore «delle norme del ministro Balduzzi per limitare le ludopatie. Secondo, al contrario ha respinto – con il paradossale aiuto della Ragioneria dello Stato – il rinvio di sei mesi della gara per l'apertura delle sale di "poker live", Lotto giochi e lotterie per molti sono la "tassa sugli stupidi", secondo una definizione attribuita al Conte di Cavour o a Luigi Einaudi. Vero è che nel 2011 gli italiani hanno speso la bellezza di 80 miliardi di euro nei giochi. Sono 1.333 euro a testa, bambini compresi: una non piccola somma. Di questi 80 miliardi, quasi 14 sono finiti nelle casse dell'E-rario. Ossigeno puro per lo Stato, se si pensa che l'Imu ha reso 24 miliardi. E un bel business anche per chi gestisce giochi e affini, visto che i concessionari si sono messi in tasca 9 miliardi. Tanti soldi, tanto potere, tanta forza (...). "Vergogna", tuonava un editoriale di *Avvenire*, dopo aver scoperto che le (timide) misure per limitare gli effetti del gioco d'azzardo patologico volute dai ministri Balduzzi e Riccardi nottetempo erano state rinviate di sei mesi». Un'altra proposta «prevedeva lo slittamento da gennaio a giugno 2013 della presentazione della gara per l'apertura da parte dei concessionari interessati delle sale di poker "live", che saranno circa un migliaio. Una proposta cassata dalla Ragioneria dello Stato, secondo cui il rinvio di sei mesi non aveva copertura finanziaria, e avrebbe fatto diminuire le entrate fiscali a vantaggio dello Stato legate al gioco del poker». È stata ripristinata «la scadenza per la presentazione dei bandi per il poker live al prossimo gennaio. (...) Protesta il ministro Balduzzi, protesta il suo collega Andrea Riccardi. Replicano a muso duro da Confindustria Sistema Gioco Italia, l'associazione delle imprese del settore, che negano di essere lobbies irresponsabili e affermano di voler accelerare comunque le misure di informazione per la clientela. Saranno cartelli e messaggi sulla probabilità di vincita e sui rischi del gioco. In ogni caso, ci vorranno mesi prima che gli appassionati (o i malati) possano schierarsi intorno ai tavoli verdi a suon di colore e poker d'assi. E c'è un'incognita che potrebbe far saltare il banco. A gennaio verrà aperta la gara per le nuove sale, ma come chiarisce l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prima servirà il varo di un regolamento. E soprattutto, "è in corso una riflessione – si legge in una nota – sulla opportunità di introdurre questa tipologia di gioco che, per la prima volta, vedrebbe fisicamente interagire i giocatori, creando problematiche per i controlli sulla regolarità del gioco e per la prevenzione di eventuali fenomeni di riciclaggio"»;

considerato che:

l'interrogante ha presentato numerose interrogazioni nonché un atto di indirizzo per sollevare il grave fenomeno legato direttamente e/o indirettamente al gioco d'azzardo patologico. L'offerta di giochi rischia di presentare un incremento di rischi di deriva di tipo problematico o patologico: l'aumento di richieste di aiuto a servizi pubblici o privati da parte di giocatori o loro familiari, lo sviluppo di forme di auto-aiuto, il

crescente allarme sociale legato a fatti di cronaca ed al crescente fenomeno dell'usura in parte imputabile al gioco, ne sono una dimostrazione (atti 4-08833, 4-05116, 4-07742, 4-06882, 4-06477, 3-02899, 1-00222, 4-06089);

nel 2011 la spesa degli italiani per il gioco pubblico è stata di 76,6 miliardi di euro con un incremento del 24 per cento sull'anno precedente. L'Erario ha incassato 9,3 miliardi di euro;

considerando la nuova tassazione del 6 per cento prevista sulle vincite oltre 500 euro, e le entrate per l'Erario potrebbero superare, nel 2012, i 13 miliardi di euro;

va sottolineato che, su 76,6 miliardi di euro giocati, le vincite ammontano a 57,5 miliardi, quindi il margine Erario/concessionari è di 19,10 miliardi, il 33,2 per cento delle vincite;

desta preoccupazione il gioco digitale (*Skill games, poker on line, casino*) che ha goduto di un incremento del 170 per cento rispetto all'anno precedente;

nel corso della conferenza stampa che si è tenuta al Senato il 4 dicembre 2012 è stato presentato il *dossier* della campagna «Mettiamoci in gioco» e «Azzardopoli 2.0»;

su «AgenParl» dello stesso giorno si legge: «Siamo sicuri che lo Stato, e la collettività, ci guadagnino favorendo la diffusione del gioco d'azzardo? "Mettiamoci in gioco", campagna nazionale contro i rischi del gioco d'azzardo, risponde con un chiaro "no, non ci guadagnano affatto", Una posizione ribadita oggi rendendo pubblico al Senato un dossier sui costi sociali e sanitari del gioco d'azzardo. All'interno dell'iniziativa Libera ha presentato il dossier "Azzardopoli 2.0", sulla presenza delle mafie nel settore. (...) Se è vero che lo Stato potrebbe incassare quest'anno 8 miliardi di euro, grazie alle tasse versate dai concessionari dei giochi, la campagna promossa da Acli, Adusbef, Alea, Anci, Anteas, Arci, Auser, Avviso Pubblico, Cgil, Cisl, Cnca, Conagga, Federconsumatori, FeDerSerD, Fict, Fitel, Fondazione Pime, Gruppo Abele, InterCear, Libera, Uisp stima in una cifra compresa tra i 5,5 e i 6,6 miliardi di euro annui i costi sociali e sanitari che il gioco d'azzardo patologico comporta per la collettività. A questi vanno aggiunti 3,8 miliardi di euro di mancato versamento dell'iva, nel caso in cui i 18 miliardi di euro, sul fatturato complessivo, che non tornano ai giocatori in forma di montepremi fossero stati spesi in altri consumi (con iva al 21%). Ma ci sono poi i costi non facilmente stimabili, che riguardano l'aggravarsi di fenomeni sociali rilevanti: le infiltrazioni mafiose nei giochi, la crescita del ricorso all'usura, il peggioramento delle condizioni delle persone più fragili e povere, maggiormente esposte alla seduzione di slot e biglietti della lotteria, i sussidi da versare a chi si rovina giocando, l'incremento delle separazioni e dei divorzi, un aumento impressionante di giocatori tra i minorenni. (...) La campagna stima tra gli 88 e i 94 miliardi di euro il business dell'azzardo, nel nostro paese, per l'anno in corso, terza industria nazionale con il 4% del Pil prodotto. Ma se il giro d'affari cresce, le entrate per lo Stato – in percentuale – scendono incessantemente: si è passati dal 29,4% del 2004

all'8,4% del 2012, sul totale del fatturato. Che significa una cifra più o meno simile di entrate fiscali mentre il fatturato è cresciuto di quasi il 400 per cento (...) Mentre i consumi e i risparmi delle famiglie italiane decrescono, dunque, le spese per i giochi non conoscono crisi: siamo il primo paese al mondo per il Gratta e vinci, abbiamo un numero pro capite di macchine da gioco di ultima generazione – le Vlt – triplo rispetto agli Stati Uniti, deteniamo il 23% del mercato mondiale del gioco on line. La spesa pro capite annua per ogni italiano maggiorenne va, a seconda delle stime, da 1703 a 1890 euro. Le persone che hanno problemi di dipendenza sono tra le 500mila e le 800mila, quelle a rischio sono quasi due milioni. Insomma, l'Italia è tra i primi paesi al mondo per consumi di gioco d'azzardo. (...) Il Dossier di Libera "Azzardopoli 2.0" segnala cifre allarmanti anche per quanto riguarda il coinvolgimento delle mafie e il gioco illegale. Ammonta a 15 miliardi di euro il fatturato stimato del gioco illegale per il 2012. Ben 49 clan gestiscono giochi di vario genere: dai Casalesi di Bidognetti ai Mallardo, dai Santapaola ai Condello, dai Mancuso ai Cava, dai Lo Piccolo agli Schiavone. (...) Con la presentazione dei due dossier la campagna si rivolge prima di tutto alle Istituzioni e ai partiti affinché intervengano in modo molto più incisivo in materia di gioco d'azzardo, ponendo al primo posto la tutela della salute del cittadino. La recente vicenda del decreto Balduzzi sulla sanità ha evidenziato ancora una volta la forza della lobby dell'azzardo, capace di affondare i buoni propositi del ministro. È invece necessario che il tema sia messo al più presto in agenda, fin dall'inizio della prossima legislatura. È evidente che i dati sul fenomeno di cui disponiamo sono largamente insufficienti. La campagna ha voluto raccoglierci per evidenziare tutti i punti problematici, ma è urgente un'azione di indagine per valutare il fenomeno del gioco d'azzardo e i costi sociali e sanitari che comporta. A tal proposito, la campagna rivolge un appello al mondo dell'università e della ricerca per realizzare insieme indagini più estese ed accurate. Infine, tutto questo sarà possibile solo con un forte coinvolgimento dell'opinione pubblica, che non ha affatto chiare tutte le implicazioni e i rischi della diffusione del gioco d'azzardo»,

si chiede di sapere:

quali iniziative legislative, anche urgenti, il Governo intenda assumere al fine di bloccare l'apertura delle sale per l'esercizio del *poker* sportivo, anche alla luce della nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per cui è in corso una riflessione sulla opportunità di introdurre questa tipologia di gioco, che, per la prima volta, vedrebbe fisicamente interagire i giocatori, creando problematiche per i controlli sulla regolarità del gioco e per la prevenzione di eventuali fenomeni di riciclaggio;

quali iniziative intenda assumere al fine di evitare che le famiglie italiane, attratte dal miraggio del facile ed immediato arricchimento in una situazione di massima crisi economica accompagnata da pesante disoccupazione, continuino a precipitare in vere e proprie forme di dipendenza patologica da gioco.

(4-08917)



LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e per la pubblica amministrazione e la semplificazione.* – Premesso che:

l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) è una autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità ai sensi della legge n. 481 del 1995 ed è stata istituita con la legge 31 luglio 1997, n. 249;

per l'espletamento delle funzioni attribuitele l'Autorità può avvalersi di 25 unità di personale provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o distacco o fuori ruolo;

premessò altresì che, a quanto risulta all'interrogante:

la dottoressa Maria Antonia Garzia, magistrato ordinario continuativamente in fuori ruolo dalla magistratura ordinaria dal 1° febbraio 1999, con decreto del Ministro della giustizia del 20 marzo 2008 è stata collocata in servizio, sempre in posizione di fuori ruolo, presso l'Agcom per ricoprire l'incarico di responsabile dell'Ufficio contenzioso del Servizio giuridico fino al 5 agosto 2009;

con la delibera del Consiglio superiore della magistratura (CSM) del 22 luglio 2009 il provvedimento di fuori ruolo del magistrato in questione è stato confermato per il medesimo incarico all'Agcom senza alcuna indicazione sulla durata della proroga concessa;

con decorrenza 1° gennaio 2011, nel corso del servizio prestato in fuori ruolo, la dottoressa Maria Antonia Garzia è stata promossa, presso l'Agcom, alla qualifica di vice direttore del Servizio giuridico con scadenza dell'incarico il 10 gennaio 2013;

con decorrenza 1° febbraio 2012, sempre nel corso del servizio prestato in fuori ruolo presso l'Agcom, la dottoressa Maria Antonia Garzia è stata confermata nell'incarico di responsabile dell'Ufficio contenzioso del Servizio giuridico, con scadenza dell'incarico il 31 dicembre 2012;

con decorrenza 1° febbraio 2012, sempre nel corso del servizio prestato in fuori ruolo presso l'Agcom, la dottoressa Maria Antonia Garzia è stata promossa, previo assenso del CSM, alla funzione di direttore del Servizio risorse umane e formazione, con scadenza dell'incarico il 31 dicembre 2012;

considerato che:

il comma 72 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012 (cosiddetta legge anticorruzione) prevede che «I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge»;

in relazione al trattamento economico, a parere dell'interrogante anomalo, riconosciuto al personale che opera in regime di comando o di-

stacco o fuori ruolo presso l'Agcom, proveniente da altre amministrazioni, come nel caso della dottoressa Garzia, sono state presentate diverse interrogazioni a risposta scritta ad alcune delle quali non è stata data risposta (atto di sindacato ispettivo 4-05236 del 19 maggio 2011);

avverso il riconoscimento di tali indennità sono stati presentati numerosi ricorsi dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'Agcom, che sono stati discussi nella sezione del Tribunale del lavoro di Roma, dove la dottoressa Garzia ha prestato servizio in qualità di magistrato prima della concessione del fuori ruolo. In relazione al conflitto di interessi in cui, a giudizio dell'interrogante, versa tale magistrato è stata presentata la richiamata interrogazione 4-05236 del 19 maggio 2011;

a seguito del nulla osta, a giudizio dell'interrogante anomalo, concesso il 16 febbraio 2012 dal CSM alla dottoressa Garzia per ricoprire l'incarico di responsabile del Servizio risorse umane e formazione presso l'Agcom, incarico che pare all'interrogante aver amplificato enormemente il potenziale conflitto di interessi del magistrato in questione, è stata presentata, in data 2 febbraio 2012, l'interrogazione a risposta scritta 4-06767 che non ha ricevuto ancora alcun riscontro;

risulta all'interrogante che il Consiglio dell'Agcom, invece di comunicare al CSM l'imminente scadenza degli incarichi della dottoressa Garzia per permettere l'avvio della procedura di rientro del magistrato presso la propria Amministrazione, ha deliberato un'ulteriore proroga degli stessi, a parere dell'interrogante in palese violazione della disposizione di legge richiamata;

risulta altresì all'interrogante che la decisione del Consiglio dell'Agcom sarebbe stata assunta sulla base di un parere reso dalla stessa dottoressa Garzia, secondo il quale l'interpretazione giuridicamente corretta, conforme ad un canone ermeneutico sistematico, è quella che riconduce la cessazione dell'incarico extragiudiziario alla scadenza del termine di durata dell'incarico così come fissato dall'Amministrazione di provenienza, a giudizio dell'interrogante contrariamente a quanto previsto dalla legge che stabilisce che il termine per il rientro sia alla scadenza dell'incarico relativo all'ente o soggetto presso cui l'incarico stesso è svolto (comma 72 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2012);

considerato altresì che, a giudizio dell'interrogante:

sarebbe opportuno procedere alla verifica della legittimità degli atti di proroga degli incarichi attribuiti alla dottoressa Garzia, che all'interrogante paiono essere stati adottati in palese violazione della cosiddetta legge anticorruzione, nonché all'accertamento di eventuali responsabilità;

sarebbe opportuno procedere ad una verifica della correttezza dell'operato del magistrato stesso, nonché della regolarità delle procedure adottate per la concessione dei provvedimenti di fuori ruolo;

sarebbe opportuno procedere ad un accertamento dell'eventuale situazione di conflitto di interessi del magistrato stesso,

si chiede di sapere quali iniziative legislative il Governo intenda promuovere al fine di garantire la trasparenza delle procedure di affidamento

di incarichi presso le autorità indipendenti a personale proveniente da altre amministrazioni.

(4-08918)

SARRO, PALMA, IZZO, SARO, VALENTINO, CORONELLA, LAURO, COMPAGNA, ESPOSITO, DI STEFANO, CARDIELLO, FASANO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

l'amministrazione comunale di Melito di Napoli (Napoli), con decreto del Presidente della Repubblica, del 23 dicembre 2005, veniva sciolta a «causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale (...) per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva», risultando accertate pesanti forme di ingerenza di pericolosi sodalizi criminali nell'attività amministrativa;

in particolare, nella relazione del Ministro dell'interno, si evidenzia l'esistenza di «un quadro indiziario del coinvolgimento del candidato sindaco al progetto criminoso di condizionamento della campagna elettorale, in ragione del quale avrebbe conseguito il risultato voluto, creando i presupposti per l'ingerenza di quel sodalizio nella gestione amministrativa dell'ente. (...) Con riferimento agli episodi, ora di dissuasione ora di costrizione al voto, (...) risulta palese il collegamento tra l'intervento operato sugli elettori e la pressione psicologica esercitata presso i seggi da soggetti notoriamente criminali, che ha garantito il risultato illecito perseguito»;

la decisione di scioglimento assunta dal Ministro ha trovato conferma, quanto a sussistenza dei presupposti del condizionamento malavitoso indipendentemente dalla responsabilità penale dei protagonisti della vicenda, in ben due pronunce della magistratura amministrativa, ossia nella sentenza del Tar di Napoli, Sezione I, n. 1452 del 20 marzo 2008 e nella sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3331 del 28 maggio 2009;

segnatamente nella decisione del supremo consesso amministrativo si afferma «l'esistenza di un condizionamento di tipo ambientale derivante dalla diffusa e accertata presenza di pericolose cosche mafiose in grado di compromettere la libera determinazione degli organi con una costante latente opera di intimidazione (...) nella condizione di assoggettamento alle scelte delle locali organizzazioni criminali, come sintomaticamente rivelato – tra gli episodi – dalle vicende del voto di scambio e della lottizzazione»;

dai provvedimenti di tutela emerge il ruolo fondamentale svolto dall'allora Presidente della Margherita, Alfredo Cicala, citato dal pentito Maurizio Prestieri come «l'unico politico ammesso ai *summit* del noto *clan* Di Lauro» e più volte richiamato dallo scrittore Roberto Saviano in molte delle sue ricostruzioni sull'organizzazione dei poteri criminali in Campania, detenuto in carcere in virtù di condanna definitiva per il reato di associazione di stampo mafioso *ex art. 416-bis* del codice di procedura penale e destinatario di un provvedimento di sequestro di beni, operato dalla Direzione distrettuale antimafia, per un valore stimato di circa 100 milioni di euro;

all'epoca dell'adozione del provvedimento di scioglimento, rivestiva la carica di sindaco Gianpiero Di Gennaro, definito negli atti istruttori del procedimento di scioglimento come «uomo di paglia» sostanzialmente al servizio di Alfredo Cicala del quale il Di Gennaro a quanto risulta agli interroganti è parente essendo coniugato con una sua nipote, e il dottor Venanzio Carpentieri figurava come consigliere di maggioranza con l'incarico di capogruppo della Margherita;

premesso altresì che a quanto risulta agli interroganti:

le recenti elezioni amministrative del maggio 2011 hanno assegnato la vittoria al candidato del centro-sinistra, Venanzio Carpentieri, il quale, poco dopo la sua elezione, con decreto sindacale n. 18 del 7 luglio 2011, ha nominato Gianpiero Di Gennaro componente dell'ufficio di Gabinetto, riservandogli le funzioni di supporto al Sindaco e alla Giunta comunale per la predisposizione degli atti di loro competenza, nonché di raccordo con i gruppi consiliari e i responsabili degli uffici comunali, dunque con pieni poteri di intervenire sulla formazione degli atti deliberativi e sull'azione dei funzionari comunali, con una riproposizione del binomio, seppure con ruoli diversi, già operativo al momento dello scioglimento disposto nel 2005;

anche nel corso di questa competizione elettorale si sono registrate inquietanti anomalie puntualmente segnalate all'autorità giudiziaria dal candidato sindaco dottor Antonio Amente con esposto-denuncia, depositato presso la Procura della Repubblica di Napoli, in data 28 marzo 2012, con circostanziata rappresentazione degli accadimenti che determinavano il voto di sfiducia, a suo danno, della seduta consiliare del 24 gennaio 2011 e delle intimidazioni e minacce rivolte ai potenziali candidati della sua lista da parte di soggetti espressione di ambienti malavitosi;

il dottor Amente ha, altresì, provveduto a denunciare altri gravi episodi di irregolarità dell'azione amministrativa: emblematico in tal senso, l'esposto denuncia inoltrato, in data 12 gennaio 2012, alla Procura della Repubblica di Napoli e al Procuratore regionale della Corte dei conti, in ordine all'affidamento quinquennale del servizio di tesoreria comunale, in assenza di una procedura ad evidenza pubblica, mediante l'istituto del rinnovo concesso dal Consiglio comunale di Melito con deliberazione n. 28 del 15 novembre 2011;

a rafforzare il quadro di forte compromissione dell'ambiente politico amministrativo di Melito, soccorrono ulteriori circostanze: nell'attuale amministrazione comunale sono presenti Francesco Ferraro e Gennaro Boggia, già assessori nella disciolta amministrazione Di Gennaro, e Agostino Pentoriero, già consigliere comunale nella medesima amministrazione, nonché la presidenza della «Melito Multiservice» a Massimo Carrano, genero di Emilio Rostan, socio, quest'ultimo, di Alfredo Cicala, ed inoltre Stefano Rostan, nipote e socio in affari di Emilio, consigliere comunale del gruppo Pd; l'altro fratello di Emilio, Giuseppe Rostan, è indagato dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, unitamente ad Alfredo Cicala, nel procedimento penale n. 36726/11 R.G. N. R., per la lotizzazione relativa al «Parco primavera» che gli inquirenti ipotizzano sia

stato edificato con i proventi delle attività criminali riconducibili al *clan* Di Lauro;

la gravità della situazione politico-amministrativa del Comune di Melito è stata più volte segnalata sulla stampa nazionale, in particolare da Roberto Saviano che, in una serie di articoli, ha accuratamente analizzato la situazione, adombrando collegamenti tra diversi dirigenti del Pd di Melito e il pregiudicato Alfredo Cicala, come pure la giornalista Conchita Sannino in un articolo dell'8 novembre 2012 pubblicato su «la Repubblica» ha ricostruito la strana aggressione ai danni del consigliere comunale del Pd Carmine Ciro Marano, avvenuta al termine di un'adunanza del Consiglio riservata alla trattazione del piano regolatore, parlando di «minacce non identificate e guerre intestine tra vecchi e nuovi dirigenti di centro-sinistra»,

si chiede di sapere quali tempestive ed efficaci iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire il ripristino della legalità ed il contrasto al condizionamento malavitoso nell'attività politico-amministrativa del Comune di Melito, stante, ad oggi, la sostanziale assenza di interventi da parte della magistratura contabile e ordinaria, sebbene formalmente investite della questione, nonché della Prefettura di Napoli, pure competente a promuovere opportuni accertamenti in ordine alle gravi vicende segnalate.

(4-08919)

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'attuale crisi economica, iniziata nel 2009, ha determinato un'impennata delle aste giudiziarie e delle conseguenti vendite di immobili tramite i tribunali;

le cause sono soprattutto l'elevato numero di fallimenti o le procedure esecutive immobiliari, conseguenti alle iscrizioni di ipoteche e all'impossibilità di pagare i mutui;

scrive Daniela Padoan per «il Fatto Quotidiano» del 20 dicembre 2012: «Mille appartamenti all'asta in una settimana, e a parlarne sono solo gli elenchi pubblicati sugli appositi spazi dei grandi giornali, quasi che non costituissero un fatto, una notizia, in ultima analisi uno scandalo. Ma non è esatto: a parlarne c'è anche un post di poche righe, su una pagina Facebook che ho imparato a tenere d'occhio e che consiglio. Perché l'indignazione di un uomo che conosce le Borse come le sue tasche – che si è formato nelle università di chi governa la crisi europea, che dedica buona metà del suo tempo a occuparsi di persone che hanno perduto la casa, il lavoro e spesso anche le relazioni che le sostenevano – è davvero una strana, impagabile scuola di realismo. Ecco cosa c'era scritto, ieri, sulla pagina FB della Fondazione Condividere: "Leggendo il *Corriere della Sera* di oggi, ho trovato ben 12 pagine di esecuzioni immobiliari del Tribunale di Milano. Considerate che ogni pagina contiene circa 80 inserzioni, stiamo parlando di quasi 1.000 appartamenti che vanno all'asta questa settimana perché espropriati ai proprietari non più in grado di pa-

gare le rate del mutuo e quindi di almeno 2-3.000 persone che hanno perso la casa. Tenete conto che sino a 2-3 anni fa queste aste del Tribunale non occupavano più di 4-5 pagine... È veramente sconcertante..." Perché queste parole non vengono pronunciate da quelli che dovremmo andare a votare? In Francia, una donna trentasettenne, ministro per le politiche abitative, ha recentemente proposto di requisire gli edifici inutilizzati di proprietà pubblica e privata – caserme, palazzi di istituti bancari e assicurativi, immobili della Chiesa – e di usarli per alloggiare i senza tetto. Ora, provate a leggere un vecchio articolo dell'archivio storico del *Corriere della Sera*, nella rubrica Domande & risposte. Spiega come approfittare senza correre rischi e con serenità d'animo della possibilità di acquistare a buon prezzo gli immobili resi liberi dalle procedure esecutive, sempre più numerose grazie alla crisi. Sugli stessi giornali, negli stessi palinsesti televisivi, possiamo trovare una pagina in cui ci si occupa degli esiti sociali delle politiche economiche, della povertà e dei suicidi per disperazione – con interventi di sociologi, filosofi, politici; e un'altra pagina in cui si dà per scontato, come il tempo, come l'alternarsi delle stagioni, come le regole degli affari – dei buoni affari che queste politiche e persino queste morti permettono – che ci siano espropri, sfratti, pignoramenti, fallimenti, licenziamenti. Cause di morte, per parafrasare Ingeborg Bachmann, che intendeva quei sommovimenti sotterranei, quelle perdite di un punto essenziale d'equilibrio, quelle ingiustizie patite che nessuno potrà mai nominare come assassinii, di cui non abbiamo nemmeno consapevolezza. È la logica binaria, il doppio registro, forse la schizofrenia con la quale, giorno per giorno, ci viene insegnato a guardare il mondo. Persino quando ci diciamo di sinistra. Persino quando siamo noi a farne le spese»; considerato che:

inevitabilmente la crisi e l'alta tassazione hanno portato numerose famiglie italiane a impoverirsi, pur nel tentativo di mantenere attivi certi consumi ma dovendo fare comunque i conti con redditi sempre più bassi, ed esse incontrano grandi difficoltà in tutto quel sistema di erogazione del credito per diversi servizi;

da un lato, le famiglie faticano a resistere per mantenere un livello di vita adeguato alle aspettative, mentre, dall'altro, non possono contare su alcun tipo di aiuto o sostegno visto che non possono fornire a loro volta quelle garanzie che servirebbero in parte a superare il difficile periodo attuale;

i fatti dimostrano che le famiglie sono state lasciate sole e il disinteresse o la sottovalutazione del problema da parte del Governo non possono essere ammissibili;

considerato che, a giudizio dell'interrogante:

in questi anni di governo nulla si è fatto per riformare il mercato del lavoro, per creare nuovi sistemi di protezione sociale, per accrescere la concorrenza delle imprese e per tutelare i cittadini consumatori, per ridurre la spesa corrente e per ridurre il debito pubblico, per combattere la povertà diffusa, per accrescere la capacità innovativa del sistema e per favorire la crescita dimensionale delle piccole imprese, per migliorare

le infrastrutture, per favorire lo sviluppo del Mezzogiorno, per attirare maggiori investimenti diretti all'estero, per ristrutturare settori fondamentali come il turismo e l'agroalimentare e per salvaguardare il nostro territorio;

è necessario ridurre effettivamente la spesa pubblica, in attuazione del principio della *spending review* inserito nel decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, tramite misure quali una riduzione dei consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni, attraverso un taglio modulabile, soprattutto a carico delle amministrazioni centrali, la razionalizzazione delle strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato, l'accorpamento degli enti di previdenza pubblica e il rafforzamento del ruolo della Consip, nonché mediante la riduzione delle spese militari, impegnandosi altresì a dare conto al Parlamento, entro il 30 novembre 2012, dell'obiettivo raggiunto nell'ambito del programma di razionalizzazione e riorganizzazione della spesa pubblica;

occorre una riduzione strutturale della spesa corrente che consenta almeno di mantenere, se non addirittura di aumentare marginalmente, la quota di spesa destinata agli investimenti e al riequilibrio infrastrutturale del Paese e ad un adeguato sistema di *welfare*. A tal fine sarà necessario: 1) per ridare stimolo all'economia e sollievo alle famiglie, ridurre la pressione fiscale adottando di conseguenza una severa e rigorosa politica di lotta all'evasione fiscale e contributiva e recuperando risorse in seguito alla riduzione della spesa corrente, il che significa, volendo mantenere almeno gli stessi livelli di spesa sociale e di spesa in conto capitale rispetto al PIL, attuare un taglio drastico (3-5 punti di PIL) della spesa più improduttiva ma anche riduzioni di programmi non prioritari. Ciò dovrà avvenire anche attraverso una revisione generalizzata della spesa pubblica centrale e decentrata (*spending review*, appunto) volta a valutare l'efficacia e l'efficienza dei singoli programmi di spesa per il raggiungimento degli obiettivi e mediante: una riallocazione delle risorse in base al livello dei risultati e alle priorità delineate, il confronto con le migliori pratiche interne e internazionali, il monitoraggio degli indicatori, il controllo dei risultati e la valutazione dei processi amministrativi, al fine di garantire un migliore utilizzo delle risorse pubbliche; 2) adottare un'efficace riduzione dei costi della politica, riducendo i livelli di governo locale (Province e Comunità montane) e il numero dei componenti delle assemblee elettive e del costo delle giunte amministrative, riducendo le società partecipate dallo Stato e dagli enti decentrati e contenendo la proliferazione dei servizi «esternalizzati», riducendo le cariche di Governo e le istituzioni pubbliche, provvedendo altresì alla contrazione e alla revisione dei compensi per i rappresentanti politici, nonché una contrazione del finanziamento pubblico ai partiti; 3) provvedere al finanziamento e al mantenimento di una quota costante in rapporto al PIL della spesa in conto capitale: devono ripartire sia le grandi opere pubbliche che le opere di riqualificazione del tessuto infrastrutturale del Paese (la messa in sicurezza di scuole, carceri ed altri edifici pubblici, la ristrutturazione degli immobili pubblici nelle

zone sismiche, la manutenzione delle infrastrutture e delle strade) con un grande piano di manutenzione e ristrutturazione del territorio con criteri di sostenibilità ambientale, con particolare riferimento alla messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, sviluppando altresì un piano di incentivi per le aziende che investono in ricerca e nuove tecnologie sul risparmio energetico; 4) intervenire sul sistema sociale italiano al fine di ridurre le disuguaglianze e le disparità di trattamento. L'Italia è un Paese a bassa crescita economica, nel quale permane un grave problema di povertà, soprattutto nelle regioni meridionali. La scarsa crescita dell'Italia si è tradotta in un aggravamento delle condizioni sociali delle famiglie,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che non sia più possibile rimanere indifferenti alla pesante crisi sociale e, di conseguenza, quali misure urgenti intenda attivare per porre fine a questa grande piaga sociale e porre in essere politiche di sostegno alle famiglie per renderle meno vulnerabili alla recessione, garantendo un'inversione delle politiche di austerità sui redditi nonché una maggiore equità fiscale e combattendo le disuguaglianze nel mercato del lavoro, prevenendo gesti disperati di cittadini e imprenditori feriti nell'onore;

quali iniziative, in un momento di crisi come quello che sta attraversando il Paese, con manovre «lacrime e sangue» che costeranno 2.103 euro all'anno a famiglia, con imposte, tasse e rincari, destinati ad aumentare, voglia intraprendere per porre in essere le opportune misure al fine garantire un taglio alla spesa pubblica, a partire dagli sprechi e dalle spese inutili, garantendo comunque la spesa sociale insopprimibile;

quali iniziative intenda assumere al fine di mettere in condizione molte aziende di invertire il ciclo economico recessivo, attivando meccanismi virtuosi di liquidità per salvare aziende e posti di lavoro, considerato che non si può solo continuare ad aumentare tasse e imposte, chiedendo ulteriori sacrifici ai cittadini che non riescono più ad arrivare neanche a metà mese;

quali siano le iniziative adottate o in corso di adozione per il risveglio dell'economia italiana e se non intenda garantire ai contribuenti una maggiore equità fiscale, visto che a quanto risulta all'interrogante ad oggi si applicano due pesi e due misure quando si tratta di non disturbare i soliti «raccomandati» a svantaggio degli altri;

se ritenga che le proposte messe in campo dal Ministro francese per le politiche abitative possano essere applicabili anche in Italia e, di conseguenza, quali iniziative intenda intraprendere al riguardo.

(4-08920)

DE TONI, BELISARIO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

nella giornata del 21 dicembre 2012, vi sono stati ancora disagi per gli utenti della metropolitana di Roma, a causa di un nuovo guasto tecnico. Intorno alle ore 9.45 la stazione metro Tiburtina è stata evacuata ed è stato deciso il blocco dei treni su tutta la linea. Il servizio è stato in-



terrotto tra Castro Pretorio e Laurentina in entrambi i sensi di marcia ed è stato attivato un servizio sostitutivo di *bus* in superficie. Notevoli disagi e ritardi si sono verificati anche sulla linea A. Il servizio è stato riattivato su tutta la linea intorno alle ore 13;

secondo quanto riferisce il sito dell'Atac, nella fermata di Termini «ignoti hanno prima azionato e poi divelto l'interruttore di emergenza che si trova lungo la banchina, provocando l'azionamento dei dispositivi di sicurezza generali che, per precauzione, hanno interrotto l'erogazione dell'energia elettrica sull'intera linea bloccando i treni nelle stazioni, come nel caso di un convoglio diretto a Laurentina rimasto fermo tra le stazioni di Tiburtina e Bologna per qualche minuto. L'azionamento indebito del sistema di emergenza ha provocato, quindi, interruzioni a catena, ritardi elevati e blocchi lungo l'intera metro B/B1 a partire dalle 8.30 e sino alla conclusione dell'intervento dei tecnici, i quali – nonostante la rapidità delle operazioni – sono stati costretti a sostituire integralmente l'apparato»;

contro quello che l'Atac definisce un grave atto di vandalismo, è stata già presentata, da parte della stessa Atac, una denuncia alle Forze dell'ordine;

un articolo pubblicato sul «Corriere della Sera» in cronaca di Roma, intitolato «Cavi tranciati, metro B bloccata per ore. Atac: "Atti vandalici non casuali"», l'amministratore delegato dell'Atac, Roberto Diacetti, ha dichiarato che: «nelle ultime settimane abbiamo verificato il ripetersi di interruzioni e blocchi delle metropolitane che, alla luce di quanto accaduto oggi, non appaiono più tanto casuali. Stiamo interessando con denunce e materiale probatorio gli inquirenti affinché sia fatta piena luce su quanto accaduto. Personalmente e a nome dell'azienda, stigmatizzo e condanno con forza atti sconsiderati che interrompono un servizio pubblico e creano un danno incalcolabile agli utenti limitando il loro diritto alla mobilità»;

la Procura di Roma ha aperto un'indagine per interruzione di pubblico servizio. L'articolo precedentemente citato riferisce che «gli inquirenti svolgeranno accertamenti, al momento ancora contro ignoti, anche rispetto ad ulteriori danneggiamenti denunciati dall'azienda dei trasporti pubblici»;

occorre infatti ricordare che soltanto lunedì 10 dicembre un altro guasto aveva bloccato la metro B tra Eur-Magliana e Castro Pretorio. A seguire, il 12 dicembre, un inconveniente tecnico verificatosi alla stazione di Quintiliani si era ripercosso su tutta la linea, comprendendo anche la diramazione della B1, facendo sì che nelle prime ore del mattino la circolazione dei treni fosse gravemente rallentata. Un articolo pubblicato sul «Corriere della Sera» sempre nella cronaca di Roma, intitolato «Linea in tilt a Quintiliani: ritardi sulla metro B, pendolari esasperati», riporta il dato sconcertante riferito ai continui problemi verificatisi sulla linea: si sarebbe trattato del nono guasto in 20 giorni;

a giudizio degli interroganti non possono più essere tollerate le continue interruzioni di servizio pubblico, che creano un danno incalcolabile agli utenti, costretti quotidianamente a doversi confrontare non solo

con la limitatezza della rete metropolitana della capitale, non comparabile con quella di altre capitali europee, ma ultimamente con i continui guasti, ritardi e disagi,

si chiede di sapere quali misure si intenda promuovere, per quanto di competenza, al fine di assicurare il ripristino di condizioni di normalità sulla rete metropolitana romana, garantendo così ai cittadini di non vedere compresso il proprio diritto alla mobilità.

(4-08921)

MARAVENTANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che a giudizio dell'interrogante:

in considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, appare necessario che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, prevista dall'articolo 23, comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sia differita;

allo stesso tempo, senza ulteriori impegni di spesa, in deroga a quanto stabilito nel decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, appare necessario prorogare l'unità commissariale, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3947 del 16 giugno 2011, almeno fino al 31 dicembre 2013;

considerato l'impatto sociale che potrebbe scaturire dalla decadenza delle misure di cui alle citate disposizioni,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per scongiurare il persistente stato di crisi nell'isola di Lampedusa.

(4-08922)

---

---

### Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 857ª seduta pubblica, del 20 dicembre 2012, a pagina 16, nell'intervento della senatrice Baio, alla quarta riga del secondo capoverso, sostituire le parole: «e che consentiva l'apertura del gioco *on-line* e dei *videopoker* in Italia.» con le seguenti: «e che consentiva l'apertura del poker *live* in Italia.».

Nello stesso Resoconto, a pagina 4, al penultimo capoverso, sostituire le parole: «alle ore 9,19» con le seguenti: «alle ore 9,24».



